Università degli Studi di Genova Dipartimento di Scienze Politiche Master di II livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA)

II edizione – a.a. 2021/2022

Project work finale

Accordi istituzionali del Ministero della Cultura.
Esperienze del Segretariato regionale ligure e della Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia
per la valorizzazione del patrimonio culturale

Candidate Cristina Bartolini - Susanna Curioni

Supervisor prof. Luca Gandullia

INDICE

Introduzione	5
1. La Pubblica Amministrazione e il Ministero della Cultura	7
1.1 I profili della Pubblica Amministrazione	7
1.2 Il Ministero della Cultura	9
1.3 Gli uffici periferici del Ministero	11
2. Accordi nelle Pubbliche Amministrazioni. Il quadro normativo	14
2.1 Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati nella Legge 241/19902.2 Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni. Uno strumento di esercizio consensuale della	14
potestà amministrativa	15
2.3 Gli Accordi di Programma	16
2.4 Altre tipologie di Accordi	17
2.5 Gli Accordi di valorizzazione nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio	19
3. Accordi promossi dagli uffici del Ministero della Cultura in Liguria. Casi studio	21
3.1 Il ruolo degli uffici periferici del Ministero in materia di cooperazione istituzionale	21
3.2. La schedatura degli accordi istituzionali	23
3.2.1 Protocollo d'Intesa per la conservazione e la valorizzazione di botteghe storiche, locali	
di tradizione ed esercizi di pregio del comune di Chiavari	24
3.2.2 Accordo di valorizzazione per la realizzazione del "Museo della storia della città di Genova – Genoa City Museum"	26
3.2.3 Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra la SABAP MET GE e l'Università	
degli studi di Genova per attività che richiedono la qualifica di restauratore	28
3.2.4 Protocollo d'Intesa per "il recupero e la riqualificazione dell'acquedotto storico"	30
3.2.5 Accordo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 42/2004 nell'ambito delle opere di edilizia sanitaria finanziata dal PNRR	32
3.2.6 Protocollo d'Intesa per l'attuazione degli interventi su beni immobili finanziati con fondi PNRR e PNC	34
3.2.7 Protocollo d'Intesa per la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni	
all'esecuzione di interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul verde urbano ed	
extraurbano	37
4. Promozione e comunicazione degli accordi istituzionali	39
4.1 Informare, comunicare, promuovere	39
4.2 Strumenti di informazione, comunicazione e promozione degli accordi istituzionali	43
4.3 La cooperazione istituzionale per la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale.	45
La Soprintendenza partecipa al LuBeC 2022	
4.4 Il Rapporto di Missione 2022 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio,	
Servizio III. Il contributo della Soprintendenza genovese	47
4.5 Il caso esemplare di un Protocollo d'Intesa interregionale. Quando la burocrazia diventa	
creativa	48
5. Conclusioni	52

Bibliografia	55
Sitografia	57
Appendice	58

- 1. Protocollo d'intesa per la conservazione e la valorizzazione di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio del comune di Chiavari tra Segretariato Regionale per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, Comune di Chiavari, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, ASCOM, Confcommercio Delegazione di Chiavari, Associazione Artigiani della Provincia di Genova
- 2. Accordo di valorizzazione per la realizzazione del "Museo della storia della città di Genova Genoa City Museum" ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
- 3. Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e l'Università degli studi di Genova per attività che richiedono la qualifica di restauratore
- 4. Protocollo d'intesa per "il recupero e la riqualificazione dell'acquedotto storico" tra Segretariato regionale del MiC per la Liguria, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Comune di Genova
- 5. Accordo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 42/2004 nell'ambito delle opere di edilizia sanitaria finanziata dal PNRR
- 6. Protocollo d'Intesa per l'attuazione degli interventi su beni immobili finanziati con fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) firmato da comune di Genova, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile Comando Vigili del Fuoco di Genova, regione Liguria, ARPAL Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure
- 7. Protocollo d'Intesa per la Semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano in ambiti dichiarati di interesse ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio



Introduzione

Il project work illustra il ruolo che gli accordi istituzionali possono rivestire nella Pubblica Amministrazione e presso gli uffici periferici del Ministero della Cultura per potenziare i rapporti tra enti pubblici e soggetti privati.

Il progetto di ricerca prende le mosse dall'esame di una serie rappresentativa di atti concertativi sottoscritti nel corso del 2022 dal Segretariato Regionale ligure e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia. Si tratta di atti finalizzati a porre in essere nuove sinergie e modalità operative anche innovative, attraverso forme di semplificazione e razionalizzazione delle procedure, compresa la costituzione di tavoli tecnici per la condivisione di progetti, a scala diversa, nel loro progressivo sviluppo e perfezionamento.

Il lavoro intende delineare un quadro rappresentativo degli accordi istituzionali, a partire da quelli maturati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), ma non solo, al fine di semplificare e velocizzare i processi di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, con l'obiettivo anche di agevolare l'esecuzione degli interventi, condividendo informazioni e scelte progettuali ed operative nel loro divenire.

La particolare congiuntura storica e la numerosità degli interventi di tutela e valorizzazione ricadenti nel territorio di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e del Segretariato Regionale della Liguria hanno infatti rafforzato nel corso del 2022 la consapevolezza del ruolo della cooperazione istituzionale e dell'importanza delle iniziative intraprese al fine di dare attuazione alle misure previste in particolare dal PNRR con strumenti di semplificazione e reingegnerizzazione dei procedimenti, attraverso la sottoscrizione di accordi istituzionali in tema di tutela, studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale.

L'attività è costantemente indirizzata a trovare soluzioni tempestive alle criticità in termini di tutela paesaggistica, archeologica e monumentale, ponendo particolare impegno nell'operare in condivisione con gli enti e gli istituti presenti sul territorio, e in continuo ascolto delle segnalazioni e degli stimoli provenienti dai portatori di interessi non coincidenti.

Dopo avere sinteticamente delineato i principi fondamentali della materia, il saggio si articola in una schedatura puntuale di una serie significativa di accordi con l'intento di estrapolare i termini ricorrenti, le specificità dei temi, i risultati ottenibili in termini di semplificazione procedurale e di riduzione dei tempi.

L'obiettivo è finalizzato a delineare ed evidenziare i vantaggi che a vario titolo la sottoscrizione di accordi istituzionali può rappresentare per la pubblica amministrazione, soprattutto in relazione alla massimizzazione dei risultati previsti, alla contrazione dei tempi delle procedure ordinarie, agli ambiti più proficui per la loro applicazione.

Gli accordi fra amministrazioni pubbliche, rientranti nell'ambito degli accordi organizzativi, sono strumenti di semplificazione dell'azione amministrativa e di coordinamento tra amministrazioni diverse. Rientra infatti nella disciplina generale contenuta nell'art. 15 della l. n. 241/1990 la facoltà per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune nel rispetto dei principi e delle norme di carattere generale, con lo scopo di permettere la rapida e contestuale ponderazione di interessi pubblici concorrenti.

Cristina Bartolini¹ e Susanna Curioni²

-

¹ Cristina Bartolini, architetto, in servizio presso il Ministero della Cultura dal 2001, ricopre attualmente il ruolo di Direttore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia.

² Susanna Curioni, architetto, in servizio presso il Ministero della Cultura dal 2018, ricopre attualmente il ruolo di Funzionario responsabile Unità Operativa Tutela Beni Culturali e Unità Operativa Accesso agli Atti presso il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura della Liguria.

1. La Pubblica Amministrazione e il Ministero della Cultura

La pubblica amministrazione o PA evoca generalmente l'attività dell'amministrare pubblico e degli apparati titolari di tale funzione di cui i ministeri costituiscono l'articolazione principale. Il Ministero della Cultura, a partire dalla sua istituzione nel 1975, ha vissuto numerose vicissitudini delle quali la ultima nel 2019, da cui prende forma l'organizzazione ministeriale tuttora in vigore.

Parole chiave: Pubblica Amministrazione, Ministero, cambiamenti, riforma, articolazione, amministrazione periferica, segretariato regionale, soprintendenza.

1.1 I profili della Pubblica Amministrazione

Il termine pubblica amministrazione, comunemente abbreviata in PA, evoca sia l'attività dell'amministrare pubblico, sia gli apparati titolari di tale funzione³.

Storicamente, l'amministrazione pubblica ha subito molte trasformazioni, sotto il profilo degli apparati e delle funzioni. Nel XIX sec. la PA era essenzialmente articolata mediante strutture amministrative di dimensioni contenute in capo al potere esecutivo che svolgevano prevalenti funzioni d'ordine (polizia e ordine pubblico, difesa, giustizia, relazioni con l'estero). Dominava l'idea che l'amministrazione pubblica fosse attività esecutiva delle leggi, destinata alla cura concreta e puntuale di interessi pubblici, svolta da apparati alle dipendenze del governo, in primo luogo, i ministeri.

Nel corso del XX secolo, l'amministrazione pubblica ha conosciuto una notevole espansione, ha moltiplicato i suoi compiti, ampliando sempre più le attività finalizzate alla promozione del benessere sociale e all'intensa disciplina dell'economia: ha così guadagnato gradualmente autonomia rispetto all'apparato di governo, tanto da configurare un potere amministrativo distinto dal potere esecutivo. Contemporaneamente, si sono sviluppate le amministrazioni territoriali, politicamente indipendenti dal governo centrale, in virtù di un progressivo processo di autonomia e di decentramento che ha interessato quasi tutti i paesi europei.

Dagli anni Ottanta del Novecento, sono intervenute ulteriori trasformazioni. Le politiche di liberalizzazione, privatizzazione, de-burocratizzazione, fortemente praticate in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d'America, sollecitate da organismi internazionali e dalla Comunità Europea, hanno imposto in diversi paesi un ripensamento delle dimensioni e delle funzioni dell'amministrazione pubblica, sottolineando la necessità di un'amministrazione più 'leggera' e al tempo stesso più efficace nel rendere servizi. Il potenziamento del diritto comunitario in svariate materie – dall'ambiente, alle telecomunicazioni, ai servizi finanziari – ha comportato la necessità di varare

³ Si rimanda alla voce *online* dell'enciclopedia Treccani https://www.treccani.it/enciclopedia/pubblica-amministrazione/ (ultimo accesso 08.01.2023)

normative molto complesse, la cui formazione ha richiesto un'estesa attività di preparazione da parte degli apparati amministrativi.

In Italia la PA è oggetto di norme costituzionali. L'art. 97 della Costituzione stabilisce i principi di imparzialità e buon andamento mentre l'art. 98 afferma che «i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione». Ciò significa che l'amministrazione pubblica deve essere immune da influenze di parte e deve operare senza recare discriminazioni di sorta. Il principio dell'imparzialità ha portata generale e vale per tutti i tipi di amministrazione pubblica, centrale e locale, direttamente collegata all'indirizzo politico, quali i ministeri, o separata da esso, come le autorità indipendenti. L'art. 5 della Costituzione stabilisce i principi dell'autonomia e del decentramento, potenziati dalla riforma del titolo V (art. 117 Cost. e seg.). Quanto alle attività dell'amministrazione pubblica, l'art. 118 della Costituzione prevede il principio di sussidiarietà, secondo cui le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, le strutture più prossime alle collettività amministrate: le amministrazioni territorialmente superiori – le Province, le città metropolitane, le Regioni e lo Stato – intervengono solo se gli obiettivi pubblici non possono essere adeguatamente raggiunti dagli organismi di livello territoriale inferiore.

In Italia hanno avuto particolare importanza le riforme introdotte a partire dagli anni Novanta del Novecento che hanno potenziato il decentramento, fino alla citata riforma del titolo V della Costituzione nel 2001, che ha rafforzato i poteri normativi delle Regioni e le competenze amministrative dei Comuni (l. n. 142/1990; l. n. 57/1997; l. cost. n. 3/2001). Con il d.lgs. n. 300 e il d.lgs. n. 303/1999 è stata perseguita la razionalizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, in particolare con norme sulla presidenza del Consiglio dei Minsitri, sui ministeri e sulle agenzie. Con il d.lgs. n. 29/1993 è stata riconosciuta alla dirigenza amministrativa una competenza generale a svolgere attività di gestione, mentre agli organi politici sono state attribuite funzioni di indirizzo e controllo. A seguito di queste trasformazioni, l'amministrazione pubblica ricomprende, sul piano degli apparati, strutture, autonome e indipendenti dal governo centrale o locale, e distinte dagli organismi parlamentari e giudiziari; sul piano delle funzioni include attività di cura concreta di interessi pubblici e di regolazione.

La PA italiana si articola essenzialmente in ministeri, agenzie amministrative, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti, imprese con partecipazione pubblica, strutture amministrative delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali. I ministeri costituiscono la struttura tradizionale dell'amministrazione dello Stato e dipendono dal ministro, che è al tempo stesso organo politico e vertice del dicastero. In origine (l. n. 1483/1853 e R.D. n. 1611/1853) tutti gli uffici ministeriali erano gerarchicamente subordinati al ministro; a seguito della distinzione fra indirizzo e controllo, da un lato, e gestione, dall'altro, i dirigenti sono stati tendenzialmente legittimati ad adottare atti di gestione amministrativa, e ai ministri è stato riservato il compito di definire obiettivi, programmi, direttive e di controllare i risultati (d. lgs. n. 165/2001). A seguito del d.lgs. n. 300/1999, modificato dal d.l. 181/2006, convertito in l. 233/2006, i ministeri possono essere articolati in

dipartimenti, grandi strutture organizzative che comprendono al loro interno uffici dirigenziali generali, o direttamente in direzioni generali, talora coordinate da un segretario generale.

1.2 Il Ministero della Cultura

I ministeri, organi amministrativi dello Stato contrassegnati da specifiche competenze, costituiscono articolazioni fondamentali della Pubblica Amministrazione e si compongono di strutture amministrative complesse, formate da un insieme di uffici dotati di personale e mezzi propri, che operano in settori di intervento omogenei. Pur godendo, secondo il dettato costituzionale, di pari dignità in seno al Consiglio dei ministri, i ministeri si differenziano tuttavia in ordine alle loro funzioni e dimensioni, e alle soluzioni strutturali interne e periferiche.

Il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, affidato al ministro Giovanni Spadolini dal 19 dicembre 1974 al 12 febbraio 1976, fu istituito nel 1974 dal governo Moro con decreto legge 14 dicembre 1974 n. 657, convertito con legge 29 gennaio 1975 n. 5. Prima di allora le competenze in tema di tutela dei beni culturali e del paesaggio erano affidate al Ministero dell'Istruzione Pubblica, Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche e, per il settore degli Archivi di Stato, al Ministero degli Interni. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri erano assegnati Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura.

L'istituzione di un Ministero *ad hoc* rispecchia la volontà di affidare alla specifica competenza di un Dicastero appositamente costituito la gestione del patrimonio culturale e dell'ambiente, al fine di assicurare la tutela organica di interessi di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale (Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali con D.P.R. n. 805 del 3 dicembre 1975)⁴.

Nel 1998, con Decreto Legislativo n. 368 del 20 ottobre, viene poi istituito il nuovo Ministero per i Beni e le Attività Culturali, a cui sono devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali alle quali si aggiungono la promozione dello sport e della impiantistica sportiva e la promozione delle attività dello spettacolo in tutte le sue espressioni: cinema, teatro, danza, musica, spettacoli viaggianti. In questa fase, l'articolazione del Ministero prevede otto Direzioni Generali e un Segretario Generale, a cui fanno capo le Soprintendenze Regionali, mentre le Soprintendenze territoriali dipendono dalle Direzioni Generali. Tale situazione determina non poche difficoltà nella gestione dei rapporti tra i diversi uffici periferici e tra gli uffici periferici e quelli centrali del Ministero.

Con il D. Lgs. n. 3/2004 si assiste ad una seconda importante "riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002 n. 137", che non muta la denominazione del Ministero e prevede una nuova struttura che, a livello centrale, è articolato in 4

⁴ Per un esame dell'evoluzione del Ministero della Cultura si rimanda a https://www.beniculturali.it/ministero (ultimo eccesso 07.01.2023).

Dipartimenti (Beni culturali e Paesaggistici; Beni Archivistici e Librari; per la Ricerca, l'Innovazione e l'Organizzazione; per lo spettacolo e lo sport), a loro volta suddivisi in Direzioni Generali. A livello periferico le Soprintendenze Regionali sono sostituite dalle Direzioni Regionali per i beni culturali e paesaggistici. Le Direzioni regionali sono articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici ed hanno sede nel capoluogo della rispettiva regione. Con D.P.R. del 26 novembre 2007, n. 233 viene approvato il nuovo Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Pubblicato nel Supplemento ordinario alla GU, n.164 del 17 luglio 2009, il D.P.R. 2 luglio 2009 n. 91, il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro è improntato a misure di maggiore razionalizzazione, efficienza ed economicità della Pubblica Amministrazione. Introduce significative innovazioni mirate a esaltare le azioni di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nazionale e al contempo restituisce centralità alla salvaguardia del paesaggio nel contesto più generale delle belle arti. Tra le principali novità è l'istituzione della Direzione Generale per la valorizzazione del Patrimonio Culturale, che consentirà maggiore incisività nella promozione e nello sviluppo di questo settore, con lo scopo di promuovere maggiore conoscenza e fruizione dei beni culturali. Rilevante anche la costituzione della Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti, l'Architettura e l'Arte Contemporanee.

Dal 21 ottobre 2013, durante il "governo Letta", le competenze del turismo vengono affidate al Ministero che assume la denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, a dicembre 2014 entra in vigore il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, il nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (in vigore dal 10.12.2014 al 21.08.2019).

Tra le innovazioni più significative della cosiddetta "prima riforma Franceschini":

- le Direzioni Regionali sono sostituite dai Segretariati regionali, con compiti di direzione e coordinamento degli uffici periferici di competenza;
- in una prima fase vengono istituite le Soprintendenze Archeologia distinte dalle Soprintendenze belle arti e paesaggio (SBAP), con competenza sui beni architettonici, paesaggistici, storico-artistici ed etnoantropologici. Con DM 44/2016 vengono poi istituite le soprintendenze cosiddette olistiche con competenza su archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP);
- sono previsti musei autonomi, ai quali sono preposti direttori individuati mediante bandi internazionali e dotati di autonomia gestionale e di spesa, e i poli museali regionali;
- è costituita la Commissione regionale per il patrimonio culturale (CO.RE.PA.CU.).

Le riforme dell'ultimo periodo sono contrassegnate dal DPCM 19 giugno 2019, n. 76, Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (in vigore per breve

periodo dal 22.08.2019 al 04.02.2020). Tra le innovazioni più significative della cosiddetta riforma Bonisoli è la scelta di un modello "accentrato", in cui viene rafforzato il ruolo del Segretariato Generale; in questa fase i provvedimenti di verifica e dichiarazione di interesse culturale, le prescrizioni di tutela indiretta, nonché le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico vengono adottati dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, con sede in Roma, anche su proposta delle singole Soprintendenze (SABAP) competenti; i Segretariati e i poli museali regionali sono accorpati a livello distrettuale, con conseguente indebolimento della competenza regionale; viene temporaneamente abolita la CO.RE.PA.CU.; sono aboliti alcuni Musei autonomi; gli Uffici esportazione sono scorporati dalle Soprintendenze.

Attualmente l'organizzazione del Ministero della Cultura si fonda sul DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, con il quale entra in vigore la cosiddetta "seconda riforma Franceschini", Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance⁵, che inaugura l'ultima fase di riforme.

Il Regolamento di organizzazione del Mibact è intervenuto a razionalizzare il quadro normativo caratterizzato dal susseguirsi di interventi regolatori, alcuni dei quali ancora vigenti. È stato utilizzato come testo di riferimento quello del d.p.c.m. n. 171 del 2014, arricchito e aggiornato dalle modifiche apportate dal d.p.c.m. n. 76 del 2019, perciò molte strutture operative coincidono con quelle disciplinate dal regolamento del 2014.

Con il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è ridenominato "Ministero della cultura". Infine il DPCM 24 giugno 2021, n. 123, Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance costituisce al momento l'ultimo aggiornamento normativo all'organizzazione e funzionamento del Ministero della Cultura.

1.3 L'articolazione degli uffici periferici del Ministero

L'organizzazione degli uffici periferici del Ministero è attualmente fondata sugli articoli 39-47 del DPCM 169/2019. In base a tali articoli sono organi periferici del Ministero:

- i Segretariati regionali;
- le Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio- SABAP;
- le Direzioni regionali Musei;

_

⁵ Di seguito si riportano per completezza i Decreti attuativi del DPCM 169/2019: il DM 21 del 28/01/2020, Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero (pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.58 del 07-03-2020); il del 28/01/2020, Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"; il DM 35 del 29/01/2020, Modifiche al decreto 27 novembre 2014, e successive modificazioni, recante "Decreto di graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale"; il DM 36 del 29/01/2020, Graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale.

- i Musei, le aree e i parchi archeologici e gli altri luoghi della cultura;
- le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche;
- gli Archivi di Stato;
- le Biblioteche.

In dettaglio, l'art. 40 del DPCM 169/2019 regolamenta il funzionamento del Segretariato regionale, ufficio di livello dirigenziale non generale che assicura il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle Direzioni generali centrali. Cura inoltre i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione.

Attualmente i Segretariati regionali sono 17 ed hanno sede nelle città capoluogo di regione, salvo la Sicilia, il Trentino- Alto Adige e la Valle D'Aosta.

Il Segretario regionale, fra le altre funzioni, convoca e presiede la Commissione regionale per il patrimonio culturale (CO.RE.PA.CU.) che si riunisce per il riesame di pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero. Il Segretario regionale, in particolare:

- convoca e presiede la CO.RE.PA.CU.;
- dispone ed eroga il contributo del Ministero, per le spese effettuate dai proprietari, possessori o detentori di beni culturali per interventi conservativi;
- esprime il parere di competenza del Ministero anche in sede di conferenza di servizi;
- stipula l'intesa con la Regione per la redazione congiunta dei piani paesaggistici;
- istruisce per la CO.RE.PA.CU. le proposte di interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali, sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del MiC;
- stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali, oggetto di interventi conservativi, per l'accesso ai beni medesimi da parte del pubblico
- predispone, d'intesa con le Regioni, i programmi finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione dei beni paesaggistici,
- cura la gestione delle risorse umane degli uffici periferici.

L'art. 41 del DPCM 169/2019 delinea i ruoli delle Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, uffici di livello dirigenziale non generale che assicurano sul territorio di competenza la tutela del patrimonio culturale mediante l'esercizio di importanti funzioni riconosciute dalla legge, tra le quali, in particolare:

- la catalogazione e la tutela, sulla base delle indicazioni e dei programmi della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- l'autorizzazione all'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali;
- la partecipazione a conferenze di servizi e l'espressione dei relativi pareri;

- l'istruttoria e la proposta alla CO.RE.PA.CU. in ordine ai provvedimenti di verifica e dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli art. 12 e ss. del Codice dei Beni culturali.

Come nel caso della Soprintendenza genovese, l'ufficio esportazione opera nella Soprintendenza avente sede nelle città capoluogo di Regione.

Sull'evoluzione e i cambiamenti delle competenze e dell'organizzazione delle Soprintendenze è da rilevare che sotto la vigenza del D.Lgs. 3/2004 le Soprintendenze di Settore sono tre: la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, la Soprintendenza per i Beni Archeologici e la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico.

Con il D.P.C.M. 171 del 29/08/2014, le soprintendenze vengono articolate in Soprintendenza Archeologia e Soprintendenza Belle arti e paesaggio mentre con il DM 44 del 23/01/2016 viene definita la Soprintendenza per l'Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio che vengono aumentate in numero sul territorio in funzione del numero di abitanti, della consistenza del patrimonio culturale e della estensione territoriale.

Riguardo all'organizzazione territoriale della regione Liguria, in seguito al DM. 21 del 28/01/2020 stata cancellata la storica Soprintendenza ligure e sono stati istituiti due distinti istituti:

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia;
- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona.

L'art. 42 del DPCM 169/2019 definisce le direzioni regionali musei uffici in capo alla Direzione generale Musei, con il compito di assicurare il servizio pubblico di fruizione e di valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura in consegna allo Stato o ad esso affidati. Le Direzioni Regionali promuovono la costituzione di un sistema museale regionale integrato, favorendo la costituzione di reti museali, operano per incrementare le collezioni museali con nuove acquisizioni, per organizzare mostre, promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, valorizzazione e comunicazione.

I compiti delle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono regolate dall'art. 44 del DPCM 169/2019. Esse provvedono alla tutela e alla valorizzazione dei beni archivistici nel territorio di competenza, provvedono inoltre alla tutela e alla valorizzazione dei beni librari nel territorio di competenza.

Gli Archivi e le Biblioteche sono regolamentati rispettivamente dagli artt. 45 e 46 del DPCM 169/2019. Dotati di autonomia tecnico-scientifica, gli Archivi svolgono funzioni di tutela e valorizzazione dei beni archivistici in loro consegna, assicurandone la fruizione pubblica. Le Biblioteche sono uffici periferici dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono funzioni di conservazione e valorizzazione del patrimonio bibliografico, assicurandone la pubblica fruizione.

2. Accordi nella Pubbliche Amministrazioni. Quadro normativo

Il capitolo intende delineare i principali riferimenti normativi nel contesto nazionale che definiscono il campo di applicazione in materia di cooperazione istituzionale, con particolare riferimento alle norme di applicazione nell'ambito della pubblica amministrazione.

Parole chiave: Pubblica Amministrazione, normativa, regime giuridico, accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, accordi di programma, accordi di valorizzazione.

2.1. Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati nella Legge 241/1990.

Nell'ambito della cooperazione istituzionale, gli Accordi tra soggetti di diversa natura rappresentano uno strumento importante volto al perseguimento dell'obiettivo di una sempre maggiore semplificazione della attività amministrativa. Fondati sul principio di esercizio consensuale della potestà amministrativa, essi trovano il loro principale riferimento normativo nella Legge 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che, coi numerosi aggiornamenti intervenuti negli anni, rappresenta un fondamentale caposaldo per l'attività svolta dalle PA.

In particolare, i principali articoli di riferimento della citata normativa in tema di accordi sono costituiti dall'art. 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento) e dall'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni), a seconda della tipologia di soggetti che ne costituiscono parte attiva. L'art. 11 si riferisce nello specifico ad Accordi stipulati tra la PA e privati. Come riportato nel comma 1 "...l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo". Si tratta quindi di accordi che possono essere "procedimentali", volti a definire il contenuto discrezionale del provvedimento che sarà emanato dalla amministrazione procedente, oppure "sostitutivi", che comportano invece la completa sostituzione del provvedimento e dunque la sua mancata adozione. Risulta interessante sottolineare come tale tipologia di accordi rappresenti una nuova forma di esercizio del proprio potere da parte della Pubblica Amministrazione, che, utilizzando attraverso di essi strumenti afferenti alla normativa del diritto privato, si pone in un certo senso in posizione paritetica rispetto ai privati, utilizzando dunque modalità assai differenti dall'esercizio unilaterale e autoritativo della propria sfera di azione. Tuttavia, anche nell'applicazione di queste nuove forme consensuali, il fine ultimo deve restare quello del pubblico interesse, come del resto ci ricorda il citato comma 1 dell'art. 11 ".. e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse...", e l'operato deve essere portato avanti nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Ulteriori diposizioni all'interno del medesimo articolo prevedono che gli accordi debbano essere stipulati per atto scritto, a pena di nullità, che seguano l'applicazione dei principi del codice civile in

materia di obbligazioni e contratti, che l'amministrazione possa recedere unilateralmente all'accordo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, salvo l'obbligo di liquidare al privato un indennizzo relativo agli eventuali pregiudizi verificatisi in suo danno.

Proprio tale possibilità di recesso, unitamente alla sfera di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo rispetto elle eventuali controversie, hanno sostenuto la tesi sulla natura pubblicistica di tali accordi all'interno del dibattito che si è venuto a creare intorno alla natura giuridica degli stessi. Se infatti viene sostenuta da una parte la tesi della connotazione di contratti di diritto comune per questo tipo di accordi tra privati e pubblica amministrazione, dall'altra resta prevalente la tesi, sostenuta anche dalla giurisprudenza, sulla loro natura pubblicistica, in virtù dell'interesse pubblico perseguito e della suddetta sfera di competenza giuridica.

2.2. Gli Accordi tra Pubbliche Amministrazioni. Uno strumento di esercizio consensuale della potestà amministrativa

L'ulteriore tipologia di Accordi, prevista dall'art 15 della Legge 241/1990 è rappresentata dagli Accordi fra pubbliche amministrazioni che prevede che "...le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune".

Anche in questo caso si tratta di una modalità di esercizio consensuale dell'attività svolta da diverse amministrazioni, che attraverso tali strumenti pianificano e coordinano il proprio operato al fine di ottenere uno snellimento e una semplificazione nell'espletamento dei differenti procedimenti. Nell'ambito di questi accordi, ciascuna amministrazione concorre per quanto di propria competenza al soddisfacimento dell'interesse pubblico, concordando le attività da svolgere con gli altri soggetti coinvolti al fine di concludere procedimenti complessi. Si tratta dunque di strumenti differenti rispetto a quello della Conferenza di servizi, prevista dall'art. 14 della medesima normativa, che viene utilizzata per addivenire ad una decisione in modo rapido attraverso la contestuale valutazione di diversi interessi.

La Legge 241/1990 prevede inoltre che per gli Accordi tra pubbliche amministrazioni debbano essere osservate le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3, riguardanti la sopra citata forma scritta e applicazione dei principi del codice civile e i controlli previsti per gli accordi sostitutivi di provvedimento.

Molta giurisprudenza ha sottolineato e diversamente interpretato il mancato richiamo nell'art. 15 al comma 4 dell'art. 11, ovvero la possibilità per l'amministrazione di recedere unilateralmente dall'accordo. Da una parte infatti viene affermato l'indiscusso potere di autotutela della PA, che

indurrebbe a ritenere superfluo il richiamo al citato comma 4, dall'altra invece viene sostenuta l'intangibilità dell'accordo non essendo esplicitamente previsto il diritto di recesso⁶.

2.3. Gli Accordi di Programma

Gli Accordi di programma costituiscono la principale tipologia di accordi tra le Pubbliche Amministrazioni. La normativa di riferimento, oltre al già citato art. 15 della L. 241/1990, è rappresentata dal D.lgs n. 267 del 2000, ovvero il T.U.E.L. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", ed in particolare dall'art. 34. Occorre innanzitutto sottolineare il rapporto esistente tra le due normative. Mentre infatti l'art 15 della 241/1990 costituisce una norma di carattere generale riferibile ad una molteplicità di accordi tra Pubbliche Amministrazioni, l'art. 34 del T.U.E.L. regolamenta nello specifico la tipologia degli Accordi di programma, che quindi ne rappresentano una sottocategoria e si pongono rispetto ai primi in un rapporto di genere a specie. Tale articolo prevede che "Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento."

L'art. 34 contempla inoltre la possibilità di procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori, prevede la convocazione di una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, tratta gli aspetti relativi all'applicazione e alla vigilanza dell'accordo.

Così come per gli accordi previsti dall'art. 11 della L. 241/1990, anche per gli accordi di programma sono emerse diverse tesi contrastanti circa la natura giuridica degli stessi. Se da un lato infatti viene affermata la natura privatistica di questa tipologia di strumenti, a cui, in quanto sottocategoria degli accordi ex art 15 della stessa legge, si applicano i principi del codice civile, dall'altro anche in questo caso prevale la tesi che ne sostiene la natura pubblicistica, soprattutto essendo l'attività discrezionale dell'amministrazione volta prioritariamente al perseguimento dell'interesse pubblico, disciplinata dalla normativa, a differenza della completa autonomia che caratterizza l'attività negoziale privata. Tra queste due posizioni opposte vi sono poi ulteriori argomentazioni che non sostengono una sostanziale autonomia degli accordi di programma, non ritenendoli riconducibili ad una natura giuridica completamente privata né pubblica.

⁶ Si confrontino ad esempio le diverse sentenze: T.A.R. Lazio, sez. I, 3 ottobre 1997, n. 1434; T.A.R. Marche 19 settembre 2003, n. 1015; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 8 novembre 2004, T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I - 30 aprile 2010, n. 1635).

Come già evidenziato, la principale differenza tra l'art. 15 della Legge 241/1990 e l'art. 34 del T.U.E.L. si rileva nel carattere generico e privo di specificazioni del primo rispetto al secondo. Per quanto riguarda ad esempio i soggetti coinvolti, mentre nella normativa sul procedimento amministrativo non vi è menzione della tipologia e del ruolo degli stessi, nell'art. 34 vengono riportate precise indicazioni: "il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco....promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati".

Anche l'oggetto degli accordi è ben precisato: "Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti". Si tratta quindi di opere pubbliche complesse alla realizzazione delle quali concorrono diverse istituzioni e che possono comportare trasformazioni rilevanti del territorio e variazioni degli strumenti urbanistici in vigore. Il procedimento prevede inoltre un promotore dell'iniziativa (il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco), una istruttoria fondata su una conferenza di servizi e una approvazione con atto formale da parte dello stesso promotore.

L'ottemperanza da parte dei soggetti stipulanti degli impegni assunti attraverso l'accordo, ciascuno per quanto di propria competenza, costituisce l'effetto giuridico dell'accordo di programma. In tal senso, l'art. 34 prevede procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

2.4. Altre tipologie di Accordi.

Oltre agli accordi di programma, il D.lgs 267/2000 prevede altre possibili forme associative tra enti. L'art. 30, ad esempio, introduce lo strumento della Convenzione, che gli enti locali possono stipulare al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, e che devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Gli articoli seguenti del medesimo Decreto legislativo stabiliscono inoltre ulteriori modalità di gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni attraverso la costituzione di Consorzi, Unioni di comuni o altre forme di condivisione⁷.

Esistono poi ulteriori tipologie di accordi regolamentate da specifiche normative.

Un esempio rilevante è rappresentato dalla Legge 23 dicembre 1996, n. 662 "che regola diversi strumenti di programmazione negoziata. In particolare, l'art. 2 comma 203 prevede che gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province

⁷ Cfr, art. da 30-33 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di diverse tipologie di accordi, in particolare:

- a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;
- b) «Intesa istituzionale di programma», come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'articolo 8 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367;
- c) «Accordo di programma quadro», come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati [...].
- d) «Patto territoriale», come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
- e) «Contratto di programma», come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;
- f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi [...]8.

_

⁸ Vedi Legge 23 dicembre 1996, n. 662 recante "Legge 23 dicembre 1996, n. 662, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica".

2.5. Gli accordi di valorizzazione nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Il quadro normativo sopra delineato, comprendente da un lato la normativa generale relativa agli accordi tra pubbliche amministrazioni e tra enti pubblici e soggetti privati, previsti rispettivamente dagli artt. 15 e 11 della Legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, e dall'altro le norme più specifiche inerenti gli accordi di programma (art. 34 T.U.E.L.) e gli strumenti di programmazione negoziata (art. 2 Legge n. 662/1996), costituisce il punto di riferimento degli accordi di valorizzazione introdotti dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, che non fornisce effettivamente indicazioni specifiche sul regime giuridico degli stessi.

Tale tipologia di strumenti, fondati sulla programmazione condivisa e congiunta di strategie volte alla promozione dello sviluppo territoriale, trovano descrizione nella Parte II del Codice relativa alla fruizione e valorizzazione dei beni culturali. In particolare, l'art. 102 del Codice "Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica" ne introduce la definizione, devolvendo la trattazione della procedura all'art. 1129.

L'art. 112, rientrante nei Principi della valorizzazione dei beni culturali, delinea più specificatamente le caratteristiche degli accordi di valorizzazione e ne definisce l'ambito di applicazione. Innanzitutto viene indicato l'ambito soggettivo di tali accordi: lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Vengono poi precisati l'ambito oggettivo, rappresentato da beni culturali pubblici o privati, l'ambito territoriale, che può essere su base regionale o sub-regionale, e le finalità, consistenti nella definizione di strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione e nella elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale. Il comma 8 e il comma 9 specificano infine la possibilità di partecipazione di soggetti privati e l'eventualità di stipulare altri tipi di accordi per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali.

La flessibilità consentita dal Codice dei Beni Culturali, che non fornisce precise indicazioni sui contenuti degli accordi di valorizzazione, ha reso possibile un esteso campo di applicazione di tale tipologia di strumenti: si stipulano ad esempio accordi per definire nuovi modelli di *governance*, accordi volti a delineare modelli gestionali per incrementare la valorizzazione e fruizione dei luoghi della cultura, accordi di lunga durata che prevedono una serie di azioni e impegni delle parti al di là del piano strategico, accordi finalizzati esclusivamente alla predisposizione del piano strategico.

Al di là della loro tipologia, risulta in ogni caso interessante sottolineare l'introduzione della concezione di una programmazione strategica che, se da un lato ha origine in una cultura di tipo manageriale, dall'altro esplicita la visione di una gestione della valorizzazione dei beni culturali che coinvolge le comunità che fruiscono dei beni stessi, chiamate a partecipare a tale gestione a partire dalla definizione di obiettivi comuni.

Si tratta di una modalità di operare che rispecchia una visione più attuale dell'attività della pubblica amministrazione, sempre piò orientata ad esercitare la propria potestà in maniera concertativa piuttosto che autoritativa, proprio grazie alla disponibilità di diversi strumenti funzionali a processi

⁹ Vedi comma 4 art 102 D.lgs 42/2004, Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.

decisionali partecipativi, quali ad esempio gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, gli accordi di programma, gli accordi di valorizzazione e altre forme di concertazione: «L'art. 112 disciplina l'attività consensuale "come modalità di esercizio congiunto delle funzioni degli enti pubblici territoriali" nella specifica funzione della valorizzazione, realizzando "quell'aspirazione alla concertazione che finora si era tradotta in enunciati di principio più che nella predisposizione di strumenti operativi"» ¹⁰.

Oltre che uno strumento per l'individuazione di strategie e obiettivi comuni tra i vari partner, l'accordo di valorizzazione può essere dunque inteso come un metodo di concertazione interistituzionale nell'ambito di quella che viene definita normativa pattizia, una regolamentazione cioè che procede attraverso accordi piuttosto che attuazioni di leggi superiori.

Esso deve essere basato su un solido processo di conoscenza del territorio, attraverso una attenta analisi del contesto e la fondamentale condivisione tra le parti che andranno a sottoscrivere l'accordo stesso. Da tale confronto, che deve essere fondato su una chiara definizione del quadro delle esigenze e dei relativi strumenti attuativi, deriva quindi l'assunzione reciproca degli impegni. Nell'ambito degli obiettivi di efficacia ed efficienza cui l'azione amministrativa deve tendere, l'accordo di valorizzazione, in virtù dei legami che innesca nella sua definizione, è così esso stesso un importante momento di integrazione territoriale¹¹.

-

¹⁰ Cfr. L. Zanetti, Sub art. 112, 444.

¹¹ Molte riflessioni contenute in questo paragrafo sono state trattate nella "Giornata di Studi "Accordi di valorizzazione culturale" organizzata il 26 ottobre 2022 dal Ministero della Cultura.

3. Accordi promossi dagli uffici del Ministero della Cultura in Liguria. Casi studio

Dopo avere sinteticamente delineato i principi fondamentali della materia, si intende procedere con una schedatura puntuale degli accordi stipulati negli ultimi anni, e in particolare nel corso del 2022, dagli Istituti periferici del Ministero della Cultura in Liguria con particolare riferimento al Segretariato regionale e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e per la provincia della Spezia, per estrapolare i termini ricorrenti degli accordi, le specificità dei temi, i risultati ottenibili in termini di razionalizzazione e semplificazione procedurale e di riduzione dei tempi, ecc. con esempi di applicazione virtuosa del sistema di accordi istituzionali. Alcuni accordi sono oggetto di schedatura.

Parole chiave: Buone pratiche, PNRR, Edilizia sanitaria, verde pubblico, botteghe storiche, Manutenzione, Sinergia, Tavoli tecnici, Semplificazione, Rifunzionalizzazione, Ecosostenibilità, Decoro urbano, Tessuto sociale.

3.1 Il ruolo degli uffici periferici del Ministero in materia di cooperazione istituzionale

Con riferimento alla materia della cooperazione istituzionale, si riporta una breve sintesi delle competenze in capo agli istituiti periferici del Ministero, a partire dalla istituzione con D.Lgs. 3/2004 delle Direzioni regionali (poi sostituite dagli attuali Segretariati regionali), articolazioni territoriali, di livello dirigenziale generale, del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici con sede nel capoluogo della rispettiva regione.

Ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 173/2004 «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», le direzioni regionali (...) curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione medesima. Ai sensi degli artt. 101 e seguenti e degli artt.118-119 co.1 del D. Lgs.n. 42/2004, la Direzione Regionale ligure attraverso un apposito Ufficio Cooperazione istituzionale ha istruito convenzioni, protocolli di intesa e accordi compresi gli accordi di fruizione e valorizzazione degli istituti e dei luoghi di cultura. Principali attività:

- instaurare rapporti con soggetti istituzionali e privati (fondazioni, associazioni, ecc.) per produrre sinergie istituzionali;
- elaborare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa anche con il supporto dei Servizi interessati, nel quadro delle sinergie fra Pubbliche Amministrazioni;
- svolgere attività di coordinamento dell'attività degli Uffici periferici del Ministero in Liguria,
 esaminare le proposte di protocolli di intesa, accordi e convenzioni; svolgere un'attività di verifica preventiva alla firma del Direttore Regionale;
- coordinare gli accordi, istruiti dai vari uffici interni, con le Università, le istituzioni culturali e di ricerca, la Regione, gli Enti locali, per promuovere studi, ricerche ed iniziative culturali,

- nonché per promuovere la formazione in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, del patrimonio culturale e della qualità architettonica e urbanistica;
- svolgere il coordinamento delle intese istituzionali compresa l'attività di pubblicazione sul sito web della Direzione Regionale ed effettuare il monitoraggio delle attività derivanti dagli accordi.

Attualmente presso il Segretariato Regionale della Liguria è istituita una apposita Unità Operativa denominata "Cooperazione Istituzionale" la quale, in virtù di quanto disposto dall'art. 40, c. 1, D.P.C.M. n. 169/2019, istruisce gli accordi da stipulare ex art. 15, L. n. 241/1990, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali. L'elenco dei procedimenti ricomprende la predisposizione e il contributo alla stipula di atti concertativi, convenzioni, protocolli di intesa compresi accordi ex art. 15, L. n. 241/1990 in virtù della funzione di cooperazione istituzionale per i rapporti con Regione, Enti Locali e le altre istituzioni presenti nel territorio regionale¹².

Analogamente, presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, tra gli uffici di diretta collaborazione del soprintendente è stato istituito l'ufficio che si occupa di "Cooperazione istituzionale", che ha come oggetto privilegiato i procedimenti relativi agli atti concertativi, convenzioni, protocolli di intesa e accordi ex art. 15, L. n. 241/1990, in virtù della funzione di cooperazione istituzionale per i rapporti con Regione, Enti Locali e le altre istituzioni presenti nel territorio regionale.

A livello normativo, in particolare, lo stesso d.lgs. 42 all'art. 24, "Interventi su beni pubblici", dispone che "per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato". Da tale assunto derivano varie ipotesi di accordi istituzionali finalizzati alla semplificazione delle procedure autorizzative.

_

¹² DPCM 169/2019, art. 40 c. 1 riporta: "I Segretariati regionali del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, uffici di livello dirigenziale non generale, assicurano, nel rispetto della specificità tecnica degli istituti e nel quadro delle linee di indirizzo inerenti alla tutela emanate per i settori di competenza dalle direzioni generali centrali, il coordinamento dell'attività delle strutture periferiche del Ministero presenti nel territorio regionale. I Segretariati regionali curano i rapporti del Ministero e delle strutture periferiche con le Regioni, gli enti locali e le altre istituzioni presenti nella regione. Essi altresì stipulano accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, con specifico riguardo alle materie che coinvolgono competenze proprie delle autonomie territoriali".

3.2. La schedatura degli accordi istituzionali

Gli accordi promossi dagli uffici periferici del Ministero rispondono a svariate esigenze, finalizzate anche alla semplificazione dei rapporti tra istituzioni nel rispetto delle disposizioni normative del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* con particolare riguardo alle funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale e di cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

Per meglio delineare struttura, elementi ricorrenti, caratteristiche principali e obiettivi si è proceduto alla schedatura di un numero rappresentativo di accordi istituzionali sottoscritti nel corso del 2022 dal Segretariato Regionale della Liguria e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città di Genova e la provincia di La Spezia, al fine di evidenziare elementi positivi ed elementi di criticità.

La schedatura è stata strutturata nei seguenti campi: Tipologia di accordo, Titolo accordo, Sottoscrittori, Data sottoscrizione, Motivazioni dell'accordo, Obiettivo, Impegni delle parti, Oneri derivanti dall'accordo, Azioni previste, Temi prevalenti, Durata.

Uno dei risultati che la schedatura si propone di ottenere riguarda la possibilità di un esame sistematico delle esigenze ricorrenti, degli obiettivi prevalenti e delle modalità poste in essere per il loro raggiungimento: un esame obiettivo dei punti di forza e dei punti di debolezza nella struttura degli accordi potrebbe anche fornire un quadro obiettivo e più consapevole delle reali esigenze organizzative e delle necessità principali che la complessità e la delicatezza del contesto che stiamo vivendo richiedono, a causa anche della non ancora esaurita emergenza sanitaria, della guerra in corso, della crisi energetica e dell'inflazione.

Un ulteriore risultato che la schedatura si prefigge di ottenere, sul piano prettamente operativo, riguarda la possibilità di promuovere per il futuro testi di accordo con nuove formule assimilabili a modelli di riferimento per le parti ricorrenti. La lettura dei risultati della schedatura potrà infatti portare nel concreto anche a una rielaborazione di quelle parti dei testi degli accordi per i quali permangono elementi di indeterminatezza o variabilità non motivata, facilitando e velocizzando la strutturazione di nuovi testi, privilegiando i contenuti specifici di ognuno di essi in funzione degli obiettivi da raggiungere.

3.2.1 Protocollo d'intesa per la conservazione e la valorizzazione di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio del comune di Chiavari tra Segretariato Regionale per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, Comune di Chiavari, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, ASCOM, Confcommercio Delegazione di Chiavari, Associazione Artigiani della Provincia di Genova.

Tipologia di accordo

Protocollo d'Intesa

Titolo accordo

Protocollo d'Intesa per la conservazione e la valorizzazione di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio del comune di Chiavari

Sottoscrittori

Segretariato Regionale del MiC per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, Comune di Chiavari, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, ASCOM, Confcommercio Delegazione di Chiavari, Associazione Artigiani della Provincia di Genova

Data sottoscrizione

6 aprile 2022

Motivazioni dell'accordo

- necessità di conservare le botteghe storiche e i locali di tradizione quale patrimonio di grande prestigio perché l'antica arte e i vecchi mestieri non si perdano, poiché essi rappresentano, con i loro arredi e le loro storie, una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale della città e un capitale sociale di relazioni umane, custodia di tradizioni e presidio del territorio;
- esigenza di operare una selezione accurata e stringente degli esercizi commerciali al fine di attuare una concreta ed efficace politica di valorizzazione del patrimonio storico.

Obiettivo

Il Protocollo è finalizzato all'individuazione, conservazione e valorizzazione delle botteghe storiche, dei locali di tradizione e degli esercizi di pregio del Comune di Chiavari.

Impegni delle parti

Le Parti si impegnano a partecipare ad una commissione con il compito di stabilire l'elenco degli esercizi con caratteristiche di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio.

Le Parti si impegnano altresì a partecipare a un "tavolo tecnico" con il compito di verificare, attraverso periodici incontri e sopralluoghi, la rispondenza degli elementi qualificanti ai fini del riconoscimento rispettivamente di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio.

Oneri derivanti dall'accordo

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Temi prevalenti

Una prassi di salvaguardia del patrimonio vivente. Le botteghe storiche. I Protocolli d'Intesa coinvolgono gli uffici liguri del MiC, il Comune di Genova, il Comune di Chiavari, la Camera di Commercio di Genova e le associazioni di categoria e sono finalizzati all'individuazione, alla salvaguardia e alla valorizzazione degli esercizi commerciali storici cittadini. Nel 2021 gli Uffici periferici del MiC liguri hanno già sottoscritto un accordo con il Comune di Genova per la salvaguardia e la valorizzazione degli esercizi commerciali storici cittadini.



Botteghe storiche di Genova: interni dell'Antica Confetteria Pietro Romanengo fu Stefano fondata nel 1780.

Durata

Validità di 5 (cinque) anni a far data dalla sottoscrizione, potrà essere rinnovato per uguale durata, sussistendone il pubblico interesse.

3.2.2 Accordo di valorizzazione per la realizzazione del "Museo della storia della città di Genova – Genoa City Museum" ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Tipologia di accordo

Accordo di valorizzazione ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del d.lgs 42/2004

Titolo accordo

Accordo di valorizzazione per la realizzazione del "Museo della storia della città di Genova – Genoa City Museum" ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del d.lgs 42/2004

Sottoscrittori

Segretariato Regionale del MiC per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, Regione Liguria, Comune di Genova, Compagnia di San Paolo.

Data sottoscrizione

26 luglio 2022

Motivazioni dell'accordo

- necessità di una approfondita revisione del Progetto Definitivo e del Progetto Esecutivo, così come concepiti e dettagliati, sia per quanto attiene alle forme espositive previste, sia per quanto attiene ai contenuti del percorso scientifico;
- tale revisione è resa necessaria e opportuna dai ritrovamenti effettuati;
- la prevista realizzazione del Museo e i recenti ritrovamenti archeologici rappresentano un sostanziale mutamento e miglioramento del contesto di intervento museale, che presuppone e rende possibile il possibile coinvolgimento di ulteriori *stakeholders* nel progetto.

Obiettivo

Con l' Accordo di valorizzazione il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo definiscono le finalità, le linee strategiche, gli obiettivi e le modalità di organizzazione del polo scientifico, documentario e divulgativo dedicato ad illustrare la storia della città di Genova, a denominarsi "Museo della Città di Genova – Genoa City Museum", da istituire negli spazi del complesso storico e architettonico della Loggia di Banchi e sue adiacenze, e di elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.

Impegni delle parti

Le Parti si impegnano a costituire un "tavolo tecnico", formato da funzionari, tecnici, storici, storici dell'arte, archeologi, ai quali demandare la definizione delle linee di indirizzo per la revisione del progetto architettonico e museografico, la selezione delle opere e dei reperti destinati ad illustrare il percorso espositivo ed espositivo del "Museo della Storia della Città di Genova – Genoa City Museum", la promozione di appositi percorsi turistico-culturali integrati, la definizione di appositi percorsi culturali che, a partire dalla Loggia di Banchi, quale "epicentro" della città, permettano la conoscenza dei musei statali, civici e privati, del complesso palaziale dei "Rolli", delle chiese e dei monumenti della città, la formulazione di proposte per l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione.

Oneri derivanti dall'accordo

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte

Temi prevalenti

Il Museo della Città di Genova. L'oggetto dell'Accordo riguarda l'istituzione di un museo multimediale della città di grande attrazione turistica, per riscoprire la storia di Genova e i grandi personaggi che qui sono nati, hanno abitato o vissuto. La sede della nuova struttura, è stata individuata nella "Loggia di Banchi", detta anche "della Mercanzia", edificio di importante valore storico e culturale sito nel centro storico della città.





Il cantiere della Loggia durante le operazioni di scavo e restauro condotte dalla Soprintendenza grazie a finanziamenti straordinari MIC (le strade, i magazzini mercantili e la bottega dell'orefice)

A destra la loggia di Banchi, nel cuore medievale della città.

Durata

Validità di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di pari durata previo accordo scritto tra le parti firmatarie.

3.2.3 Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e l'Università degli studi di Genova per attività che richiedono la qualifica di restauratore

Tipologia di accordo

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990

Titolo accordo

Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e l'Università degli studi di Genova per attività che richiedono la qualifica di restauratore

Sottoscrittori

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e Università di Genova

Data sottoscrizione

16 settembre 2022

Motivazioni dell'accordo

L'accordo nasce dall'esigenza dell'Università di ricorrere ad un organismo pubblico dotato di specifica competenza sullo stato di conservazione del patrimonio, attività di studio, sulla prevenzione, manutenzione e restauro dei beni al fine di redigere in qualità di Stazione Appaltante, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati in custodia, un documento sullo stato di conservazione del singolo bene (art. 3 DM 154/2017), denominato "scheda tecnica" ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento. È stato possibile soddisfare tale esigenza in quanto, presso la sede della Soprintendenza di Genova, è attivo un Laboratorio di restauro, impegnato, tra le altre attività, per l'aggiornamento delle tecniche d'intervento e per l'effettuazione di indagini sulle materie costitutive, che interviene direttamente anche in alcuni cantieri ricadenti nel territorio di competenza, intrecciandosi con le ricerche scientifiche e le missioni di controllo sui beni monumentali del territorio, anche in collaborazione con altri enti pubblici.

Obiettivo

L'accordo è finalizzato al consolidamento della collaborazione tra le parti, che in data 27/11/2018 avevano già sottoscritto un accordo avente per oggetto "Interventi conservativi beni culturali in consegna all'Università di Genova", al fine di fornire, ciascuno per quanto di sua competenza, il proprio contributo scientifico e culturale per lo studio, la conservazione, la manutenzione ed il restauro del patrimonio culturale di proprietà dell'Università degli Studi di Genova.

Impegni delle parti

La Soprintendenza si impegna a individuare il referente unico per l'attuazione e il coordinamento delle attività ricomprendenti: scheda tecnica, indagini e ricerche propedeutiche al progetto di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione operativa, collaudo.

L'Università si impegna a individuare il referente unico per l'attuazione e il coordinamento delle attività ricomprendenti: assicurare la copertura delle spese, i materiali e le attrezzature per le operazioni di manutenzione e restauro da parte del Laboratorio della Soprintendenza; garantire condizioni di sicurezza al personale della Soprintendenza.

Oneri derivanti dall'accordo

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte e nessun onere per la Soprintendenza

Temi prevalenti

Il restauro del patrimonio culturale di proprietà dell'Università degli Studi di Genova. Nello specifico la collaborazione tra i sottoscrittori ha per oggetto lo svolgimento di attività tecniche di restauratore ai sensi degli art. 16, 17, 18, 21, 22 e 24 del D.M. n. 154 del 22 agosto 2017 (Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42) su beni culturali che verranno di volta in volta concordati, di proprietà dell'Università degli studi di Genova da parte del laboratorio di restauro della Soprintendenza.



Università degli Studi di Genova, via Balbi 5, Aula Magna

Durata

Durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente, salvo disdetta comunicata mediante P.E.C. tre mesi prima della scadenza. Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le Parti e formalizzate con comunicazione in forma scritta.

3.2.4 Protocollo d'intesa per "il recupero e la riqualificazione dell'acquedotto storico" tra Segretariato regionale del MiC per la Liguria, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Comune di Genova

Tipologia di accordo

Protocollo d'intesa

Titolo accordo

Protocollo d'intesa per "il recupero e la riqualificazione dell'acquedotto storico" tra Segretariato Regionale del MiC per la Liguria, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Comune di Genova

Sottoscrittori

Segretariato regionale del MiC per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Comune di Genova

Data sottoscrizione

26 ottobre 2022

Motivazioni dell'accordo

- Interesse del Comune di Genova, in continuità con le azioni già intraprese, a perseguire una politica di valorizzazione e riqualificazione del percorso dell'Acquedotto Storico, ai fini della salvaguardia di una grande opera che riassume i valori artistici, storici ed architettonici della città di Genova;
- Opportunità di coordinamento tra tutti gli Enti coinvolti al fine di concordare e promuovere le azioni necessarie al restauro, alla fruizione e alla valorizzazione del percorso storico, avvalendosi dell'operato congiunto degli Uffici degli Enti firmatari, nell'ottica di un metodo di lavoro intersettoriale.

Obiettivo

Finalità principali del Protocollo sono il restauro, il risanamento conservativo, la riqualificazione e la valorizzazione dell'Acquedotto Storico volti al riuso del bene come percorso storiconaturalistico e turistico ricreativo.

Impegni delle parti

- Le parti si impegnano per definire un programma finalizzato a condividere ogni iniziativa al fine di rendere efficace ogni azione;
- Le parti convengono di costituire un "Tavolo di Coordinamento" quale organo di indirizzo, promozione e monitoraggio, composto da un rappresentante per ogni firmatario;
- Il Tavolo di Coordinamento si avvarrà di appositi "Tavoli Tecnici Operativi", sulla base delle rispettive competenze, per l'esame di particolari aspetti di carattere scientifico, tecnico, operativo e organizzativo e/o per l'attuazione di specifici progetti;
- Il Tavolo di Coordinamento potrà definire il coinvolgimento di Soggetti diversi tramite accordi mirati per progetti specifici.

Oneri derivanti dall'accordo

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte

Temi prevalenti

Conoscenza, manutenzione e restauro, tutela e valorizzazione, fruizione e comunicazione sono i quattro ambiti di intervento individuati congiuntamente dai firmatari attraverso i quali condividere e coordinare le azioni tecniche e le attività operative necessarie per la conservazione e valorizzazione dei manufatti dell'Acquedotto Storico.



Lo storico acquedotto di Genova nella val Bisagno, oggetto dell'accordo di recupero e riqualificazione.

Durata

Durata di 3 anni a far data dalla sottoscrizione e può essere rinnovato apportando eventuali integrazioni e/o modifiche, in forma scritta e approvata dalla Parti.

3.2.5 Accordo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 42/2004 nell'ambito delle opere di edilizia sanitaria finanziata dal PNRR

Tipologia di accordo

Accordo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 42/2004

Titolo accordo

Accordo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 42/2004 nell'ambito delle opere di edilizia sanitaria finanziata dal PNRR

Sottoscrittori

Regione Liguria, Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona

Data sottoscrizione

23 novembre 2022

Motivazioni dell'accordo

- -necessità di procedere all'attuazione di investimenti di edilizia sanitaria di competenza di Regione Liguria sulla base della programmazione elaborata dalla Struttura di missione istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. D.G.R. n. 169/2022 "PNRR Missione 6 PROGRAMMA INTERVENTI M6C1 1.1 Case della Comunità M6C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali M6C1 1.3 Ospedali della Comunità M6C2 1.1 Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero M6C2 1.2 Antisismica"; -necessità di definire le regole comuni da applicare da parte delle stazioni appaltanti nelle procedure relative alle diverse fasi del procedimento contrattuale al fine di armonizzare le modalità di gestione dei diversi contratti e le tempistiche di dette procedure con quelle di rendicontazione della spesa, relativamente ai suddetti investimenti;
- -opportunità di costituire una task force in capo a Regione Liguria che curi le procedure maggiormente complesse ovvero quelle per il cui espletamento l'Azienda o l'ente interessato non disponga delle risorse professionali necessarie;
- -opportunità di istituire, per le predette finalità, apposita Cabina di regia per le procedure relative agli investimenti in sanità, composta dal DG della Direzione centrale Organizzazione, con funzioni di coordinamento, dal Dirigente responsabile del Settore SUAR (Stazione Appaltante Unica Regionale), dal Dirigente responsabile del Settore Investimenti, dall'Amministratore Unico di IRE S.p.A. e dal Dirigente di Liguria Digitale S.p.a. preposto alla funzione di centrale di committenza.

Obiettivo

L'Accordo è volto a disciplinare i rapporti amministrativi intercorrenti tra le Parti, le quali si impegnano ad operare nel perseguimento degli obiettivi dello stesso, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

Impegni delle parti

- Le Parti si impegnano a monitorare i diversi livelli progettuali degli interventi oggetto dell'accordo ai fini del rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR;

- Le Parti si impegnano anche con la collaborazione dei progettisti incaricati, per fornire indicazioni sullo sviluppo dei progetti e sui corretti iter autorizzativi in vista della fase di verifica e validazione ex art. 26 D.lgs. 50/2016;
- Le Soprintendenze si impegnano a fornire supporto a Regione e progettisti incaricati per il rilascio dei titoli autorizzativi nel minor tempo possibile, non oltre i termini previsti dal D.lgs. n. 42/2004.

Oneri derivanti dall'accordo

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte

Temi prevalenti

Edilizia sanitaria. Nell'ambito dell'Accordo ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 42/2004, fra le opere di edilizia sanitaria finanziata dal PNRR rientrano gli interventi di riqualificazione Ex Ospedale Psichiatrico di Quarto sito in Genova per realizzare un centro di servizi pubblici che sia la testimonianza viva delle attività che si sono svolte in questo luogo valorizzandone gli aspetti architettonici di pregio e le caratteristiche ambientali.



Vista aerea del sito con indicazione del fabbricato Casa della Salute – P.S.S. Quarto

Durata

Durata sino al collaudo di tutti gli interventi oggetto dell'Accordo stesso.

3.2.6 Protocollo d'Intesa per l'attuazione degli interventi su beni immobili finanziati con fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) firmato da comune di Genova, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile Comando Vigili del Fuoco di Genova, regione Liguria, ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Tipologia di accordo

Protocollo d'Intesa

Titolo accordo

Protocollo d'Intesa per l'attuazione degli interventi su beni immobili finanziati con fondi Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC)"

Sottoscrittori

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Ministero dell'Interno Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile Comando Vigili del Fuoco di Genova, regione Liguria, ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

Data sottoscrizione

5 dicembre 2022

Motivazioni dell'accordo

- -straordinario impegno richiesto alle Parti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), nel rispetto dei tempi imposti dagli stessi e a valere sui quali il Comune di Genova ha in previsione interventi sul territorio per circa 300 milioni di euro;
- -particolare complessità delle attività di progettazione e di attuazione degli interventi interessanti beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio, nel rispetto delle normative in materia ambientale, di sicurezza e prevenzione incendi;
- -necessità di mettere in campo nuove misure in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dell'utilizzo delle risorse in capo alle Parti.

Obiettivo

Il Protocollo di Intesa è finalizzato a individuare nuove sinergie e modalità di comunicazione tra le Parti, ciascuna coinvolta per quanto di competenza nei processi amministrativi, al fine di perseguire, nel rispetto dei tempi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), interventi di qualità, che soddisfino i bisogni della collettività, attraverso progettazioni rispettose delle normative di settore e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Impegni delle parti


- -Le Parti si impegnano perciò a costituire e disciplinare un "tavolo tecnico" per la condivisione dei progetti da attuarsi nell'ambito del PNRR e del PNC, al fine di semplificare e velocizzare il processo di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, sia di agevolare l'esecuzione degli interventi, condividendo costantemente informazioni e scelte progettuali ed operative;
- Le Parti si impegnano altresì a condividere, ciascuno per le proprie competenze e finalità, banche dati, dati quantitativi e qualitativi, progettualità e quanto possa essere utile e proficuo alla redazione dei documenti finali ed intermedi quale supporto conoscitivo analitico o interpretativo per conseguire le finalità del protocollo.

Oneri derivanti dall'accordo

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte

Temi prevalenti

Il centro storico di Genova. In occasione dei tavoli tecnici programmati nell'ambito del *Protocollo* d'intesa per l'attuazione degli interventi su beni immobili finanziati con fondi del PNRR e PNC (piano nazionale per gli investimenti complementari) con il comune di Genova è ricompreso il progetto di riqualificazione del giardino dell'Acquasola nel centro della città.



Il patrimonio diffuso. Molti degli interventi oggetto dell'accordo sono inseriti nel "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" (PINQuA) finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio dell'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City). Tra gli edifici oggetto di interventi programmati all'interno del PNRR, nell'ambito delle proposte finanziate dal PINQuA, oltre alla sistemazione e alla riqualificazione di specifiche aree del Centro Storico, rientra anche il restauro di Palazzo Serra Rebuffo, di proprietà dell'Università degli Studi di Genova, con cui è stato siglato uno specifico protocollo d'intesa per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.



Palazzo Serra Rebuffo. Piazza Santa Sabina 2, Genova

La cultura rigenera le periferie. Tra i progetti selezionati, una serie di interventi sul tessuto urbano di Sampierdarena dove, attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale di pregio in stato di abbandono, l'insediamento di nuove funzioni pubbliche e il potenziamento delle infrastrutture si intende perseguire una rigenerazione territoriale e sociale.



Durata

Validità di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e comunque non oltre i termini di conclusione degli interventi in relazione ai finanziamenti di cui al PNRR e PNC.

3.2.7 Protocollo d'Intesa per la Semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano in ambiti dichiarati di interesse ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Tipologia di accordo

Protocollo d'Intesa ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 42/2004

Titolo accordo

Protocollo d'Intesa per la Semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano in ambiti dichiarati di interesse ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio

Sottoscrittori

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Comune di Genova

Data sottoscrizione

15 dicembre 2022

Motivazioni dell'accordo

- -la Soprintendenza svolge attività di tutela nel territorio attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio, sia di proprietà dello Stato, di enti pubblici o di altri soggetti, predispone e realizza coordinate attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni includendo la salvaguardia il verde;
- il verde urbano ed extraurbano, di proprietà del Comune, risulta spesso inserito in contesti (ville, parchi, giardini, viali ecc.) dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e che, in molti casi, si tratta di beni di straordinaria valenza culturale;
- la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano ed extraurbano prevede anche interventi che impongono autorizzazione ex art. 21 del Codice;
- stante lo stato di conservazione degli esemplari arborei presenti sul territorio comunale (condizionato dall'età, dallo stato fitosanitario, dalle interferenze con le infrastrutture viarie, dalle condizioni climatiche), il Comune deve intervenire anche tramite lo strumento della somma urgenza al fine di eliminare il rischio per l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose.

Obiettivo

Stabilire procedure semplificate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli interventi di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano inserito in ambiti dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e relativi a beni di proprietà o in uso al Comune. Tali interventi devono essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, fermo restando la piena assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti e il rispetto delle procedure descritte nell'accordo.

Impegni delle parti

- Le Parti si impegnano a partecipare al tavolo tecnico che si riunirà di norma con cadenza bimestrale fatte salve particolari situazioni di necessità;
- Le Parti si impegnano a rispettare le procedure previste nell'accordo per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde e per gli interventi di somma urgenza

Oneri derivanti dall'accordo

Non è previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte

Temi

Un approccio condiviso per la tutela e la valorizzazione del verde storico e monumentale. Il protocollo d'intesa sottoscritto con l'Ufficio Verde Pubblico del Comune di Genova è finalizzato alla semplificazione in caso di autorizzazioni all'esecuzione di interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano dichiarato di interesse.



Parchi e verde urbano ed extraurbano inseriti in ambiti dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del d.lgs. 42/2004 di proprietà o in uso al Comune di Genova. Gli interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano sono oggetto dell'accordo.

Durata

Durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno della data di sottoscrizione, tacitamente rinnovabile per egual periodo per tre volte.

4. Promozione e comunicazione degli accordi istituzionali

L'impegno della pubblica amministrazione nel campo degli accordi istituzionali necessita di adeguate forme di comunicazione e disseminazione. Gli uffici del Ministero si impegnano anche in questo ambito per far conoscere le potenzialità delle forme di condivisione e dei vantaggi reciproci derivanti dalla sottoscrizione di accordi istituzionali. Nel capitolo vengono individuate le principali modalità e occasioni di comunicazione e di diffusione delle buone pratiche connesse al perfezionamento di accordi istituzionali.

Parole chiave: Informazione, comunicazione, promozione, trasparenza, conferenze stampa, web, comunicati stampa, interviste

4.1 Informare, comunicare, promuovere

La legge n.150/2000, "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni", rappresenta un passaggio fondamentale per la comunicazione nella PA in quanto disciplina le "attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni" come attività finalizzata all'attuazione dei principi di trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa. In particolare, il comma 4 della legge n. 150 delinea le attività di comunicazione e le attività di informazione.

La comunicazione si distingue in comunicazione interna, rivolta al pubblico interno all'ente, e comunicazione esterna. La comunicazione esterna è rivolta ai cittadini, ad altre amministrazioni o enti, imprese o associazioni, contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio e costituisce un canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del cliente/utente, tale da consentire all'organizzazione di adeguare di volta in volta il servizio offerto.

L'attività di informazione è l'attività rivolta ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso la stampa, gli audiovisivi e gli strumenti telematici e contribuisce a una diffusione omogenea e coerente dell'immagine aziendale, attraverso la divulgazione della propria attività, dei propri servizi, delle proprie policy.

La comunicazione interna¹³ è un processo complesso, viene utilizzata per la diffusione di informazioni, comunicati, dati prodotti all'interno di un'organizzazione, ed è destinata al pubblico interno, dipendente e collaboratori.

Elaborata nell'ambito del quadro generale della comunicazione adottata all'interno dell'ente, la comunicazione interna si pone come complementare e funzionale alla comunicazione esterna, dalla quale si distingue perché rappresenta il veicolo principale per condividere qualsiasi tipo di

¹³ http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-interna/index.html (ultimo accesso 05.01.2023)

messaggio, sia informativo sia funzionale, da parte dei soggetti interni all'amministrazione. La circolazione del flusso di informazioni è convogliata in una rete strutturata di canali di divulgazione, in modo che sia facilmente fruibile e riconoscibile, sia per essere consultata sia per essere alimentata.

Solitamente, la gestione della comunicazione interna è affidata ad un servizio specifico, nel caso degli enti pubblici più grandi, oppure gestito da un solo ufficio, spesso lo stesso URP. Negli uffici periferici del Ministero, di frequente si tratta di un ufficio strutturato con personale non dedicato in modo esclusivo.

Le direttrici che seguono i messaggi sono individuabili abbastanza facilmente, tanto da poterli isolare in tre gruppi: *top-down, bottom-up* e "a rete". Le tre principali modalità sono accomunate dal fatto di essere bi-direzionali. I flussi delle informazioni possono essere originati dall'alto e rivolti agli altri strati dell'organizzazione, modalità denominata *top-down*, oppure seguire il percorso contrario, partire dalla base dell'organizzazione per raggiungere gli altri livelli dell'ente, chiamata *bottom-up*. Queste direttrici sono molto diffuse nelle tipologie organizzative di tipo tradizionale, ma sono poco adatte per organizzazioni meno gerarchizzate. Per quest'ultimo tipo di organizzazioni si parla di informazione "a rete", una tipologia di informazione diffusa che segue i centri nevralgici dell'organizzazione senza distinguere una direzione prevalente. In materia di cooperazione istituzionale negli uffici periferici liguri del Ministero la comunicazione avviene secondo le tre modalità: in molti casi la costruzione e la promozione di accordi deriva dal diretto contatto sul territorio con le esigenze espresse da soggetti esterni che trovano nell'istituzione un interlocutore attento e consapevole della opportunità della condivisione, tramite accordi istituzionali, di temi comuni.

Costruire un sistema di comunicazione interna efficace e capillare è un aspetto importante per un'organizzazione e può contribuire a rispondere alla soddisfazione di diverse esigenze.

Innanzitutto, condividere il maggior numero di informazioni e dati permette all'ente di raggiungere livelli di efficienza ed efficacia molto alti, con l'effetto positivo di raggiungere gli obiettivi prefissati in modo meno dispendioso. Indirettamente, essere al corrente delle attività intraprese dall'ente, anche solo a livello superficiale, aumenta il senso di appartenenza all'azienda, con un effetto positivo sul clima interno ed il benessere organizzativo. Un'organizzazione che dialoga con il proprio personale trasmette un senso di attenzione ed importanza nei confronti del capitale umano. Grazie ad un buon sistema di comunicazione interna si può arrivare a rafforzare il senso di appartenenza e partecipazione all'amministrazione che può essere veicolato per la diffusione e promozione della vision dell'ente. Il circuito di comunicazione interna si presta quindi ad usi diversi, i quali si concretizzano in effetti benefici sui risultati e sull'ambiente interno dell'ente.

L'efficacia della comunicazione interna è strettamente legata alla qualità dei messaggi diffusi. È sempre importante una programmazione efficace e un coordinamento delle informazioni diffuse e

dei canali da utilizzare. Questo non esclude che lo stesso messaggio sia proposto su più mezzi di informazione, azione spesso necessaria, attraverso una pianificazione della comunicazione ponderata e strutturata.

La diffusione dei supporti tecnologici, con particolare riferimento alle tecnologie informatiche, ha aumentato le potenzialità offerte dalla comunicazione interna. In termini di capillarità di diffusione del messaggio e di velocità di diffusione non c'è nulla che possa competere con una rete *intranet* che, nel Ministero della Cultura è conosciuta come rpv (rete privata virtuale). Questa opportunità è strettamente legata al fatto che ogni lavoratore e collaboratore sia dotato di una postazione computer. Lo strumento tradizionalmente legato al supporto cartaceo come l'*house organ*¹⁴, è stato quasi completamente soppiantato dalla riconversione al supporto digitale, in linea anche con gli obiettivi della transizione digitale.

La comunicazione esterna¹⁵ è uno degli aspetti che connotano la comunicazione organizzativa e viene di consueto utilizzata per dialogare direttamente con cittadini e utenti e, in generale, con tutti gli interlocutori esterni all'ente o più genericamente si rivolge all'utenza potenziale attraverso azioni di comunicazione di massa.

La comunicazione esterna rivolta all'utenza, alle altre amministrazioni o enti, imprese o associazioni, contribuisce a costruire la percezione della qualità del servizio e costituisce un canale permanente di ascolto e verifica del livello di soddisfazione del cliente/utente, tale da consentire all'amministrazione di adeguare di volta in volta il servizio offerto. In tal senso è possibile individuare almeno due diverse modalità di comunicazione esterna, che si differenziano in base all'obiettivo: quando l'intento dell'Amministrazione è quello di comunicare o rendere un servizio dedicato a target specifici di utenti, la comunicazione esterna sarà diretta a una determinata tipologia di utenza, pertanto gli strumenti utilizzati dovranno consentire una personalizzazione del messaggio, ovvero una specificità rispetto al target cui sono destinati. Se l'obiettivo comunicativo è finalizzato a un'azione di sensibilizzazione o informazione di massa, è opportuno servirsi di strumenti che consentano una larga diffusione del messaggio, utilizzando, laddove possibile, modalità specifiche della comunicazione agli organi d'informazione¹⁶.

Obiettivi della comunicazione esterna

- far conoscere l'Amministrazione, i servizi e i progetti dell'ente;
- facilitare l'accesso ai servizi e agli atti dell'Amministrazione;
- conoscere e rilevare i bisogni dell'utenza;

¹⁴ L'house organ è una pubblicazione aziendale realizzata per aggiornare il personale interno all'organizzazione circa le attività e gli obiettivi a medio termine da raggiungere http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/strumenti-di-comunicazione/house-organ/index.html (ultimo accesso 07.01.2023)

¹⁵ <u>http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-esterna/index.html</u> (ultimo accesso 05.01.2023)

¹⁶ http://qualitapa.gov.it/sitoarcheologico/relazioni-con-i-cittadini/comunicare-e-informare/comunicazione-esterna/index.html (ultimo accesso 05.01.2023)

- migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi;
- favorire i processi di sviluppo sociale, economico e culturale;
- accelerare la modernizzazione di apparati e servizi;
- svolgere azioni di sensibilizzazione e policy making.

SCRITTI	PARLATI	VISIVI	TECNOLOGICI	EVENTI
lettere	lezioni	foto	<u>telefono</u>	mostre
opuscoli	conferenze	tv	posta elettronica	fiere
newsletter	focus group	cataloghi	internet	manifestazioni
questionari	<u>conferenze</u> <u>stampa</u>			avvenimenti speciali
<u>interviste</u>	interviste			
manuali				
comunicati stampa				
cataloghi				

L'obiettivo principale della comunicazione rivolta ai media è quello di assicurare una diffusione omogenea e coerente dell'immagine della PA, attraverso la divulgazione della propria attività, dei propri servizi, delle proprie *policy*, delle normative e cultura di riferimento, per garantire trasparenza e visibilità. La comunicazione ai mezzi di informazione di massa svolge anche funzione promozionale diffondendo ad un pubblico più ampio possibile informazioni e notizie, al fine di promuovere l'immagine dell'organizzazione.

I principali strumenti di comunicazione mediante mezzi d'informazione di massa

SCRITTI	PARLATI	TECNOLOGICI
lettera	conferenza stampa	<u>internet</u>
comunicati stampa	<u>interviste</u>	posta elettronica
<u>articolo</u>		

Anche rispetto a questa forma di comunicazione, assume oggi sempre maggiore importanza lo strumento telematico e con esso la capacità di utilizzare contemporaneamente forme differenziate

di linguaggio per raggiungere obiettivi differenziati: a questo proposito è auspicabile per le organizzazioni poter integrare il personale addetto all'Ufficio Stampa, la struttura *ad hoc* che si occupa dei rapporti con la stampa, con competenze specializzate nella redazione di testi web. La progressiva consapevolezza dell'importanza di questo tipo di comunicazione per gli enti e le organizzazioni promuove in molti casi la costituzione di un vero e proprio Ufficio Stampa. Questa esigenza è particolarmente sentita dagli uffici periferici del Ministero in Liguria, tuttavia la carenza di personale specializzato rende difficile attuare una comunicazione tempestiva e una capillare diffusione delle attività svolte dagli Uffici.

4.2 Strumenti di informazione, comunicazione e promozione degli accordi istituzionali

Da anni gli istituti periferici del Ministero in Liguria, in particolare modo il Segretariato regionale e le Soprintendenze di settore, sono impegnati ad instaurare e mantenere vive le collaborazioni con le Istituzioni, territoriali e nazionali, per attivare proficue sinergie di utilità sociale e di pubblico interesse. In quest'ottica si evidenzia la volontà di proseguire e consolidare, sul piano istituzionale, i rapporti improntati alla massima collaborazione a beneficio della collettività.

A tal fine gli Uffici sono impegnati a sperimentare forme di comunicazione esterna e interna in grado di promuovere e valorizzare il lavoro svolto anche in termini di promozione delle attività in materia di cooperazione istituzionale.

Sotto il profilo degli adempimenti imposti dalla trasparenza amministrativa, il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e le sue successive modificazioni hanno ordinato, come noto, la normativa esistente con una disciplina unitaria della trasparenza finalizzata a favorire forme diffuse di controllo sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le pubbliche amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi.

Con riferimento alla cooperazione istituzionale, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni sono tenute a pubblicare, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente» da aggiornare ogni sei mesi, gli elenchi dei provvedimenti finali adottati dagli organi di indirizzo e dai dirigenti, tra i quali gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ai sensi degli artt. 11 e 15 della legge 241/90.

Nello specifico, tra gli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 23, co. 1 lett. d), del d.lgs. 33/2013, rientrano gli accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti, i protocolli d'intesa e le convenzioni, a prescindere che contengano o meno la previsione dell'eventuale corresponsione di una somma di denaro. Tutti gli accordi vengono pubblicati tempestivamente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di ogni Ufficio.

Comunicati stampa, conferenze stampa, interviste costituiscono importanti strumenti di comunicazione e promozione dell'attività in materia di cooperazione istituzionale. Solo a titolo di esempio, si cita la Conferenza stampa del 26 ottobre 2022, in occasione della sottoscrizione del protocollo di intesa per restaurare e valorizzare l'antico acquedotto storico di Genova con l'obiettivo di preservarne il valore storico e farlo rivivere sfruttandone le potenzialità turistiche¹⁷.

Nell'occasione, l'assessore al bilancio e ai lavori pubblici del Comune di Genova, Piero Piciocchi, ha dichiarato che con la firma del Protocollo d'intesa sono state gettate le basi di un'importantissima sinergia con Segretariato regionale del MiC e Soprintendenza che contribuiranno a realizzare un sistema di interventi con i quali garantire la percorribilità dei 28 chilometri dell'acquedotto: un monumento itinerante che si vuole far diventare una delle principali attrazioni turistiche del genovesato insieme al circuito dei forti, su cui è in corso una specifica progettazione.

Conoscenza, manutenzione e restauro, tutela e valorizzazione, fruizione e comunicazione sono i quattro ambiti di intervento individuati congiuntamente da Comune, Segretariato Regionale del Ministero della Cultura e Soprintendenza per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia.

«L'acquedotto storico rappresenta una struttura polivalente sotto il profilo storico, turistico, architettonico e paesaggistico – ha spiegato il geologo del Comune di Genova, Giorgio Grassano –. È un percorso lungo, con poco dislivello e per questo fruibile a tutti. L'idea è quello di farlo diventare un parco, da reclamizzare anche oltre i confini genovesi».

Il consigliere delegato in materia di tutela e sviluppo delle vallate, Alessio Bevilacqua, ha evidenziato che l'acquedotto da sempre è meta privilegiata da migliaia di persone e che le vallate sono un patrimonio importante per il territorio della nostra città.

Il Segretario regionale Manuela Salvitti ha aggiunto che l'acquedotto di Genova «Oltre a essere un percorso paesaggistico di interesse ha al suo interno elementi architettonici ed esempi di archeologia industriale di valore». Il Segretariato Regionale del MiC ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro per "Interventi di miglioramento dell'accessibilità, restauro e ripristino del percorso storico dell'acquedotto" all'interno dei quali ricade la collaborazione con l'Università di Genova, Dipartimento di Architettura e Design, per approfondire la conoscenza dell'acquedotto e mettere a punto un manuale tecnico che guidi gli interventi di manutenzione. Nello specifico si tratta di uno studio propedeutico con l'obiettivo di indagare lo stato di conservazione e di degrado dell'intero percorso, in modo da individuare e coordinare le priorità di intervento.

Il protocollo di intesa per il recupero e la riqualificazione dell'acquedotto storico genovese, rappresenta il punto di partenza del generale progetto di conservazione e valorizzazione, ma è anche la dimostrazione dell'efficacia del lavoro di collaborazione svolto tra le istituzioni.

_

¹⁷ L'acquedotto si snoda per un totale di circa 28 km: molte parti sono in stato di degrado, alcuni tratti sono crollati, altri inagibili a causa della mancata manutenzione. In particolare l'idea è quella di sfruttarlo come percorso naturalistico collegandolo anche alla più ampia rete sentieristica dei forti. Il Comune di Genova ha stanziato 2 milioni di euro, provenienti dal PNRR, per interventi sul primo tratto, tra via delle Ginestre e Molassana. A questi si aggiungono altri 2 milioni di euro messi a disposizione dal ministero della Cultura.

Rappresenta un importante strumento di condivisione del reciproco impegno delle amministrazioni che permette, nel rispetto di ciascun ambito di competenza, uno sviluppo condiviso dei progetti e uno snellimento delle procedure. E l'occasione di una conferenza stampa costituisce uno strumento di diffusione di rilevante importanza per far conoscere agli addetti ai lavori e alla cittadinanza le iniziative promosse dalle istituzioni pubbliche per il bene comune.

4.3 La cooperazione istituzionale per la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale. La Soprintendenza partecipa al LuBeC 2022

Ci sono poi circostanze straordinarie che consentono di promuovere la conoscenza dell'operato della Pubblica Amministrazione che possono essere colte per rafforzare la consapevolezza delle buone pratiche presso il più ampio pubblico di addetti al lavoro e non, anche per il loro ruolo di volano che possono costituire nel contesto nazionale e internazionale.

Nel panorama nazionale, una di queste occasioni è rappresentata dal LuBeC, l'incontro internazionale dedicato allo sviluppo e alla conoscenza della filiera cultura – innovazione la cui ultima edizione si è svolta a Lucca il 6 e 7 ottobre 2022 con il titolo "Missione cultura. Pubblico e privato per l'attuazione del PNRR tra innovazione e competitività". L'edizione del 2022 ha registrato due giorni di incontri tra pubblico e privato per promuovere lo sviluppo culturale per la competitività, l'innovazione e la crescita del Paese e dei suoi territori.

In questo contesto, la partecipazione al LuBeC da parte della Soprintendenza genovese ha rappresentato una importante occasione per promuovere e comunicare il lavoro svolto e i risultati ottenuti dalle istituzioni liguri in tema di accordi istituzionali.

Al centro del LuBeC 2022, il tema dell'innovazione: di processo, di prodotto, tecnologica e sociale; una innovazione portatrice di cambiamenti che investono il capitale umano e il capitale culturale e devono essere gestiti attraverso politiche territoriali integrate, promuovendo il ruolo trasformativo della cultura nello sviluppo sostenibile, come leva per "affrontare le pressioni e i bisogni economici, sociali ed ecologici". (Dich. di Roma, 2020). Lo scenario economico contemporaneo e post pandemico ci sottopone, infatti, a grandi cambiamenti che influiscono profondamente sugli stili di vita individuali e collettivi, sulla ripartizione delle risorse, sulle modalità di fare impresa, sulla struttura e la sostenibilità sociale.

Nella XVIII edizione del LuBeC 2022 sono stati approfonditi il ruolo della cultura come motore della transizione e le modalità di attuazione del PNRR in tutte le misure che interagiscono con la cultura, presentando e mettendo a confronto visioni, progetti, strumenti e risultati su temi che vanno dal rapporto tra cultura e metacultura, alla nuova alleanza con il design e l'industria, dalla rigenerazione sociale e culturale dei borghi, all'accessibilità dei luoghi della cultura, dalla valorizzazione di parchi e giardini storici, alla ibridazione dei generi per la crescita delle imprese culturali e creative, fino alla nuova autorialità nel mondo dello spettacolo dal vivo tra linguaggi contemporanei e nuovi pubblici.

Un focus specifico è stato dedicato alle misure di sostegno alla cultura come il Fondo Istituto per il Credito Sportivo per la cultura¹⁸ e l'Art Bonus, quali politiche di rafforzamento del sistema di dialogo tra pubblico e privato.

La sessione del 6 ottobre, promossa dal Segretariato Generale del Ministero della Cultura e intitolata "Gestione, Valorizzazione e accessibilità tra PNRR Cultura e Progetti Europei", ha presentato gli obiettivi e gli investimenti in capo al Ministero della Cultura, con particolare riferimento agli interventi nazionali e transnazionali rivolti al miglioramento della accessibilità, fisica e digitale, della sicurezza, alle imprese culturali e creative, alla transizione "verde" e digitale.

Tra le iniziative promosse dal Ministero della Cultura nell'ambito del workshop, ha poi assunto particolare rilievo l'incontro intitolato "La cooperazione istituzionale per la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale", a cura della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio-DG ABAP in collaborazione con gli Uffici periferici aderenti. Il panel è stato introdotto dal Direttore Generale, Luigi La Rocca, e coordinato dal Servizio III Tutela del Patrimonio Storico Artistico e Architettonico in collaborazione con le Soprintendenze che hanno partecipato al progetto, con l'obiettivo di rendere conto delle numerose iniziative di cooperazione istituzionale avviate e partecipate attivamente dagli uffici periferici della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio su progetti e azioni finalizzati alla valorizzazione del paesaggio e del patrimonio culturale. Molti istituti periferici del Ministero sono infatti protagonisti di programmi di valorizzazione locali, regionali e transregionali, anche inseriti nel più ampio quadro di interventi PNRR per il settore culturale.

A conferma del ruolo fondamentale riservato ai temi della cooperazione istituzionale, gli uffici liguri hanno partecipato all'incontro con un intervento dal titolo "Gli accordi istituzionali e le buone pratiche", a cura di Cristina Bartolini, Soprintendente SABAP per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Carla Arcolao, Architetto SABAP per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia.

Il ruolo rilevante riconosciuto ai fini della semplificazione agli accordi istituzionali è stato confermato nell'occasione dalla partecipazione all'incontro di molte Soprintendenze che hanno apportato un contributo importante anche in termini di comunicazione e diffusione della conoscenza delle attività svolte¹⁹.

¹⁹ In particolare, hanno partecipato alla iniziativa, la Soprintendenza di Alessandria Asti e Cuneo con un intervento dal titolo "Progetto di sperimentazione per l'attuazione del Piano Paesaggistico Regionale – Val Bormida"; la Soprintendenza per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno Padova e Treviso con "Gli accordi istituzionali per la valorizzazione del patrimonio culturale territoriale"; la Soprintendenza per le province di L'Aquila e Teramo, con "Gli accordi territoriali per "Ricomporre la Memoria"; la Soprintendenza per le province di Barletta-Andria-

¹⁸ Il Fondo di cui all'art.184, comma 4, D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, costituito presso l'Istituto per il Credito Sportivo è, ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale MiBACT – MEF n. 546 del 30 novembre 2020, articolato in due comparti, con una dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, ai fini del riconoscimento di garanzie e della concessione di contributi in conto interessi su Finanziamenti per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale, https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/ (ultimo accesso 05.02.2023)

4.4 Il Rapporto di Missione 2022 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio, Servizio III. Il contributo della Soprintendenza genovese

Sullo scorcio del 2022, la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della Cultura ha presentato e pubblicato sul sito istituzionale il rapporto di Missione contenente le più rilevanti attività svolte dal Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* nel corso dell'anno. Nell'occasione, il direttore Generale Luigi La Rocca ha spiegato che il rapporto di missione 2022 "è stato concepito con lo scopo di illustrare quanto realizzato dalla Direzione generale nell'ambito della propria missione di coordinamento delle attività di tutela del patrimonio storico artistico e architettonico e, anche, di dare evidenza al lavoro delle strutture periferiche sull'intero territorio nazionale" 20.

Molti i progetti per la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale italiano presentati dalle Soprintendenze Archeologia belle arti e paesaggio, impegnate quotidianamente a sperimentare processi di innovazione per la costruzione di nuovi modelli e pratiche di gestione efficaci. La Soprintendenza genovese ha partecipato al rapporto di missione 2022, nella sezione dedicata alla tutela, con un contributo intitolato "La tutela delle botteghe storiche nell'attività della Soprintendenza", a cura di Claudio Rizzoni e Caterina Olcese²¹, anche per documentare il ruolo attribuito ai protocolli di intesa sottoscritti per la tutela e valorizzazione delle botteghe storiche della città di Genova, nel 2021, e della città di Chiavari, nel 2022, nell'ambito delle attività di cooperazione istituzionale sperimentate nel contesto genovese e del levante ligure.

Approcci metodologici e strumenti di cooperazione che la Direzione Generale ha riconosciuto capaci di rivestire un ruolo di modello, favorendo l'inclusione, la coesione sociale e la crescita, e di riferimento per gli interlocutori pubblici e privati.

Nelle parole di Esmeralda Valente, dirigente del servizio III della DG ABAP, nel rapporto di Missione 2022 viene infatti riconosciuto che "la sintesi delle conoscenze scientifiche condivise ha permesso di mettere in comune, attraverso l'informazione e il dialogo, con un approccio orizzontale, le diverse competenze per realizzare nuovi progetti attraverso accordi, tavoli tecnici, commissioni o semplicemente dei confronti. Tutto questo in molte occasioni ha creato un contesto di relazioni

Trani e Foggia, con "Un esempio virtuoso di accordo pubblico privato: tutela, valorizzazione e gestione delle aree archeologiche di Canosa di Puglia".

https://dgabap.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/RAPPORTO-DI-MISSIONE-2022 MERGE-DEL-9.01.2023 compressed.pdf (ultimo accesso 21.01.2023)

²¹ Il dott. Claudio Rizzoni e la dott.ssa Caterina Olcese sono rispettivamente funzionario Demoetnoantropologo e funzionario storico dell'arte, entrambi in servizio presso la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

favorevole al cambiamento e alla semplificazione", come testimoniato da molti degli accordi istituzionali sottoscritti nel corso del 2022 dalle Soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

4.5 Il caso esemplare di un protocollo d'intesa interregionale. Quando la burocrazia diventa creativa

Il protocollo di intesa è un atto stipulato tra soggetti pubblici e privati in accordo tra di loro per il raggiungimento di un obiettivo ed è connaturato al concetto di concertazione²². La stessa locuzione rimanda a una generale idea di consenso, di condivisione di intenti, di armonia di pensiero e di azioni e sottintende all'idea di una generale buona pratica tra istituzioni. Con questi presupposti, l'iniziativa maturata nel corso del 2018 attorno al dipinto di Lorenzo De Ferrari, conservato nell'oratorio della Santissima Trinità annesso alla chiesa parrocchiale di San Martino a Casaleggio Boiro, piccolo comune nell'Alto Monferrato al confine tra Piemonte e Liguria, ha generato un documento operativo, concreto e per molti versi, inedito.

A porre le basi alcuni anni fa per avviare un lavoro condiviso sono stati *in primis* gli Uffici dell'allora Ministero per i Beni e le Attività Culturali: da una parte, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, dall'altra il Segretariato regionale del Ministero per la Liguria. La Soprintendenza, istituto che per antonomasia rappresenta storicamente il Ministero nei territori, col suo ruolo istituzionale di tutela del patrimonio culturale; il Segretariato regionale, ufficio di istituzione relativamente recente, dai compiti tecnici e amministrativi dai confini in continuo cambiamento²³. Istituti formati prima di tutto da uomini e donne animati da passione, così accade di frequente che funzionari storici dell'arte, architetti, archeologi, amministrativi che lavorano in regioni e uffici lontani e diversi collaborino e si sostengano per garantire azioni di tutela che intrecciano la storia delle opere d'arte con la storia degli artisti che le hanno prodotte, unite dal filo rosso dell'amore per la bellezza e per il proprio lavoro.

Questo è stato il caso dell'oratorio di Casaleggio Boiro, in provincia di Alessandria, e del suo dipinto, per il bene del quale si è attivato un dispositivo che ha fatto dei limiti della burocrazia un'opportunità per tracciare un percorso di lavoro nuovo ed efficace. Che poi se la burocrazia è "l'insieme di apparati e di persone al quale è affidata, a diversi livelli, l'amministrazione di uno Stato o anche di enti non statali"²⁴, vale la pena rivalutare, almeno per l'occasione, l'accezione prevalentemente negativa che ad essa viene di frequente associata.

²² Il testo presentato in questo lavoro è ripreso da C. Bartolini, *Un protocollo d'intesa interregionale. Quando la burocrazia diventa creativa* in F. Boggero, R. Vitiello (a cura di), *Lorenzo De Ferrari per Casaleggio Boiro. Un'insolita vicenda*, 2019, pp. 21-25

²³ I Segretariati regionali del Ministero per i Beni e le Attività Culturali sono istituiti con DPCM 171/2004, che all'art. 32 individua gli uffici periferici del Ministero. Nell'anno in corso, il DM 76/2019 riformula, tra gli altri, il ruolo e i compiti dei Segretariati, che vivono in un limbo di incertezza e di indeterminatezza di compiti e obiettivi.

²⁴https://www.treccani.it/enciclopedia/burocrazia#:~:text=L'insieme%20di%20apparati%20e,anche%20di%20enti%20 non%20statali, Enciclopedia Treccani online (ultimo accesso 21.01.2023)

Gli strumenti normativi a disposizione a una certa data sono d'altro canto un mero punto di riferimento, la fotografia di una situazione pregressa, dalla quale si prende avvio per sondare nuove possibilità. In tal senso, il Segretariato regionale della Liguria, e prima ancora la Direzione regionale dalla quale il nuovo Ufficio è derivazione, ha una solida tradizione in materia di accordi istituzionali e di buone pratiche²⁵.

Il percorso virtuoso che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa interregionale nacque dalla collaborazione temporanea attivata dal Segretariato regionale per la Liguria con il Segretariato regionale per il Piemonte, a favore della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, fortemente penalizzata dalla carenza di personale, allo scopo di garantire un supporto all'attività di tutela in ambito storico artistico, grazie alla collaborazione di un proprio funzionario²⁶. Insieme all'azione istituzionale svolta da Rossana Vitiello e Giulia Marocchi²⁷, si devono a Franco Boggero, artista, cantautore, all'epoca funzionario storico dell'arte presso la Soprintendenza ligure, i primi passi verso la riscoperta rocambolesca e inaspettata del dipinto di Casaleggio Boiro.

Il dipinto su tela riscoperto è una spettacolare opera di Lorenzo De Ferrari (Genova 1680-1744), artista genovese attivo in una delle più importanti botteghe cittadine tra fine Seicento e prima metà del Settecento, fino ad allora scarsamente nota al pubblico e agli studi e identificata in un primo momento come *La Vergine Assunta che appare a san Martino*²⁸. La tela versava in cattivo stato di conservazione a causa della permanenza in un ambiente molto umido; la presenza di un attacco micotico esteso a tutta la superficie andava assolutamente fermato. Era inoltre indispensabile procedere a una immediata velinatura dell'opera a causa dei diffusi sollevamenti di colore a rischio di caduta e avviare tempestivamente le operazioni di restauro.

Come di frequente accade, tuttavia, in situazioni di emergenza non sempre si trovano soluzioni rapide e spesso scarseggia la disponibilità economica immediata per attivare le anche minime operazioni per la messa in sicurezza. Manca, in sostanza, un fondo organizzato al quale poter attingere per lavori non programmati, se si escludono i rari casi di interventi di somma urgenza motivati da ragioni di incolumità pubblica e dal rischio di perdita del bene.

Nella circostanza, il Comune di Casaleggio Boiro, così come la parrocchia di San Martino, manifestarono uguale interesse alla tutela e alla valorizzazione dell'opera e al risanamento

²⁵ Solo a titolo di esempio, si ricordano i seguenti: *Protocollo d'intesa per studi ricerche e interventi sui sistemi espositivi negli allestimenti museali dell'arch. Franco Albini nel Museo del Tesoro della cattedrale di San Lorenzo a Genova,* sottoscritto nel 2008, l'*Accordo per la tutela, la fruizione e la valorizzazione dei dipinti dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Emanuele Brignole conservati presso l'Albergo dei Poveri in Genova,* sottoscritto nel 2011, il *Protocollo d'intesa per studi, indagini e interventi di restauro sul monumento genovese di Giulio Monteverde dedicato a Raffaele De Ferrari, duca di Galliera,* sottoscritto nel 2013

²⁶ Si tratta della dott.ssa Rossana Vitiello, funzionario storico dell'arte all'epoca in servizio presso il Segretariato Regionale della Liguria che ha poi rivestito il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, in riferimento ai fondi resi disponibili dal Ministero

²⁷ La dott.ssa Giulia Marocchi, funzionario storico dell'arte in servizio presso la Soprintendenza e incaricato della tutela per la provincia di Alessandria, ha poi svolto il ruolo di direttore dei lavori

²⁸ Durante le operazioni di restauro il soggetto del dipinto si è rivelato in realtà essere san Leone e non san Martino. Cfr. i testi di Rossana Vitiello, di Giulia Marocchi e di Anna Rosa Nicola, in questo volume

dell'edificio che la ospitava, pur non disponendo né il Comune, né la Parrocchia delle necessarie risorse.

Da queste premesse è maturata la spinta originale e creativa del Ministero. E la richiesta irrituale da parte del Segretariato regionale per la Liguria alla Direzione Generale Bilancio di un finanziamento straordinario a favore di un'opera d'arte (di autore genovese) conservata in Piemonte, tecnicamente al di fuori del territorio di competenza e degli schemi ordinari di richiesta di finanziamento nell'ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici, ha prodotto immediato esito positivo²⁹.

Grazie ad una altrettanto tempestiva azione di coordinamento del Ministero, la volontà condivisa si materializzò mediante il "Protocollo d'intesa per studio, restauro e valorizzazione del dipinto *La Vergine Assunta che appare a San Martino* di Lorenzo De Ferrari, conservato presso l'oratorio della Santissima Trinità di Casaleggio Boiro (AL)", sottoscritto l'11 dicembre 2018 da Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo, Parrocchia di San Martino di Casaleggio Boiro, Comune di Casaleggio Boiro.

Con questo atto vennero affidati a ciascun sottoscrittore impegni e responsabilità. Al Segretariato regionale il ruolo di Stazione Appaltante e la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, alla Soprintendenza la direzione dei lavori di restauro e ogni iniziativa utile per ottenere da soggetti pubblici e privati finanziamenti necessari al futuro risanamento dell'Oratorio della Santissima Trinità che ospitava e ospita il dipinto. Nell'ambito del protocollo di intesa, la Parrocchia di San Martino di Casaleggio Boiro garantì la collaborazione attiva agli studi e alle ricerche favorendo la consultazione dei propri archivi e concedendo la possibilità di esporre il dipinto a Genova dopo il restauro, per favorirne la valorizzazione all'interno del contesto storico-artistico di appartenenza. Tutti i sottoscrittori della "quadruplice intesa" furono poi chiamati a collaborare reciprocamente, nell'attività di studio, restauro e valorizzazione del dipinto di Lorenzo De Ferrari, a rendere noti i risultati della ricerca e del restauro attraverso eventi di valorizzazione, a Genova e in Piemonte, e a promuovere, di concerto con gli altri soggetti firmatari, la rapida attuazione del protocollo di intesa. La virtuosa iniziativa diede nel frattempo altri frutti e, prima ancora che venissero completati gli interventi di restauro, un nuovo finanziamento³⁰ rese possibili attività collaterali all'intervento di restauro vero e proprio con l'allestimento di una mostra, la pubblicazione del catalogo e la realizzazione di un video che racconta la storia del dipinto di Lorenzo De Ferrari e del suo restauro. Si tratta, nel complesso, di un percorso esemplare sotto il profilo della collaborazione tra Istituti del Ministero con funzioni e compiti diversi, incardinati in regioni distinte, mossi dallo spirito di

²⁹ Con decreto della Direzione Generale Bilancio del 20 novembre 2018 fu autorizzata la spesa di 14.843,12 euro a favore del Segretariato regionale del MiBAC per la Liguria, per far fronte agli interventi urgenti di restauro del dipinto di Lorenzo De Ferrari.

³⁰ Con un nuovo decreto della Direzione Generale Bilancio del Ministero del 15 febbraio 2019, fu autorizzata la spesa di 15.000,00 euro a favore del Segretariato Regionale per la Liguria.

condivisione degli intenti conservativi a favore del patrimonio culturale nazionale: un esempio concreto di buone pratiche da far conoscere e ripetere.

5. Conclusioni

L'obiettivo del work project è finalizzato a chiarire ed evidenziare i vantaggi che la sottoscrizione di accordi istituzionali può comportare per le PA, soprattutto in relazione alla massimizzazione dei risultati previsti e alla contrazione dei tempi delle procedure ordinarie, rese stringenti dall'attuale incombente pressione delle procedure connesse alla realizzazione del PNRR, senza il venir meno del rigore procedurale tenuto conto della generalizzata carenza di personale nella pubblica amministrazione, e degli ambiti più proficui per la loro applicazioni.

Parole chiave: cooperazione istituzionale, PNRR, sinergia, confronto, collaborazione, intese istituzionali, protocolli

La cooperazione istituzionale è uno strumento che consente anche alla PA azioni più efficaci ed efficienti. Da anni le pubbliche amministrazioni e il Ministero della Cultura, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, promuovono, sostengono e incoraggiano la sottoscrizione di accordi al fine di garantire condizioni di tutela, valorizzazione e sviluppo condivise ed estese a soggetti pubblici e privati³¹. L'emergenza sanitaria da COVID 19 che ha duramente colpito il mondo intero e le sue ricadute, anche sul piano operativo e sulle condizioni di lavoro, hanno rafforzato più di recente la consapevolezza della imprescindibilità di azioni che abbiano come strumento principe la semplificazione e la reigegnerizzazione dei processi, all'interno dei quali a nostro avviso trovano piena applicazione gli accordi istituzionali, a ogni livello, costruiti con l'intento di promuovere meccanismi di condivisione e di partecipazione consapevole delle parti. Tali esigenze sono per altro particolarmente attuali alla luce delle necessità derivanti dagli obblighi stringenti di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che impone a pubbliche amministrazioni, a società civile e all'intero paese modalità e tempi di realizzazione altamente sfidanti.

L' esperienza e la coscienza maturate nell'ultimo decennio da alcuni uffici periferici del Ministero in Liguria, rafforzate dalle esigenze degli ultimi anni e dalla convinzione e sensibilità dei decisori, hanno portato anche nel corso del 2022 ad un sostanziale incremento di accordi istituzionali sottoscritti dal Segretariato Regionale della Liguria e dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia nella consapevolezza della necessità di favorire il maggior dialogo possibile tra uffici periferici ed Enti territoriali.

Atti concertativi concepiti quali strumenti di *best practice* finalizzati a individuare nuove sinergie e modalità di azione e comunicazione tra le Istituzioni³².

³¹ Gli accordi sottoscritti dal Ministero sono pubblicati sul sito istituzionale all'indirizzo https://www.beniculturali.it/comunicati/accordi-e-protocolli-dintesa (ultimo accesso 07.01.2023)

³² A semplice titolo esemplificativo, la Direzione Generale Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione di Regione Lombardia riconosce che il "compito di un'istituzione attenta e consapevole è creare e sostenere una cooperazione proficua tra imprese, istituti di ricerca e università affinché il mondo della ricerca e quello dell'innovazione

In alcuni casi gli accordi sono finalizzati a garantire una più consapevole attività di tutela condivisa sul territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio e, come indicato all'art. 10 del Codice dei beni culturali (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), a esercitare le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero ai sensi dell'art.4 del codice. Questo ad esempio è l'obiettivo dell'accordo di collaborazione tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e l'Università degli studi di Genova per attività che richiedono la qualifica di restauratore, il quale persegue inoltre l'obiettivo di realizzare, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni.

Nel corso del 2022 molte sono state le attività, a varia scala, che hanno impegnato la Pubblica Amministrazione a consolidare azioni e strumenti per rispondere alle tempistiche stringenti di attuazione dei progetti finanziati con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in ambito culturale³³. Principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di snellimento delle procedure amministrative relative alle autorizzazioni, sono state all'origine dell'accordo stipulato tra Regione Liguria, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona nell'ambito delle opere di edilizia sanitaria finanziate dal PNRR.

Il protocollo d'intesa per l'attuazione degli interventi su beni immobili finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC)" tra Comune di Genova, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, Regione Liguria, Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente Ligure è stato sottoscritto con l'analogo obiettivo di promuovere interventi di qualità, che soddisfino i bisogni della collettività attraverso progettazioni rispettose delle normative di settore e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei manufatti sottoposti a tutela, nel rispetto dei tempi di attuazione del PNRR e del PNC.

-

possano progettare e operare in sinergia e nella direzione di una maggiore aderenza alle esigenze del contesto socioeconomico locale e nazionale. Gli accordi di collaborazione sottoscritti mettono a sistema competenze e capacità
nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, con conseguenti ricadute positive per tutto il sistema imprenditoriale
lombardo e per la sua crescita competitiva, anche attraverso sinergie con altri soggetti, pubblici e privati".

https://www.regione.Lombardia-.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/
direzione-generale-istruzione-universita-ricerca-innovazione-e-semplificazione/red-accordo-programma-APRI/accordiistituzionali (ultimo accesso 22.01.2023)

³³ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero della Cultura si inserisce nella Missione 1 (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), Componente 3 (Turismo e Cultura 4.0). Gli interventi previsti, in conformità con gli obiettivi e i principi trasversali del Piano, intendono ristrutturare gli *asset* chiave del patrimonio culturale italiano e favorire la nascita di nuovi servizi, sfruttando anche la partecipazione sociale come leva di inclusione e rigenerazione, con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività, l'accessibilità (sia fisica che digitale) e la sicurezza, in un'ottica generale di sostenibilità ambientale. https://pnrr.cultura.gov.it/ (ultimo accesso 22.01.2023)

La necessità di mettere in campo misure innovative in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dell'utilizzo delle risorse in capo alle parti ha generato in questo caso un accordo che tiene conto di svariate condizioni: lo straordinario impegno richiesto per l'attuazione dei piani; la previsione del Comune di Genova di ingenti interventi sul territorio per circa 300 milioni di euro; la particolare complessità delle attività di progettazione e di attuazione degli interventi su beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio, nel rispetto delle normative in materia ambientale, di sicurezza e prevenzione incendi.

La costituzione del tavolo tecnico prevista dall'accordo, attivo dall'estate 2022, ha permesso la condivisione dei progetti, col fine di semplificare e velocizzare il processo di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, agevolandone l'esecuzione, con una formula di costante condivisione di informazioni e scelte progettuali ed operative. La prevista condivisione di finalità, banche dati, dati quantitativi e qualitativi, progettualità e quanto possa essere utile e proficuo alla accelerazione delle fasi intermedie e alla conclusione dei procedimenti costituisce un ulteriore importante supporto conoscitivo analitico o interpretativo sperimentale per conseguire le finalità del protocollo.

Le attività del tavolo tecnico sono costantemente indirizzate a trovare soluzioni tempestive alle criticità in termini di tutela paesaggistica, archeologica e monumentale, ponendo particolare impegno all'operare in condivisione e prestando ascolto alle segnalazioni e agli stimoli provenienti dai portatori di interessi non coincidenti. La sperimentazione di un accordo di tale natura sta rappresentando altresì una risposta alle difficoltà derivanti della generalizzata sottostimata dotazione organica degli Uffici, riscontrata nell'occasione ai vari livelli della pubblica amministrazione.

Gli accordi istituzionali rappresentano documenti legali che, attraverso un vincolo contrattuale, descrivono un accordo bilaterale o plurilaterale fra due o più parti determinato e perseguito in virtù di una convergenza di interessi attraverso una comune linea d'azione prestabilita. In questa direzione si sviluppano le linee di azione di quella parte della pubblica amministrazione consapevole dell'importanza di mettere a fattor comune le risorse e le competenze disponibili, attraverso l'informazione, la comunicazione e il dialogo, con un approccio orizzontale, per realizzare progetti attraverso rinnovate formule di condivisione e confronto, per mezzo di accordi, protocolli di intesa, tavoli tecnici e commissioni. Un atteggiamento che in molte circostanze può far crescere un contesto di relazioni favorevole al cambiamento, alla semplificazione e alla ottimizzazione dei risultati.

Bibliografia

AA.VV., La pubblica amministrazione e la sua azione. Saggi critici sulla legge n. 241/1990 riformata dalle leggi n. 15/2005 e n. 80/2005, a cura di Paolantonio N., Police A., Zito A., Torino, 2005.

Aicardi N., La disciplina generale e i principi degli accordi amministrativi: fondamento e caratteri, in Riv. trim. dir. pubbl.,1997,1.

Barbati C., Cammelli M., Sciullo G. (a cura di), Diritto e gestione dei beni culturali, Bologna, 2006

Bartolini C., *Un protocollo d'intesa interregionale. Quando la burocrazia diventa creativa* in Boggero F., Vitiello R. (a cura di), *Lorenzo De Ferrari per Casaleggio Boiro. Un'insolita vicenda*, 2019, pp. 21-25.

Bilancia P (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali. Modelli giuridici di gestione integrata, Franco Angeli, Milano, 2006.

Cavallo B., Il procedimento amministrativo e attività patrizia, in Il procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, Torino, 2000, pp. 70 ss.

Cirillo G. P., I contratti e gli accordi delle amministrazioni pubbliche, in Giur. amm.,2007, 10, 327.

D'Angiolillo P., Accordi amministrativi e programmazione negoziata nella prospettiva del potere discrezionale, ESI, 2009.

Ferrara R., Gli accordi di programma. Potere, poteri pubblici e modelli dell'amministrazione concertata, Cedam, 1993.

Gardini S., La valorizzazione integrata dei beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 2016, 416 ss.

Giglioni F., Nervi A., Gli accordi delle pubbliche amministrazioni, Edizioni Scientifiche Italiane, 209.

Guarini M.R., Lo stato di attuazione delle intese e degli accordi ai sensi dell'art. 112: lettura critica e prime valutazioni, in E. Sciacchitano (a cura di), Primo colloquio sulla valorizzazione: esperienza, partecipazione, gestione, Quaderni sulla valorizzazione – Ministero dei beni e delle attività culturali, Direzione generale per la valorizzazione del patrimonio culturale, Roma, 2012.

Immordino M., *Legge sul procedimento amministrativo, accordi e contratti di diritto pubblico,* in Dir. amm., 1997, pp. 103 ss.

Manfredi G., Accordi e azione amministrativa, Torino, 2001.

Maviglia C., Accordi con l'amministrazione pubblica e disciplina del rapporto, Giuffré, Milano, 2002.

Michiara P., La valorizzazione dei beni culturali tramite accordi, in Giustamm.it, 2014

Pastori G., L'amministrazione per accordi nella recente progettazione legislativa, in A.A.V.V, Il procedimento amministrativo fra riforme legislative e trasformazioni dell'amministrazione, Milano, 1990.

Pensabene Lionti S., Gli accordi con la pubblica amministrazione nell'esperienza del diritto vivente, Giappichelli, Torino, 2007.

Pericu G., L'attività consensuale della pubblica amministrazione, A.A.V.V., Diritto Amministrativo, Bologna, 2001, pp. 1697 ss.

Sandulli M. A. (cur.), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2019.

Sciullo G., Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il d.lgs. 156/2006?, in Aedon, n. 2/2006

Scoca F. G., *Accordi e semplificazione*, in *Nuove autonomie*, n. 3-4/2008.

Sticchi Damiani E., Attività amministrativa consensuale e accordi di programma, Milano, 1992.

Tamiozzo R. (a cura di), *Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Decreto legislativo 22 gennaio 4004, n. 42,* Milano, 2005

Trimarchi Banfi F., L'accordo come forma dell'azione amministrativa, in Pol. Dir., 1993, 237.

Vaiano D., Sub art. 115, in Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di Trotta G., Caia G., Aicardi N., 2005.

Vallerga M., Accordi ed attività consensuale della Pubblica Amministrazione, Giuffrè Editore, 2012.

Zanetti L., La valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica (art. 112), in Aedon, 1, 2004.

Zanetti L., Sub art. 112, in Il codice dei beni culturali e del paesaggio, a cura di M. Cammelli, Bologna, Il edizione, 2007

Sitografia

https://www.beniculturali.it/ministero (ultimo accesso 07.01.2023)

https://www.beniculturali.it/comunicati/accordi-e-protocolli-dintesa (ultimo accesso 07.01.2023)

https://sabapmetge.cultura.gov.it/attivita/accordi-e-convenzioni/ (ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.liguria.beniculturali.it/ (ultimo accesso 23.01.2023)

https://dgabap.cultura.gov.it/wp-content/uploads/2023/01/RAPPORTO-DI-MISSIONE-2022 MERGE-DEL-9.01.2023 compressed.pdf (ultimo accesso 21.01.2023)

https://www.treccani.it/enciclopedia/pubblica-amministrazione/ (ultimo accesso 08.01.2023)

https://www.treccani.it/enciclopedia/accordi-

amministrativi/#:~:text=Gli%20accordi%20amministrativi%20sono%20forme,riformate%20dalla%20l.%20n. %2080%2F2005(ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.treccani.it/enciclopedia/burocrazia#:~:text=L'insieme%20di%20apparati%20e,anche%20di%20enti%20non%20statali, (ultimo accesso 21.01.2023)

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/istituzione/direzioni-generali/direzione-generale-istruzione-universita-ricerca-innovazione-e-semplificazione/red-accordo-programma-APRI/accordi-istituzionali (ultimo accesso 22.01.2023)

https://pnrr.cultura.gov.it/ (ultimo accesso 22.01.2023)

https://www.diritto.it/gli-accordi-tra-pubbliche-amministrazioni (ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.forgionegianluca.it/PROCEDIMENTI_AMMINISTRATIVI/DOTTRINA/ACCORDI/ACCORDI_PA_PA.php (ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.amministrazioneincammino.luiss.it/2022/01/26/lamministrazione-per-accordi-tra-regime-pubblicistico-e-moduli-privatistici/ (ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/09/legge-sul-procedimento-amministrativo (ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/11/20/codice-dei-beni-culturali-e-del-paesaggio (ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/15/testo-unico-degli-enti-locali (ultimo accesso 23.01.2023)

https://www.creditosportivo.it/fondi-speciali-cultura/ (ultimo accesso 05.02.2023)

Appendice

In appendice sono riportati i testi degli accordi sottoscritti e oggetto di schedatura.

- 1. Protocollo d'Intesa per la conservazione e la valorizzazione di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio del comune di Chiavari tra Segretariato Regionale per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio perla città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, Comune di Chiavari, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, Confcommercio, Confesercenti, CNA, Confartigianato, ASCOM, Confcommercio Delegazione di Chiavari, Associazione Artigiani della Provincia di Genova.
- 2. Accordo di valorizzazione per la realizzazione del "Museo della storia della città di Genova Genoa City Museum" ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 tra Segretariato Regionale del MiC per la Liguria, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, Regione Liguria, Comune di Genova Compagnia di San Paolo
- 3. Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/1990 tra la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e l'Università degli studi di Genova per attività che richiedono la qualifica di restauratore
- 4. Protocollo d'Intesa per "il recupero e la riqualificazione dell'acquedotto storico" tra Segretariato regionale del MiC per la Liguria, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e comune di Genova
- 5. Accordo ai sensi dell'art. 24 d.lgs. 42/2004 nell'ambito delle opere di edilizia sanitaria finanziata dal PNRR tra Regione Liguria, Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia e Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona
- 6. Protocollo d'Intesa per l'attuazione degli interventi su beni immobili finanziati con fondi del PNRR e PNC (piano nazionale per gli investimenti complementari) tra comune di Genova, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia
- 7. Protocollo d'Intesa per la semplificazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione di interventi ordinari, straordinari e di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano del comune di Genova in ambiti dichiarati di interesse ai sensi degli artt. 21 e 24 del d.lgs 42/2004 tra Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio perla città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e Comune di Genova, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova, Regione Liguria, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BOTTEGHE STORICHE, LOCALI DI TRADIZIONE ED ESERCIZI DI PREGIO DEL COMUNE DI CHIAVARI

tra

Segretariato Regionale per la Liguria, con sede in Genova, Via Balbi 10;

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio perla città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, con sede in Genova, Via Balbi 10;

Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria, con sede in Genova, via Balbi 10;

Comune di Chiavari con sede in Chiavari, Piazza N.S. dell'Orto 1;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova, con sede in Genova, Via Garibaldi, 4

Confcommercio, con sede in Genova, via Cesarea 8

Confesercenti, con sede in Genova, Via Balbi 38

CNA, con sede in Genova, via San Vincenzo 2

Confartigianato, con sede in Genova, via Assarotti 7

ASCOM Confcommercio Delegazione di Chiavari, con sede a Chiavari, corso G. Garibaldi 35

Associazione Artigiani della Provincia di Genova, con sede in Chiavari, via Santa Chiara 61

d'ora in avanti denominati PARTI CONTRAENTI

guldhi ke

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 che stabilisce il principio fondamentale di sussidiarietà fra le Pubbliche Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visti gli artt. 11, 52 e 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e ss.mm. e ii..;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo, degli

06/09/2021

SY

W 3

uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto il Decreto ministeriale 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazioni degli Uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo";

Visto l'art.17 della Legge Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 3 "Riforma degli interventi di sostegno alle attività commerciali" che stabilisce che i Comuni predispongano l'elenco delle "Botteghe Storiche" presenti sul loro territorio;

Vista la deliberazione di Giunta del Comune di Chiavari n ____ con la quale è stato istituito l'albo delle "Botteghe Storiche" presenti ed operanti nell'ambito del territorio secondo criteri selettivi individuati nella delibera di Giunta Regionale n.1366 del 11.11.2005, avente per oggetto "Criteri di censimento delle Botteghe Storiche operanti sul territorio Ligure";

CONSIDERATO

Che le botteghe storiche e i locali di tradizione sono un patrimonio di grande prestigio che va conservato perché l'antica arte e i vecchi mestieri non si perdano, e che essi rappresentano, con i loro arredi e le loro storie, una parte imprescindibile del patrimonio culturale e commerciale della città e un capitale sociale di relazioni umane, custodia di tradizioni e presidio del territorio;

Che al fine di attuare una concreta ed efficace politica di valorizzazione del patrimonio storico si è avvertita l'esigenza di operare una selezione accurata e stringente degli esercizi commerciali:

Che il Comune di Chiavari, con successive deliberazioni di Giunta, provvederà a:

- istituire l'elenco degli esercizi qualificati come "Botteghe Storiche", "Locali di Tradizione" ed "Esercizi di Pregio";
- istituire la Commissione composta secondo quanto previsto all'art. 3 del presente Protocollo d'Intesa - per la valutazione delle istanze di iscrizione, presentate a cura di ogni singolo commerciante che manifesti la volontà di essere inserito nell'elenco delle "Botteghe Storiche", dei "Locali di Tradizione" e degli "Esercizi di Pregio", di seguito nel presente atto indicata come "Commissione";
- recepire i criteri atti ad individuare le "Botteghe Storiche", i "Locali di Tradizione" e gli "Esercizi di Pregio" elaborati congiuntamente dagli Uffici del Ministero della Cultura;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI PRECISA:

Art. 1 - PREMESSE

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art. 2 - FINALITÀ E CONTENUTI DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Le PARTI CONTRAENTI collaborano per l'individuazione, conservazione e valorizzazione delle botteghe storiche, dei locali di tradizione e degli esercizi di pregio del Comune di Chiavari. Juld New

06/09/2021

Art. 3 - COMMISSIONE

La Commissione ha il compito di stabilire l'elenco degli esercizi con caratteristiche di bottega storica, di locale di tradizione e di esercizio di pregio del Comune di Chiavari. La Commissione, su segnalazione di una delle parti contraenti, ha altresì il compito di vigilare nel tempo sul mantenimento degli elementi identificativi, in relazione soprattutto alle attività di manutenzione e adeguamento degli esercizi in relazione alle rinnovate esigenze commerciali, fermo restando le autorizzazioni di legge.

La Commissione è formata da:

- un rappresentante effettivo e un supplente del Comune di Chiavari;
- un rappresentante effettivo e un supplente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
- un rappresentante effettivo e un supplente del Segretariato Regionale per la Liguria;
- un rappresentante effettivo e un supplente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia;
- un rappresentante effettivo e un supplente della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria:
- un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato di Chiavari.

Art. 4 - TAVOLO TECNICO

Il Tavolo Tecnico ha il compito di verificare, attraverso periodiche ricognizioni e sopralluoghi, la rispondenza degli elementi qualificanti ai fini del riconoscimento di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio.

Il Tavolo Tecnico è formato da:

- funzionari del MIBACT in relazione alle specifiche competenze;
- funzionari della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;

Art. 5 – GLI UFFICI DEL MiC

Il Segretariato regionale per la Liguria si impegna a:

- assumere il ruolo di coordinamento del Tavolo Tecnico effettuando sopralluoghi e ricognizioni

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica si impegnano a:

- effettuare attraverso periodiche ricognizioni sul territorio una verifica sulla rispondenza degli elementi qualificanti ai fini del riconoscimento di botteghe storiche, locali di tradizione ed esercizi di pregio e del loro mantenimento nel tempo ed a concordare, in sede di Commissione con tutti i soggetti partecipanti, le risultanze di tali verifiche fornendo valutazioni nei rispettivi ambiti di competenza;

- effettuare opportuni sopralluoghi e ricognizioni per fornire valutazioni e pareri di competenza 06/09/2021

Art. 6 - IL COMUNE DI CHIAVARI

Il Comune di Chiavari si impegna a:

- presiedere la Commissione. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio;
- collaborare con la Camera di Commercio e le Associazioni di Categoria alle iniziative di promozione e valorizzazione delle "Botteghe Storiche", dei "Locali di Tradizione" e degli "Esercizi di Pregio", presso il pubblico;
- informare la Commissione su modifiche o nuove richieste di autorizzazioni che possano comportare perdita degli elementi caratterizzanti i locali individuati come "Botteghe Storiche", "Locali di Tradizione" e "Esercizi di Pregio" e svolgere approfondimenti sui titoli autorizzativi delle attività;
- tenere l'elenco ufficiale delle "Botteghe Storiche, Locali di Tradizione ed Esercizi di Pregio" e darne comunicazione attraverso i propri canali di informazione;

Art. 7 – LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova si impegna a:

- condividere le azioni in proprio possesso e le conoscenze acquisite nell'ambito dell'analoga recente sperimentazione avviata dal Comune di Genova;

Art. 8 – LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

selled Alle

Le Associazioni di Categoria del Commercio e dell'Artigianato si impegnano a:

- collaborare con le altre parti contraenti per la promozione e valorizzazione delle "Botteghe Storiche" dei "Locali di Tradizione" e degli "Esercizi di Pregio" e segnalare alla Commissione, secondo la propria competenza, eventuali anomalie circa la conservazione delle peculiarità caratterizzanti "Botteghe Storiche", "Locali di Tradizione" ed "Esercizi di Pregio";

Art. 9 - CRITERI

~ BOTTEGA STORICA ~:

sede di attività d'importante rilevanza per la storia sociale dell'impresa nella città e complesso di cose mobili e immobili in grado di rappresentare evidente testimonianza di tali attività.

In coerenza con il dispositivo previgente, la qualifica di bottega storica deve essere attribuita agli esercizi commerciali e/o artigianali la cui attività dati da oltre 50 anni, previo il soddisfacimento di almeno tre dei cinque requisiti tecnico-scientifici di seguito definiti e non prescindendo da almeno uno dei due requisiti indicati ai numeri 2) o 3):

06/09/2021

- 1) Elementi architettonici: strutture edilizie interne ed esterne la cui realizzazione dati da oltre 50 anni. Sono strutture edilizie: insegne, vetrine, ingressi realizzati in forme e con materiali non amovibili e da considerare immobili per destinazione; pavimenti, decorazioni murarie e rivestimenti in qualsiasi materiale, banconi e altri arredi in marmo, pietra e altro materiale edilizio, scale di struttura tipica, infissi, vetrate. Tali elementi dovranno essere percepibili in maniera evidente.
- 2) Arredi: parte dei mobili di servizio connessi alla fruizione commerciale la cui realizzazione dati da oltre 50 anni. Sono arredi: porte, vetrine e insegne non comprese nel punto precedente, armadi, tavoli, espositori, banconi in legno o comunque in materiale non edilizio, sedie, specchiere, scaffali, librerie, tendaggi, lampadari, tappeti. Tali arredi dovranno costituire un complesso articolato e coerente.
- 3) Attrezzature: elementi necessari allo svolgimento dell'attività nella bottega, la cui realizzazione dati da oltre 50 anni. Sono strumenti di ogni genere utilizzati nella lavorazione, preparazione, somministrazione e vendita dell'attività commerciale e/o artigianale (esempio: apparecchiature, utensili, macchinari, vasellame di ogni tipo e materiale, oggetti in vetro, cristallo e materiali simili, posateria, tovagliato, strumenti da calcolo e da misura). Tali attrezzature, se non utilizzate perché obsolete, dovranno essere conservate all'interno del locale e visibili, nonché costituire un complesso articolato e coerente.
- 4) Documenti: tutti gli elementi manoscritti, stampati, figurativi o in qualsiasi altro supporto conservati o meno presso il locale (se troppo rari e delicati eventualmente esposti in bottega in riproduzione) che attestino la continuità delle attività svolte nel locale da almeno 50 anni.
- 5) Il contesto storico-ambientale: sia l'edificio in cui esso si trova, sia l'insieme della zona circostante che deve mantenere un contesto ambientale di rilievo e non avere subito trasformazioni tali da rendere sostanzialmente non percepibile la struttura tradizionale del tessuto urbano nei suoi aspetti essenziali.

Gli elementi necessari al riscontro del soddisfacimento dei requisiti sopraindicati devono essere documentati dal richiedente in sede di produzione dell'istanza di riconoscimento o in sede di sopralluogo.

~ LOCALE DI TRADIZIONE:

sede di attività commerciale e/o artigianale che si distingue per una prassi di tradizione legata alla storia locale e all'identità dei luoghi, caratterizzata dalla continuità di esercizio e dalla trasmissione delle conoscenze.

La qualifica di locale di tradizione deve essere subordinata al soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- 1) Presenza di una prassi di tradizione: l'esercizio deve essere sede di attività e prassi riconosciute dalla collettività come elementi aventi un valore culturale in quanto espressione di specificità che costituiscono parte delle costruzioni identitarie della località (i quartieri o l'intera città di Chiavari).
- 2) Continuità di esercizio: la data di fondazione dell'esercizio deve risalire ad almeno 50 anni prima della data di presentazione dell'istanza da parte dell'esercente. L'esercizio deve essere

rimasto in attività con continuità a partire dalla data di fondazione fino al momento attuale. Le attività di cui al punto precedente devono anch'esse essere state svolte con continuità nel medesimo periodo di tempo. Fisiologici mutamenti nelle prassi che possono essere riscontrati non costituiscono di per sé una ragione di mancato soddisfacimento del presente requisito; tuttavia le specificità di cui al punto precedente devono mantenere al momento attuale una sostanziale presenza e riconoscibilità.

3) Continuità nella trasmissione delle conoscenze: deve essere riscontrabile una continuità nella trasmissione delle conoscenze nel periodo temporale di cui al punto precedente. Tale continuità può costituire l'esito della permanenza del medesimo gruppo familiare alla gestione dell'esercizio, come pure dell'avvicendamento di persone non appartenenti alla stessa famiglia, purché sia frutto di prolungati rapporti di apprendistato.

Gli elementi necessari al riscontro del soddisfacimento dei requisiti sopraindicati devono essere documentati dal richiedente in sede di produzione dell'istanza di riconoscimento o in sede di sopralluogo.

~ ESERCIZIO DI PREGIO ~:

la qualifica di esercizio di pregio deve essere attribuita ai locali di realizzazione e/o arredo di recente datazione, che presentino eccezionale qualità progettuale o decorativa. Le menzionate qualità sono da riscontrarsi specificatamente nel progetto architettonico e negli arredi presenti nell'esercizio commerciale.

Art. 10 - ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Qualunque attività di presentazione o di comunicazione al pubblico e ai media da parte delle PARTI CONTRAENTI mediante conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche, compresa la diffusione via internet, la redazione di pubblicazioni e di materiale promozionale saranno preventivamente condivise con le parti stesse.

Art. 11 - DURATA DEL PROTOCOLLO D'INTESA

La durata del presente protocollo di intesa è di anni cinque a partire dalla data della sottoscrizione e potrà essere tacitamente rinnovato per eguale durata, sussistendone il pubblico interesse.

Il presente Protocollo d'intesa si compone di numero pagine, compresa la presente, progressivamente numerate.

Chiavari, 06.01.1017

Letto, approvato e sottoscritto

Segretariato Regionale per la Liguria Il Segretario Regionale

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la Gould, Riem

Provincia La Spezia

06/09/2021

Il Soprintendente Culluc Puel
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria
Il Soprintendente Myseral
Comune di Chiavari
Il Sindaco
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova
Il Presidente
NP /leur -
Confcommercio Genova
Il Presidente
Mullie ,
Confesercenti Genova
Il Presidente
11/2 0 KM (O(
CNA Genova
Il Presidente
Confartigianato Geneva
Il Presidente
2 Mary
ASCOM Confcommercio Delegazione di Chiavari
Il Presidente
more for
Associazione Artigiani della Provincia di Genova
Il Presidente
() /b. M

Firmato da:
SILVIA STANIG
Codice fiscale: STNSLV84B54D969A
Valido da: 24-07-2019 10:46:31 a: 24-07-2022 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 21-09-2021 13:29:15
Approvo il documento

Firmato da:
FULVIO ANDREA PASTORINO
Codice fiscale: PSTFVN60R13B538A
Organizzazione Comune di Baranzate
Ruole: SEGRETARIO GENERATA
Valido da: 06-11-2018 02:00-10
Certificato emesso da: ArubaPEC S p.A. NG CA 3, ArubaPEC S p.A. | IT
Riferimento temporale: "SigningTime": 21-09-2021 09:31:31
Approvo il documento

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL "MUSEO DELLA STORIA DELLA CITTÀ DI GENOVA – GENOA CITY MUSEUM"

ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

l'anno 2022 il giorno del mese di in......

TRA

il **MINISTERO DELLA CULTURA** (di seguito "*Ministero*"), rappresentato dal Segretario Regionale del MiC per la Liguria, arch. Manuela SALVITTI, e dal Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, arch. Cristina BARTOLINI, (di seguito "*Ministero della Cultura*");

la **REGIONE LIGURIA** (di seguito "Regione Liguria") rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale on.le Giovanni TOTI;

il **COMUNE DI GENOVA** (di seguito "Comune di Genova") rappresentato dal sindaco dr. Marco BUCCI;

la **COMPAGNIA DI SAN PAOLO** (di seguito "Compagnia") rappresentata dal Presidente prof. Francesco PROFUMO;

congiuntamente definiti nel prosieguo "le parti" ovvero "i soggetti sottoscrittori".

PREMESSO CHE

l'articolo 6 del decreto legislativo n. 42/2004, prevede che "1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti

ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";

l'articolo 111 del decreto legislativo n. 42/2004, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che "1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";

l'articolo 112 del decreto legislativo n. 42/2004, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevede sostanzialmente che le stesse si effettuino attraverso una fase strategica, nella quale "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica" (comma 4);

l'articolo 121 del decreto legislativo n. 42/2004 prevede che "Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, ciascuno nel proprio ambito, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli di intesa con le fondazioni conferenti di cui alle disposizioni in materia di ristrutturazione e disciplina del gruppo creditizio, che statutariamente perseguano scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare gli interventi di valorizzazione sul patrimonio culturale e, in tale contesto, garantire l'equilibrato impiego delle risorse finanziarie messe a disposizione. La parte pubblica può concorrere, con proprie risorse finanziarie, per garantire il perseguimento degli obiettivi dei protocolli di intesa".

PRESO ATTO CHE

le linee strategiche delineate nei sopraccitati piani strategici di sviluppo culturale e le conseguenti linee di azione devono, in considerazione delle aree territoriali interessate, mirare a promuovere l'integrazione, nel processo di valorizzazione

concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati, puntando, altresì, sulla partecipazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni, la creazione di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale;

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Genova:

- a partire dal 2017, nelle "Linee Programmatiche" che traducono in azione amministrativa il Programma di Mandato del Sindaco, tra le priorità individuate nella Sezione 5.2 "La Genova della Cultura" viene ricompresa l'istituzione di un museo multimediale della città di grande attrazione turistica, per riscoprire la storia di Genova e i grandi personaggi che qui sono nati, hanno abitato o vissuto;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 14 febbraio 2019 è stato approvato lo schema di "Protocollo tra il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo, per la realizzazione di programmi di sviluppo sociale, educativo e culturale nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2019 e 2020" poi sottoscritto in data 20 febbraio 2019 e, successivamente il "Protocollo quadro tra il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi volti al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti nei settori della 'Cultura', delle 'Persone' e del 'Pianeta' nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2021, 2022, 2023", sottoscritto il 27 luglio 2021;
- con Delibera della Giunta Comunale n. 192 del 4 luglio 2019 la Civica Amministrazione ha provveduto all'approvazione del progetto per la realizzazione del "Museo della Città di Genova Genoa City Museum", quale piattaforma per la valorizzazione delle istituzioni museali e culturali della città;
- che la sede della nuova struttura, è stata individuata nella "Loggia di Banchi", detta anche "della Mercanzia", edificio di importante valore storico e culturale sito nel centro storico della città;

- la Compagnia di San Paolo ha comunicato con lettera Prot. 2019.AAI3178.U3551 dell'8 ottobre 2019 l'intervenuta delibera in favore del Comune di Genova dell'importo di euro 500.000,00, ad oggi erogato per euro 150.000,00, quale contributo per il sostegno dei costi della progettazione esecutiva e delle opere finalizzate alla realizzazione del "Museo della Città di Genova Genoa City Museum" a valere sul protocollo quadro di cui all'alinea precedente;
- la Compagnia di San Paolo ha comunicato con lettera Prot. 2020.AAI4433.U4932 del 10 dicembre 2020 l'intervenuta delibera in favore del Comune di Genova dell'ulteriore importo di euro 1.100.000,00 quale contributo per il sostegno dei costi delle opere finalizzate alla realizzazione del "Museo della Città di Genova – Genoa City Museum" a valere sul protocollo quadro di cui all'alinea precedente;
- con Delibera di Giunta Comunale n. 174 dell'8 luglio 2021 è stato approvato lo schema di "Protocollo quadro tra il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo per la realizzazione di programmi volti al rafforzamento e alla sostenibilità di processi e progetti nei settori della 'Cultura', delle 'Persone' e del 'Pianeta' nel territorio del Comune di Genova per gli anni 2021, 2022, 2023" poi sottoscritto in data 27 luglio 2021.

Premesso inoltre che, successivamente:

- per ottemperare agli specifici indirizzi per il Museo in oggetto, di cui alla già citata Delibera di Giunta Comunale 2019-192, della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva parzialmente rettificata con determina dirigenziale della medesima Direzione n. 2019-188.0.0.-75, si è provveduto all'indizione di procedura aperta telematica, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, per il conferimento in appalto del servizio di progettazione a livello di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e diagnosi energetica per la realizzazione del "Museo della Città di Genova Genoa City Museum";
- la procedura selettiva si è conclusa con provvedimento della Direzione Progettazione e Impiantistica Sportiva n° 2019-188.0.0.-124 di aggiudicazione in favore del Raggruppamento Temporaneo di Progettisti: Migliore & Servetto Architetti Associati / arch. Paolo Andrea Raffetto / Pizzorni Luca / Messico Alberto / STUDIO PRD Paese Romelli Damonte / arch. Nicola Valentino Canessa / arch. Maddalena Piccini / INGLOBE TECHNOLOGIES SRL;
- ai sensi dell'art. 23, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento (in rappresentanza della Stazione

Appaltante), in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento ed in considerazione della natura dei lavori, con nota Prot. 0155667.I del 26 maggio 2020 dà atto che i documenti che compongono il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica indicano esaustivamente le caratteristiche e i requisiti necessari per questa fase della progettazione, compresi i contenuti e le indicazioni da sviluppare in coerenza e continuità nei successivi livelli progettuali.

Rilevato inoltre che:

- il costo quantificato per le opere in oggetto, come da Stima Sommaria dei Costi e Quadri Economici, allegati come parte integrante della citata Deliberazione, ammonta a complessivi euro 2.688.371,91 di cui euro 1.600.000,00 per un primo lotto, euro 340.000,00 per un secondo lotto finalizzato all'implementazione della componente di allestimento ed euro 748.371,91 per un terzo ed ultimo lotto di implementazione della superficie espositiva.

E che, successivamente a tale fase,

- l'Amministrazione Comunale ha stabilito di procedere, mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016, di seguito Codice sugli appalti, con Determinazione Dirigenziale della Direzione Attuazione Opere Pubbliche numero 2020-205.0.0.-144 adottata in data 21 dicembre 2020 ed esecutiva in data 24 dicembre 2020, al conferimento in appalto dell'esecuzione dei lavori per un importo complessivo di Euro 2.037.943,42;
- che l'affidamento è stato suddiviso in numero tre fasi complementari per restituire la totale funzionalità delle attività museali, così suddivise:
 - Fase 1 importo di euro 1.164.757,67,
 - Fase 2 (opzionale) di euro 277.579,04,
 - Fase 3 (opzionale) di euro 595.606,72, con la precisazione che, qualora le suddette opzioni (Fase 2 e Fase 3) non venissero esercitate dalla Stazione appaltante entro i termini previsti, l'aggiudicatario della prima Fase non avrà a pretendere alcun diritto, o qualsiasi forma di indennizzo o risarcimento danni;
- che per l'esecuzione dei lavori sono richieste le seguenti qualifiche: OG02 classe III BIS, OS28 classe I, OS02-A classe I e OS30 classe II;
- che la procedura di gara si è regolarmente svolta come riportato nei verbali: prima seduta Cronologico n. 41 del 28 gennaio 2021, seconda seduta Cronologico n. 42 del 28 gennaio 2021 e terza seduta Cronologico n. 66 del 17 febbraio 2021;
- che con Determinazioni Dirigenziali della Direzione suindicata n. 2021-205.0.0.- 6 adottata in data 09 marzo 2021 ed esecutiva l'11 marzo 2021 integrata dalla

Determinazione Dirigenziale della medesima Direzione n. 2021-205.0.0.-30 adottata in data 07 aprile 2021 ed esecutiva in data 29 aprile 2021, il Comune ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi, relativamente alla sola Fase 1, all'appaltatore Cooperativa Archeologia;

- che l'impresa esecutrice del Consorzio INTEGRA Soc. Coop. indicata in sede di gara è 4 GBM Società Cooperativa, con sede in Perugia, Via della Madonna Alta n. 122/B - C.A.P. 06128 - Codice Fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura dell'Umbria n. 03384260547;
- che, in seguito a questo, è stato sottoscritto un contratto di appalto, registrato al Repertorio n. 68721 il 29 giugno 2021, al n. 25104 serie 1T, tra il Comune di Genova e la Cooperativa Archeologia Soc. Coop. in qualità di Capogruppo con il Consorzio Integra Soc. Coop. per l'esecuzione dei lavori di realizzazione del "Museo della Città di Genova Genoa City Museum alla Loggia di Banchi";
- che, nello stesso giorno, 29 giugno 2021, il Comune di Genova ha consegnato alla RTI Coop. Archeologia Soc. Coop. – Consorzio Integra Soc. Coop di Firenze, la formale consegna dei lavori per la realizzazione del "Museo della Città di Genova – Genoa City Museum alla Loggia di Banchi";
- che l'Amministrazione Comunale si impegna, nella organizzazione del Museo in argomento, al perseguimento dei "Livelli uniformi di qualità per i musei", di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 113/2018 affinché il Museo stesso abbia le caratteristiche necessarie per essere parte del Sistema Museale Nazionale di cui al decreto medesimo:

Il Ministero:

- tramite la Soprintendenza ha inizialmente condiviso il progetto di che trattasi con l'acquisizione, in data 20 aprile 2020, della Scheda di cui all'art. 16 del Decreto Ministeriale Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n°154/2017;
- ha autorizzato il progetto definitivo con nota prot. 114 del 6 ottobre 2020 e confermato tale autorizzazione in ottemperanza alle prescrizioni impartite con nota prot. 3938 del 21 dicembre 2020;
- con successivo prot. 9010 del 3 giugno 2021, in sede di approvazione del progetto esecutivo, ha confermato la precedente autorizzazione inserendo in via cautelativa la prescrizione che tutte le attività di scavo con rimozione della pavimentazione

- esistente debbano procedere con metodologia archeologica sotto la sorveglianza di professionisti qualificati e che, in caso di rinvenimenti archeologici, sarà necessario procedere con i necessari approfondimenti;
- in sede di predisposizione delle basi per le strutture portanti dell'allestimento, la messa in luce di una complessa serie di emergenze tardomedievali ha comportato l'immediato intervento della Soprintendenza che, ai sensi dell'art. 25, comma 6 del decreto legislativo n. 50/2016, ha ordinato l'esecuzione degli approfondimenti finalizzati alla conoscenza e alla tutela dei beni rinvenuti;
- con nota prot. 13920 del 27 agosto 2021 la Soprintendenza ribadiva la necessità delle suddette indagini e, richiamando la rilevanza dei rinvenimenti da ritenersi ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 42/2014 beni culturali di interesse archeologico appartenenti al demanio culturale dello Stato sollecitava un'approfondita riflessione progettuale per consentire una piena valorizzazione degli stessi all'interno del nuovo percorso museale;
- in data 25 agosto 2021 è stato eseguito un sopralluogo congiunto con la presenza dei rappresentanti del Ministero della Cultura (arch. Salvitti, arch. Arcolao e dr. Trigona), della Regione Liguria (ass. Cavo), del Comune di Genova (arch. De Fornari, dr. Campodonico) e della Compagnia di San Paolo (ing. Viziano), in cui, preso atto dell'importanza dei ritrovamenti, si decideva l'immediata sospensione dei lavori da parte della RTI Coop. Archeologia Soc. Coop. Consorzio Integra Soc. Coop di Firenze, per la realizzazione del del "Museo della Città di Genova Genoa City Museum" alla Loggia di Banchi, per procedere ai necessari approfondimenti tecnici e alle ulteriori indagini archeologiche;
- valutata la grande rilevanza dei rinvenimenti anche ai fini di una valorizzazione all'interno del nuovo percorso museale, il Segretariato Regionale su richiesta della Soprintendenza si è immediatamente attivato per il reperimento delle risorse necessarie alla completa messa in luce del complesso archeologico, e alle necessarie e successive azioni volte all'analisi, alla messa in sicurezza e al restauro del complesso archeologico emerso al disotto del sedime della Loggia di Banchi;
- grazie a un primo finanziamento straordinario di euro 150.000,00 assicurato dal Ministero, in data 14 settembre 2021, a seguito della presa in carico dell'area di cantiere, la Soprintendenza ha provveduto con un provvedimento di somma urgenza all'affidamento dei lavori di scavo e messa in sicurezza del complesso archeologico alla Cooperativa Archeologia, già assegnataria dei lavori in corso;

- in seguito, il Ministero, in considerazione dei risultati emersi sin dalle prime attività di scavo, ha concesso un secondo finanziamento straordinario di euro 300.000,00, espressamente finalizzato al completamento delle indagini archeologiche, all'analisi, restauro e consolidamento dei beni rinvenuti, funzionali allo sviluppo delle necessarie varianti progettuali atte a consentire la migliore integrazione del complesso archeologico all'interno del nuovo percorso museale;

La Regione Liguria:

- Valutando l'iniziativa come particolarmente significativa nell'ambito delle strutture museali liguri e suscettibile di positivi sviluppi, in ordine al suo impatto sul pubblico, s'impegna a promuovere e sostenere il "Museo della Città di Genova Genoa City Museum", inserendolo nelle politiche regionali di promozione e di coordinamento delle iniziative dell'offerta culturale e turistica, anche attraverso la partecipazione a bandi per lo sviluppo di progetti di studio, progetti espositivi, iniziative specifiche finalizzate alla valorizzazione del sito (la Loggia di Banchi), del suo sedime archeologico (gli scavi) e delle collezioni esposte (percorso espositivo), nonché finanziamenti finalizzati, qualora previsti dal bilancio dell'Ente;
- Altresì si farà carico di istruire, per quanto di sua competenza e secondo le procedure previste, la richiesta di accreditamento del Museo al Sistema Museale Nazionale che l'Ente proprietario intenderà presentare;
- Attraverso un proprio rappresentante, dotato delle adeguate competenze scientifiche e tecniche, designato al "tavolo tecnico", si adopererà affinché le finalità del progetto siano in coerente rapporto con lo sviluppo e la valorizzazione complessiva del comparto museale della Liguria;

La Compagnia di San Paolo:

- Riconosce nell'iniziativa in oggetto un importante strumento di promozione della rete dei musei della città di Genova nell'ottica della valorizzazione della ricchezza rappresentata dalla storia sociale, economica, politica e urbanistica del capoluogo ligure e delle collezioni, pubbliche e private, aperte al pubblico e pertanto in linea con gli obiettivi del protocollo quadro 2019-2020 e del protocollo quadro 2021, 2022,2023;

- Quale co-finanziatore dell'iniziativa, accoglie con favore l'impegno degli Enti sottoscrittori dell'Accordo a ricercare ed acquisire ulteriori fonti di finanziamento, siano esse pubbliche e/o private che consentano il miglior sviluppo del progetto architettonico ed espositivo;
- Attraverso un proprio rappresentante, dotato delle adeguate competenze scientifiche e tecniche, designato al "tavolo tecnico", si adopererà affinché le finalità del progetto siano in coerente rapporto con gli obiettivi strategici dei protocolli quadro sopra citati.

Sulla scorta di quanto sopra esposto, i Sottoscrittori del presente Accordo

CONCORDANO

- che il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo, così come concepiti e dettagliati, necessitano di una approfondita revisione, sia per quanto attiene alle forme espositive previste, sia per quanto attiene ai contenuti del percorso scientifico;
- che tale revisione è resa necessaria e opportuna dai ritrovamenti effettuati, restando escluso il semplice interramento dei paramenti murari ritrovati;
- che tali ritrovamenti, lungi dal rappresentare un elemento di criticità per la realizzazione del "Museo della Città di Genova Genoa City Museum", vanno intesi come un patrimonio materiale atto a fornire un'immagine concreta della vita della città stessa tra il Medioevo e l'Età Moderna e, viceversa, confermano la scelta a suo tempo effettuata dalla Civica Amministrazione di istituire tale museo presso la Loggia di Banchi;
- che la prevista realizzazione del Museo e i recenti ritrovamenti archeologici rappresentano un sostanziale mutamento e miglioramento del contesto di intervento museale, che presuppone e rende possibile il possibile coinvolgimento di ulteriori stakeholders nel progetto;
- che il contributo del Ministero della Cultura sia opportuno e necessario alla realizzazione del nuovo Museo e alla rivisitazione architettonica, museografica e museologica del progetto, sia attraverso il coinvolgimento diretto del personale ad esso afferente, sia attraverso la messa a disposizione del patrimonio di conoscenze (immateriale) e di reperti (materiale), frutto di decenni di accurati scavi nei diversi siti della città di Genova;
- che il contributo della Compagnia di San Paolo possa essere valorizzato opportunamente nella sinergia tra Stato, Enti Territoriali e Enti Privati di cui al

presente Accordo, riconoscendo che la *mission* istituzionale del "*Museo della Città di Genova – Genoa City Museum*" non cambia rispetto alle finalità a suo tempo condivise nel protocollo quadro, restando finalizzata alla migliore conoscenza del patrimonio culturale ("*heritage*") genovese e alla valorizzazione della storia di Genova, quale città mediterranea, aperta agli scambi e all'inclusione nel corso di quasi due millenni di storia.

E CONVENGONO

sull'opportunità di sottoscrivere un Accordo di valorizzazione, ex articolo 112, comma 4, e articolo 121 del decreto legislativo n. 42/2004.

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO

Definire una strategia condivisa tra Ministero della Cultura, Regione Liguria, Comune di Genova e Compagnia di San Paolo finalizzata alla valorizzazione del patrimonio culturale rappresentato:

- dal complesso di scavi medievali e tardomedievali compresi nell'area della Loggia di Banchi, quale testimonianza della vita e delle attività della città di Genova;
- dalle architetture e dalla storia della Loggia di Banchi, quale luogo centrale della vita cittadina, sia a livello economico, politico e sociale;
- dal complesso delle opere e reperti messi a disposizione dal Comune di Genova e dai musei di sua pertinenza per illustrare l'evoluzione della città, dall'antichità alla contemporaneità;
- dal complesso dei reperti di pertinenza della Soprintendenza, scavati nel corso di differenti campagne di scavo in siti differenti della città e custoditi nei propri depositi;

SI COSTITUISCE

- un "tavolo tecnico", formato da 10 (dieci) persone, funzionari, tecnici, storici, storici dell'arte, archeologi, ai quali demandare la definizione delle linee di indirizzo per:
 - la revisione del progetto architettonico, museografico ed espositivo del "Museo della Storia della Città di Genova – Genoa City Museum", in

- collaborazione con i Progettisti e la Direzione Artistica vincitori dei bandi di cui sopra;
- la selezione delle opere e dei reperti destinati ad illustrare il percorso espositivo, concorrendo al patrimonio dello stesso soggetto anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad essi pertengono;
- la promozione di appositi percorsi turistico-culturali integrati, in attuazione di una più ampia politica di sviluppo e di valorizzazione del già rammentato legame storico esistente tra il Mediterraneo, la Liguria e la città di Genova nella sua evoluzione dall'antichità ad oggi;
- la definizione di appositi percorsi culturali che, a partire dalla Loggia di Banchi, quale "epicentro" della città, permettano la conoscenza dei musei statali, civici e privati, del complesso palaziale dei "Rolli", delle chiese e dei monumenti della città, rinviando alla stipula di eventuali successivi accordi l'individuazione di ulteriori azioni ed iniziative volte alla costruzione di itinerari tematici omogenei aventi le medesime finalità di cui sopra;
- la formulazione di proposte per l'elaborazione e l'attuazione del piano strategico di sviluppo turistico-culturale e di valorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo;
- il "tavolo tecnico" sarà costituito da n. 4 (quattro) esperti, nominati dal Ministero della Cultura, da n. 4 (quattro) esperti nominati dal Comune di Genova, n. 1 (uno) esperto nominato dalla Regione Liguria, e n. 1 (uno) esperto nominato dalla Compagnia di San Paolo;
- il "tavolo tecnico" sarà coordinato dal Comune di Genova attraverso un dirigente o un funzionario espressamente incaricato di tale compito nell'ambito degli esperti dallo stesso Comune nominati;
- al "tavolo tecnico" potranno essere invitati da ciascun soggetto sottoscrittore consulenti scientifici ed esperti chiamati a supporto per specifici aspetti progettuali e programmatici;
- a seguito della nomina dei componenti del "tavolo tecnico", in sede di prima convocazione, saranno definiti con specifico regolamento interno criteri,

modalità e tempistiche di funzionamento e organizzazione del tavolo, fermo restando che la partecipazione allo stesso sarà a titolo gratuito.

TUTTO CIÒ PREMESSO E RICHIAMATO LE PARTI SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE ACCORDO

Articolo 1 (Oggetto)

- 1. Con il presente Accordo di valorizzazione il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo, definiscono le finalità, le linee strategiche, gli obiettivi e le modalità di organizzazione del polo scientifico, documentario e divulgativo di cui in premessa, dedicato ad illustrare la storia della città di Genova, a denominarsi "Museo della Città di Genova Genoa City Museum", da istituire negli spazi del complesso storico e architettonico della Loggia di Banchi e sue adiacenze, e di elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e dei programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica.
- 2. Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo di valorizzazione.

Articolo 2 (Finalità)

1. Il presente Accordo di valorizzazione è finalizzato a promuovere ed attuare, mediante l'organizzazione del "Museo della Città di Genova – Genoa City Museum", l'acquisizione, la conservazione, la comunicazione, la fruizione, e l'esposizione di testimonianze materiali e immateriali relative all'evoluzione della città e alla vita economica, sociale, politica e artistica che vi si viveva, attribuendo al medesimo la missione che, a tenore della normativa vigente, è svolta dai musei, nonché l'elaborazione dei conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica ad esso afferenti.

- 2. Le finalità di cui al comma 1, le relative linee strategiche e i relativi obiettivi, come indicati negli articoli seguenti, sono conseguiti attraverso la costituzione, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, del citato "tavolo tecnico", cui partecipano il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo.
- 3. Il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo, concordano sulla opportunità che:
- il "Museo della Città di Genova Genoa City Museum" resti affidato all'organizzazione dei Musei Civici Genovesi;
- il "Museo della Città di Genova Genoa City Museum" faccia parte del Sistema Museale Nazionale e sia, dunque, organizzato con modalità tali da consentirne l'adesione al Sistema stesso.

Articolo 3

(Linee strategiche)

- 1. Il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo convengono che i piani strategici di valorizzazione e di sviluppo culturale di cui all'articolo 2, comma 2, sono improntati alle seguenti linee:
- a) promozione, al fine dell'attività di valorizzazione anche architettonica, del complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, e miglioramento della conservazione degli stessi mediante la programmazione ed il sostegno di tutti i necessari interventi di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, con particolare riguardo ai ritrovamenti archeologici effettuati nell'area del Museo;
- b) promozione, nell'ambito della valorizzazione culturale e territoriale di cui alla precedente lettera a), dell'integrazione tra i settori produttivi legati ai beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo, nonché tra tutti i soggetti capaci di apportare contributi nell'attuazione del piano strategico di cui all'articolo 1, comma 2.

Articolo 4

(Obiettivi)

- 1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo concordano di perseguire, relativamente alla costituzione del "Museo della Città di Genova Genoa Visitor Center", i seguenti obiettivi:
- a) acquisire, catalogare, conservare, ordinare ed esporre beni culturali, nel rispetto della normativa vigente, delle linee guida e degli atti di indirizzo in materia di musei e *standard* museali, per finalità di educazione e di studio dell'evoluzione e sviluppo della città di Genova, offrendo al pubblico la possibilità di approfondirne le diverse tematiche, sia sotto il profilo storico e culturale, sia sotto l'aspetto sociale ed economico;
- b) pervenire alla formazione di percorsi museali di conoscenza delle realtà locali, quali i musei statali, civici e privati, il complesso palaziale dei Rolli, le chiese e i monumenti, quali testimonianze di Genova nella sua evoluzione storica fino all'età contemporanea, dando luogo alla creazione di collegamenti in rete dei musei cittadini, assicurando la possibilità per i visitatori di consultare le banche dati esistenti presso le diverse strutture;
- c) promuovere la valorizzazione dei beni culturali di cui alla lettera a) e dei relativi luoghi espositivi anche mediante l'attivazione di servizi funzionali al miglioramento degli attuali *standard* di fruizione.
- 2. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 commi 1 e 2, e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo concordano di perseguire, relativamente ai piani strategici di sviluppo culturale e ai programmi di valorizzazione dei beni culturali di pertinenza pubblica, i seguenti obiettivi:
- a) promuovere e attuare iniziative di sviluppo turistico e culturale, anche attraverso forme di integrazione con il sistema turistico regionale, al fine di superare la frammentazione della promozione e della strutturazione dell'offerta di servizi turistici in modo tale da renderla idonea a soddisfare le molteplici esigenze dei turisti nazionali e internazionali;

- b) incrementare, nei territori di riferimento, i servizi offerti al pubblico, con particolare riguardo a quelli turistici e alla necessità della loro integrazione e messa in rete, sia con riferimento a quelli ricettivi e di accoglienza, sia con riferimento ai servizi di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ai servizi di formazione e di ricerca;
- c) promuovere, in collaborazione con le istituzioni territorialmente competenti, lo sviluppo e l'adeguamento delle infrastrutture di collegamento al complesso dei beni culturali e delle aree annesse oggetto del presente Accordo di valorizzazione;
- 3. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2 e delle linee strategiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo concordano di perseguire altresì, al fine di promuovere l'integrazione nel processo di valorizzazione concordato dei settori produttivi collegati, appartenenti anche alla filiera del turismo, la partecipazione, secondo principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e non, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali sponsorizzazioni.

Articolo 5 (Modalità)

1. Resta inteso che il "Museo della Città di Genova – Genoa City Museum", una volta aperto al pubblico, farà parte dei Musei del Comune di Genova, il quale ne organizzerà i servizi (accoglienza, curatela, sicurezza, conduzione tecnica) e ne garantirà la sostenibilità, individuando le soluzioni tecniche e organizzative più opportune, demandando alla Direzione competente i necessari adempimenti amministrativi e regolamentando gli stessi mediante appositi provvedimenti dirigenziali.

- 2. Fatto salvo quanto sopra, il Ministero della Cultura, la Regione Liguria, il Comune di Genova e la Compagnia di San Paolo, si impegnano, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni vigenti, e delle proprie competenze a concorrere:
- a) alla realizzazione del Progetto Scientifico ed Espositivo che sarà redatto sulla base degli indirizzi dettati dal citato "tavolo tecnico" di cui sopra, e approvato dagli Enti sottoscrittori dell'Accordo;
- b) a tale realizzazione si perverrà attraverso i finanziamenti di vario ordine e genere, nella ferma convinzione che la realizzazione di un Museo sulla storia della città di Genova, può essere d'interesse strategico per lo sviluppo del turismo e la valorizzazione del complesso dei beni culturali in Liguria e nell'area del Nord-Ovest del Paese;
- c) alla definizione di modalità ottimali di combinazione di risorse interne (provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione delle attività, dei servizi, e degli spazi) e di risorse esterne (derivanti da progettazione finanziata, erogazioni liberali e sponsorizzazioni);
- d) allo svolgimento di attività di *fund raising*, anche al fine di ampliare ulteriormente la platea dei soggetti, pubblici e privati, partecipi del perseguimento delle finalità di servizio pubblico e di utilità sociale legate alla valorizzazione del patrimonio culturale oggetto del presente Accordo;
- e) alla promozione, nel processo di sviluppo concordato, di forme di partenariato pubblico-privato, attraverso la partecipazione di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio aventi tra i propri fini statutari la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
- 3. Il Ministero della Cultura si impegna a favorire la concessione in deposito al "Museo della Città di Genova Genoa City Museum" i reperti di proprietà statale individuati nel progetto scientifico-espositivo di cui all'art. 5, comma 2, punto a), nonché a promuovere il conferimento di ulteriori testimonianze documentarie nella disponibilità del medesimo, favorendo, altresì, il deposito o il prestito di ulteriori reperti a disposizione di altri soggetti pubblici o privati, e contribuendo alla progettazione e alla realizzazione di spazi espositivi e contenitori museali idonei alla conservazione di tali beni e alla valorizzazione del complesso archeologico messo in luce all'interno della Loggia di Banchi. Il Ministero, nell'ambito della disponibilità dei finanziamenti ad oggi assegnati,

si impegna altresì a completare le attività di indagine archeologica in corso, anche ai fini della realizzazione della nuova progettazione museale, e a realizzare le necessarie opere di restauro, consolidamento e analisi dei manufatti murari e dei reperti archeologici rinvenuti durante le operazioni di scavo. Il Ministero si impegna infine a conferire in uso, a fini espositivo-museali, le strutture pertinenti al complesso archeologico rinvenuto al disotto del sedime della Loggia di Banchi. Tale procedura sarà oggetto di distinto atto di concessione, concordato e autorizzato dagli Organi ministeriali competenti.

- 6. Il Comune di Genova si impegna a conferire al "Museo della Città di Genova Genoa City Museum" gli spazi necessari ad accoglierne le funzioni e le attività, con particolare riferimento a quelli destinati alle attività espositive, ai servizi al pubblico, alla promozione culturale e alle funzioni amministrative e gestionali, della Loggia di Banchi e relativi annessi.
- 7. Sulla scorta dei finanziamenti che si renderanno disponibili, il Comune di Genova si impegna a proseguire il ruolo di "stazione appaltante" per la materiale realizzazione del "Museo della Città di Genova Genoa City Museum".
- 8. La Regione Liguria s'impegna a promuovere il "Museo della Città di Genova Genoa City Museum" quale elemento importante dell'offerta turistico-culturale regionale, secondo i canali istituzionali a disposizione.
- 9. La Compagnia di San Paolo, fermo restando quanto già erogato a favore del Museo come sopra precisato, potrà intervenire con ulteriori contributi in funzione dello sviluppo della materiale realizzazione dei restauri architettonici, dell'adeguamento impiantistico e dello sviluppo e realizzazione del percorso espositivo a valere sulle risorse, ed entro il limite delle stesse, del Protocollo quadro 2021-2023 e in ogni caso in base alle proprie disponibilità di bilancio e previa delibera dei propri organi competenti.

Articolo 6 (Pubblicazioni)

Le pubblicazioni e i materiali illustrativi prodotti nel corso delle fasi attuative del presente Accordo di Valorizzazione sono da intendersi di comune proprietà degli Enti sottoscrittori, i quali condivideranno e concorderanno i contenuti e le forme della loro diffusione ed edizione.

Le pubblicazioni e i materiali illustrativi sopraccitati dovranno riportare i loghi degli Enti sottoscrittori del presente Accordo.

I loghi degli Enti sottoscrittori apposti sulle pubblicazioni e i materiali illustrativi sopraccitati avranno pari visibilità e dignità.

Articolo 7

(Durata e revisione dell'Accordo)

- 1. Il presente Accordo di valorizzazione ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato per un ulteriore periodo di pari durata previo accordo scritto tra le parti firmatarie.
- 2. Il presente Accordo può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4 e sulla base dei risultati conseguiti.

Articolo 8

(Riservatezza)

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente Accordo.

Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.

Articolo 9

(Foro competente)

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo e, nel caso in cui ciò non sia possibile, prendono atto che la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova e come individuato dall'art.23 c.p.c.

Genova, 2022

Il Segretario Regionale del MiC per la Liguria Arch. Manuela SALVITTI



Il Soprintendente ABAP per la città Metropolitana di Genova e la provincia di

La Spezia

Firmato
digitalmente da
CRISTINA
BARTOLINI

O = MIBACT
C = IT

Arch. Cristina BARTOLINI

Il Presidente della Giunta Regionale della Liguria On.le Giovanni TOTI

Il Sindaco del Comune di Genova Dr. Marco BUCCI

Il Presidente della Compagnia di San Paolo

Prof. Francesco PROFUMO

Firmato digitalmente da: PROFUMO FRANCESCO Data: 36/07/2022 12:36-21



ACCORDO DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 L. 241/1990 TRA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

E

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

PER ATTIVITA' CHE RICHIEDONO LA QUALIFICA DI RESTAURATORE

• La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, di seguito detta Soprintendenza, rappresentata dal Soprintendente arch. Cristina Bartolini, nata a Genova (GE) il 11.04.1965, domiciliata per la carica presso la Soprintendenza in Genova, via Balbi 10 (C.F. 80031150107)

e

l'Università degli Studi di Genova, di seguito detta Università, rappresentata dal del Rettore prof.
 Federico Delfino, nato a Savona, il 28/02/1972, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università degli Studi in Genova, via Balbi 5 (C.F 00754150100)

di qui in poi denominate "Parti"

PREMESSO che ai sensi dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) L. n. 241/1990 le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

PREMESSO che l'Università è proprietaria di immobili tutelati ai sensi del D. Lgs 42/2004;

PREMESSO che nell'ambito di applicazione del DM 154/2017 gli interventi sui beni culturali sono inseriti nei documenti di programmazione dei lavori pubblici di cui all'art. 21, comma 3, del Codice dei contratti pubblici;

PREMESSO che l'Università come Stazione Appaltante, sulla base della ricognizione e dello studio dei beni affidati in custodia, deve redigere un documento sullo stato di conservazione del singolo bene (art. 3 DM 154/2017), denominato "scheda tecnica" ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento;

PREMESSO che l'Università ritiene per quanto sopra indicato necessario il ricorso ad un organismo pubblico dotato di specifica competenza sullo stato di conservazione del patrimonio, attività di studio, sulla prevenzione, manutenzione e restauro dei beni;

PREMESSO che la Soprintendenza, in riferimento all'attività di restauro, svolge una costante attività di tutela nel territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio e, come indica l'art. 10 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art.4), ed inoltre predispone e realizza, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni;

PREMESSO che presso la sede di Palazzo Reale della Soprintendenza è attivo un Laboratorio di restauro, impegnato, tra le altre attività, per l'aggiornamento delle tecniche d'intervento e per l'effettuazione d'indagini sulle materie costitutive, che interviene direttamente anche in alcuni cantieri ricadenti nel territorio di competenza, intrecciandosi con le ricerche scientifiche e le missioni di controllo sui beni monumentali del territorio, anche in collaborazione con altri enti pubblici;

PRESO ATTO che il laboratorio di restauro della Soprintendenza si è dichiarato disposto ad effettuare per conto dell'Università tutte o in parte le attività di restauro ai sensi del DM 154/2017 su edifici di proprietà, così come preventivamente concordate tra le Parti;

PRESO ATTO che in data 27/11/2018 è stato sottoscritto l'accordo tra la Soprintendenza e l'Università, con decorrenza triennale, avente per oggetto "Interventi conservativi beni culturali in consegna all'Università di Genova";

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2

Finalità della collaborazione

Le Parti, atteso il comune interesse, si impegnano a collaborare e fornire il proprio contributo scientifico e culturale per lo studio, la conservazione, la manutenzione ed il restauro del patrimonio culturale di proprietà dell'Università degli Studi di Genova.

ART. 3

Oggetto della collaborazione

La collaborazione tra i sottoscrittori ha per oggetto lo svolgimento di attività tecniche di restauratore ai sensi degli art. 16, 17, 18, 21, 22 e 24 del D.M. n. 154 dl 22 agosto 2017 (*Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42*) su beni di proprietà dell'Università degli studi di Genova da parte del laboratorio di restauro della Soprintendenza.

La collaborazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi sui beni culturali da effettuare nell'ambito del territorio di competenza, che verranno di volta in volta concordati e, successivamente, comunicati per iscritto alla Soprintendenza dalla suddetta Università, sulla base della disponibilità della medesima Soprintendenza. L'Università rimane il soggetto unico avente titolo alla programmazione dei lavori.

Le collaborazioni potranno aver corso previo assenso della Soprintendenza e saranno attuate con la stipula di specifici accordi operativi redatti nel rispetto dei principi generali del presente Atto. Essi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria riguardanti lo svolgimento dei rispettivi adempimenti.

ART. 4

Impegni delle Parti

Le Parti, sulla base delle rispettive competenze, convengono sull'assunzione degli impegni di seguito descritti:

La Soprintendenza si impegna a individuare il referente unico per l'attuazione dell'accordo che coordinerà le seguenti attività:

- redazione di tutta o parte della scheda tecnica e delle indagini e ricerche necessarie per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica;
- progettazione definitiva ed esecutiva;
- direzione operativa;
- collaudo.

L'Università si impegna a dare attuazione per il tramite del referente unico dell'accordo che coordinerà le seguenti attività:

- assicurare con fondi propri la copertura delle spese relative alle attività espletate oggetto del presente Accordo fino alla concorrenza degli importi relativi ad ogni lavoro, così come specificati nei relativi quadri economici di progetto;
- provvedere all'acquisto con proprie risorse finanziarie di materiali ed attrezzature che si renderanno necessari per l'espletamento delle operazioni di manutenzione e restauro da parte del Laboratorio della Soprintendenza;
- consegnare alla Soprintendenza eventuali progetti preliminari, definitivi ed esecutivi già redatti ed approvati per i successivi compiti di cui sopra.
- garantire tutte le condizioni di sicurezza al personale della Soprintendenza incaricato nell'ambito del presente Accordo.

ART. 5

Forme di pubblicazione e divulgazione delle attività e dei risultati

La pubblicazione dei risultati scientifici scaturiti dalle attività di tutela e di restauro sancite dal presente Accordo e la divulgazione al pubblico, nonché qualunque altra forma di presentazione o comunicazione a terzi mediante comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la partecipazione e convegni, workshop ecc. e la diffusione via Internet da parte dei firmatari sarà preventivamente concordata tra i medesimi sottoscrittori del presente accordo.

ART. 6

Oneri

L'Università si farà carico delle spese connesse alle attività collaterali e di supporto ai funzionari della Soprintendenza indicati sopra; in particolare saranno a carico dell'Università esclusivamente i seguenti costi:

- oneri ex art.113, D.Lgs 50/2016 nella misura prevista dalla legge limitatamente alle attività effettivamente prestate dai funzionari della Soprintendenza;
- oneri per l'acquisizione di servizi di supporto alla progettazione e di consulenze specialistiche debitamente approvati ed autorizzati dall'Università;
- oneri derivanti dalla messa in atto di ogni esigenza prevista dalla normativa vigente in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro ex d.lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii..

Nell'ambito di ogni singolo lavoro e/o servizio, l'ammontare complessivo degli oneri di cui al presente articolo dovrà, comunque, trovare copertura nelle somme a disposizione del relativo quadro economico.

Non devono essere previsti oneri a carico della Soprintendenza.

ART. 7

Durata

Il presente Accordo e le sue eventuali modifiche ha durata quinquennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera dell'organo competente, salvo disdetta comunicata mediante P.E.C. tre mesi prima della scadenza.

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le Parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo, attraverso comunicazione in forma scritta da far pervenire via pec.

ART. 8

Referenti e contatti istituzionali

Ai fini del presente Accordo, le Parti individuano i seguenti referenti e gli indirizzi istituzionali:

per la Soprintendenza:

dott. Massimo Bartoletti, funzionario storico dell'arte per le UT Genova Centro e Genova Delegazioni

massimo.bartoletti@beniculturali.it

via Balbi 10 - 16126 Genova

PEC <u>mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it</u>

Tel. 010 27181 (centralino)

per l'Università:

arch. Mauro Maspero, dirigente Area Sviluppo Edilizio

dirigente.sviluppo.edilizio@unige.it

Tel.: 010 20951389

via Balbi 5 - 16126 Genova

PEC areasviluppoedilizio@pec.unige.it

c.a. Rettore Pro tempore Prof. Federico Delfino

Tel.:010 209 9221

rettore@unige.it

ART. 9

Risoluzione dell'accordo

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con mediante P.E.C ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento consensuale hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte delle prestazioni già eseguite fino alla data dello scioglimento.

ART. 10

Riservatezza e trattamento dati

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti, volontari e collaboratori ad ogni titolo, la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente accordo. I dati personali eventualmente gestiti dovranno essere trattati e custoditi in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 11

Firma digitale

Il presente Accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ART. 12

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del codice civile.

ART. 13

Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. Per ogni controversia che non dovesse essere bonariamente risolta tra le Parti è competente il foro di Genova.

ART. 14

Regolamento fiscale

Il presente atto sarà registrato fiscalmente solo in caso d'uso ex art. 5 del DPR n. 131/86 e ss.mm.ii.-

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Il Soprintendente arch. Cristina Bartolini

Firmato digitalmente da

CRISTINA
BARTOLINI

O = MIRACT

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore prof. Federico Delfino

Firmato digitalmente da: FEDERICO DELFINO Università degli Studi di Genova Firmato il: 08-09-2022 12:38:47 Seriale certificato: 818306 Valido dal 03-11-2020 al 03-11-2023



PROTOCOLLO DI INTESA PER "IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ACQUEDOTTO STORICO" TRA

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MIC PER LA LIGURIA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

E

COMUNE DI GENOVA

L'anno 2022, il giorno 26 ottobre 2022 in Genova presso la sede del Comune di Genova, presso Palazzo Tursi in via Garibaldi 9, Il Segretariato Regionale del MiC per la Liguria, rappresentato dal Segretario Manuela Salvitti;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, rappresentata dal Soprintendente Cristina Bartolini;

Il Comune di Genova, rappresentato dall'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico Pietro Piciocchi;

PREMESSO CHE

ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 42/2004, "1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. 2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. 3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale";







- l'articolo 111 del decreto legislativo n. 42/2004, nel definire le attività di valorizzazione, stabilisce che "I. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati. 2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata. 3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione. 4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale";
- l'articolo 112 del decreto legislativo n. 42/2004, in merito alle attività di valorizzazione in relazione a beni culturali di pertinenza pubblica, prevede sostanzialmente al comma 4 che le stesse si effettuino attraverso una fase strategica, nella quale "Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica";


VISTO che il D.M. 16 dicembre 2020 rep. 593 del Ministero della Cultura, ricomprende nel programma di interventi di cui alla Legge 27 dicembre 2017 n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 – art. 1, comma 1072, un finanziamento destinato al Percorso Storico dell'Acquedotto per "interventi di miglioramento dell'accessibilità, restauro, ripristino del percorso di accesso e collegamenti" di 2.000.000 di euro a partire dal 2021 fino al 2033, assegnandone la gestione al Segretariato Regionale del MIC per la Liguria;

VISTO l'Accordo di Programma quadro "Beni e attività culturali III integrativo" tra Regione Liguria, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, firmato il 26 ottobre 2007;

VISTO il Protocollo di Intesa per "Il recupero e la riqualificazione dell'Acquedotto Storico" tra Comune di Genova, Provincia di Genova, Regione Liguria, Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria, Università di Genova, firmato il 23 aprile 2008;

VISTO il disciplinare regolante i rapporti tra il Ministero della Cultura e il Comune di Genova per l'attuazione dell'intervento n. 5 "Valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi" all'interno del *Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, che prevede a corredo degli interventi sui Forti il recupero dell'acquedotto Storico, firmato il 21 dicembre 2021;





VISTO che il Comune di Genova è interessato, in continuità con le azioni fino ad oggi intraprese, a perseguire una politica di valorizzazione e riqualificazione del percorso dell'Acquedotto Storico, che dalla Presa di Bargagli, arriva sino all'area portuale della Ripa, ai fini della salvaguardia di una grande opera che riassume i valori artistici, storici ed architettonici della città di Genova;

VISTO che la Giunta Comunale, in tale ottica, ha espresso la volontà di rinnovare la collaborazione con gli Enti firmatari dei citati accordi al fine di sviluppare un piano d'interventi di riqualificazione, in un contesto più ampio di restauro e valorizzazione del percorso dell'acquedotto, quale attrattiva per eventi e manifestazioni anche d'interesse nazionale, nell'ambito del più ampio progetto di valorizzazione della cinta muraria e del sistema dei forti genovesi;

VISTO che alcune significative azioni di recupero sono già state avviate nell'ambito sia del programma d'interventi di "Genova capitale della cultura 2004", tramite l'impiego di contributi specifici erogati dal Ministero dei Beni Culturali, sia dei successivi progetti inscriti nei Programmi Triennali del Comune di Genova, in parte cofinanziati dalla Provincia di Genova nell'ambito dei Patti Territoriali di Genova e delle Valli del Genovesato;

CONSIDERATO che i sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa ritengono opportuno il Coordinamento tra tutti gli Enti coinvolti, al fine di concordare e promuovere le azioni necessarie al restauro, alla fruizione e alla valorizzazione del percorso storico;

CONSIDERATO che l'attuazione del presente Protocollo di Intesa non sostituisce le specifiche competenze delle Parti firmatarie;

CONSIDERATO che le stesse Parti riconoscono l'opportunità di avvalersi dell'operato congiunto degli Uffici degli Enti firmatari, nell'ottica di un metodo di lavoro intersettoriale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1- Finalità - Obiettivi


Finalità principali del presente Protocollo sono "il restauro, il risanamento conservativo, la riqualificazione e la valorizzazione dell'Acquedotto Storico volti al riuso del bene come percorso storico-naturalistico e turistico ricreativo": a tal scopo le Parti si propongono di condividere e favorire in modo congiunto gli interventi da adottare e le azioni specifiche di conservazione, tutela, valorizzazione e promozione dei percorsi e dei manufatti dell'Acquedotto Storico.

Il presente Protocollo si pone inoltre l'obiettivo di condividere e coordinare tra i firmatari le azioni tecniche e le attività operative necessarie per la conservazione e la valorizzazione dei manufatti componenti l'Acquedotto Storico, individuando i principali ambiti di seguito elencati:

N

CONOSCENZA





- Sistematizzazione dei dati presenti nelle pubblicazioni esistenti, nelle ricerche già eseguite e negli archivi, e ulteriore ricerca archivistica e documentale, utilizzando strumenti informatici che ne consentano chiavi di interrogazione differenti
- Rilievo delle tipologie costruttive, dei materiali e dello stato di conservazione dei canali, delle gallerie, dei ponti canale e dei ponti sifone e di ogni altro elemento costruttivo e tecnologico
- Approfondimento degli studi sull'acquedotto romano

MANUTENZIONE E RESTAURO

- Elaborazione di un manuale per gli interventi di manutenzione ordinaria
- Realizzazione di interventi di manutenzione e di pulizia
- Realizzazione di interventi finalizzati alla prevenzione del degrado, al restauro, al consolidamento strutturale, al miglioramento sismico e al miglioramento dell'accessibilità
- Studio, conservazione e valorizzazione del paesaggio identitario esistente

TUTELA E VALORIZZAZIONE

- Estensione della dichiarazione di interesse culturale all'intero percorso, comprendendo le trasformazioni di età romana, medioevale e moderna
- Istituzione di un parco urbano dell'acquedotto che vada a connettersi con il parco urbano delle mura e inserisca al suo interno i valori paesaggistici e culturali, anche attraverso itinerari storico etnografici

FRUIZIONE E COMUNICAZIONE

- Elaborazione di un piano di comunicazione e fruizione coordinato
- Gestione coordinata della fruizione del percorso storico
- Condivisione dei dati attraverso un sistema informativo georeferenziato
- Sviluppo di collaborazioni al fine di avviare ricerche ed iniziative specifiche quali, a titolo di esempio, tirocini, tesi di laurea, borse di studio per studenti, dottorati di ricerca

Art. 2 - Durata e revisione del Protocollo di Intesa

Il presente Protocollo ha la durata di 3 anni a far data dalla sottoscrizione e può essere rinnovato apportando eventuali integrazioni e/o modifiche, in forma scritta e approvata dalla Parti.

Il presente Protocollo può essere modificato con atti integrativi da parte dei soggetti sottoscrittori a seguito di sopravvenienze imprevisti di fatto e di diritto, nonché a seguito di verifiche in merito al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 e sulla base dei risultati conseguiti.

Art. 3 - Modalità di attuazione

 I firmatari del presente Protocollo di Intesa si impegnano a collaborare fattivamente per definire un programma finalizzato a condividere le iniziative di ciascuna Parte al fine di rendere efficace ogni azione;



- b) Le Parti convengono di promuovere una forte azione di coordinamento tra le Istituzioni a tutti i livelli, tramite la costituzione di un "Tavolo di Coordinamento" quale organo di indirizzo, promozione e monitoraggio di quanto stabilito all'interno del presente Protocollo. Detto "Tavolo di Coordinamento" è composto da un rappresentante per ogni firmatario del presente Protocollo di Intesa;
- Il Tavolo di Coordinamento si avvarrà dell'ausilio di "Tavoli Tecnici Operativi", appositamente costituiti da coinvolgersi sulla base delle rispettive competenze, per l'esame di particolari aspetti di carattere scientifico, tecnico, operativo e organizzativo e/o per l'attuazione di specifici progetti, La composizione dei suddetti "Tavoli Tecnici Operativi" verrà definita dal "Tavolo di Coordinamento" ed i nominativi verranno designati di volta in volta dai firmatari del presente Protocollo di intesa;
- Il Tavolo di Coordinamento potrà definire il coinvolgimento di Soggetti diversi tramite accordi mirati per progetti specifici che interessino gli obiettivi del presente Protocollo di Intesa.

Art. 4 - Impegni degli Istituti del MiC: Segretariato Regionale per la Liguria e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia


Gli Istituti del MiC si impegnano a promuovere ed orientare le iniziative volte alla conoscenza, alla tutela, al restauro ed alla valorizzazione dell'Acquedotto Storico, coordinando e supportando, anche attraverso appositi finanziamenti, le seguenti attività finalizzate a:

- raccogliere e sistematizzare la documentazione delle ricerche esistenti;
- b) promuovere attività di ricerca e catalogazione;
- istruire e approntare la dichiarazione di interesse culturale dell'intero percorso;
- realizzare cantieri pilota volti alla conservazione ed al miglioramento sismico;
- finanziare e supportare scientificamente la realizzazione di un "manuale di manutenzione" per l'illustrazione delle varie tipologie d'intervento di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro compatibili con la conservazione e la valorizzazione dell'Acquedotto Storico;
- collaborare per la programmazione e realizzazione di specifici percorsi culturali di valorizzazione dell'acquedotto;
- supportare eventuali progetti promossi dal Comune di Genova con approfondimenti di conoscenza;
- facilitare l'iter approvativo di competenza della Soprintendenza per progetti condivisi secondo il presente Protocollo di Intesa, nel rispetto delle previsioni del d.lgs. 42/2004.

Art. 5 - Impegni del Comune di Genova

Il Comune di Genova, mediante la Struttura Valorizzazione del Territorio della Direzione Idrogeologia e Geotecnica, Espropri e Vallate si impegna a promuovere le seguenti attività:





- a) verifica delle particelle catastali dei terreni coinvolti in proposte di recupero e valorizzazione
 ed eventuale acquisizione di particelle catastali di proprietà privata nell'ambito delle aree da valorizzare;
- b) pianificazione, progettazione e realizzazione degli interventi per la fruizione ed il riuso dell'Acquedotto Storico come percorso storico-naturalistico con finalità turistico ricreative e di apposita segnaletica turistico-informativa in sintonia con le indicazioni e le prescrizioni delle altre Parti firmatarie dell'Intesa;
- i) proposte di adozione di materiali innovativi per il recupero dell'infrastruttura storica anche mediante la realizzazione di campioni dimostrativi nei Parchi Geotecnici in via di allestimento su aree della civica amministrazione;
- j) promuovere i provvedimenti tecnico-amministrativi per l'istituzione del Parco dell'Acquedotto Storico, prevedendo idonee strategie ed azioni da adottarsi in collaborazione con gli Enti preposti;
- c) eventuali attività di studio e ricerca svolte in collaborazione con Dipartimento Architettura Design (DAD) e con il Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica ed Ambientale dell'Università degli Studi di Genova, nell'ambito delle vigenti Convenzioni stipulate con il Comune di Genova, d'intesa con gli Istituti del MiC;
- d) vigilanza e monitoraggio delle attività della "Federazione per la tutela e la valorizzazione dell'Acquedotto Storico della Val Bisagno APS", in collaborazione con il Municipio IV Media Val Bisagno.

Il Comune di Genova per i progetti proposti dal MiC, sviluppati all'interno della presente Intesa e sottoposti all'esame del "Tavolo di Coordinamento", s'impegna, inoltre, a concedere senza oneri la disponibilità delle aree di proprietà del Comune per tutte le azioni funzionali agli interventi di restauro, percorribilità e fruizione.

Articolo 6 – Pubblicazione e divulgazione delle attività e dei risultati

La pubblicazione dei risultati scientifici delle fasi attuative del presente Protocollo di Intesa e la divulgazione al pubblico, nonché qualunque altra forma di presentazione o comunicazione a terzi mediante comunicati e conferenze stampa, trasmissioni televisive e radiofoniche compresa la diffusione via internet, da parte dei firmatari sarà preventivamente concordata tra i medesimi sottoscrittori del presente accordo.

Articolo 7 - Riservatezza

Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente Protocollo di Intesa. Le parti si prestano reciproco assenso, ai sensi del decreto legislativo n.196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento, alla conservazione e alla comunicazione dei rispettivi dati.



Articolo 9 - Foro competente

Le parti stabiliscono di dirimere amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo di Intesa e, nel caso in cui ciò non sia possibile, prendono atto che la competenza esclusiva sarà del Foro di Genova, come individuato dall'art.23 c.p.c.

Art. 10 - Impegno formale

La sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa costituisce impegno formale per l'avvio del procedimento per la definizione del programma di riqualificazione dell'Acquedotto ed è depositato presso tutti i soggetti sottoscrittori.

Art. 11 - Sottoscrizione

Il presente atto, composto di n. 7 pagine, è letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.

Genova, 26 ottobre 2022

Per il Segretariato Regionale del MiC

Il Segretario

Vialidela Salvidi

Per la Soprintendenza ABAP GE-MET

Il Soprintendente Cristina Bartolini

Gellio Sue

Per il Comune di Genova

l'Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde Pubblico

Pietro Piciocchi

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 24 D.LGS. 42/2004 NELL'AMBITO DELLE OPERE DI EDILIZIA SANITARIA FINANZIATA DAL PNRR

TRA

Regione Liguria (di seguito anche "**Regione**") con sede in Genova, Via Fieschi n. 15, codice fiscale e partita IVA 00849050109, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Giovanni Toti

 \mathbf{E}

Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia (di seguito anche "Soprintendenza MET-GE") con sede in Genova, Via Balbi n. 10, Codice Fiscale 80031150107, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Soprintendente arch. Cristina Bartolini

 \mathbf{E}

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Imperia e Savona (di seguito anche "**Soprintendenza IM-SV**") con sede in Genova, Via Balbi n. 10, Codice Fiscale 95218840106, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Soprintendente arch. Roberto Leone.

di seguito: "le Parti" -

VISTI

- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 e in particolare l'Art. 24. Interventi su beni pubblici;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii;
- l'articolo 13 (*Stazione unica appaltante*) della legge 13 agosto 2010, n. 136, "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*";
- il D.P.C.M. 30 giugno 2011, Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie";
- la legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 "Disciplina delle attività contrattuali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive modificazioni e integrazioni" e ss.mm.iiFirmato
- la legge regionale 5 marzo 2021, n. 2 "Razionalizzazione e CRISTINA centralizzazione degli acquisti di forniture e servizi e dell'affi&ARTOLINI bblici e strutture di missione";
- la deliberazione della Giunta regionale 23 aprile 2021 n. 35 C'Moa T anizzative e di funzionamento della SUAR, ai sensi dell'articolo 4 comma 11 della legge regionale n. 2/2021";
- il Reg. UE 2016/679 (GDPR) e il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., in materia di protezione dei dati personali;

- D.G.R. n. 72 del 07/02/2022 "Indirizzi relativi al programma degli investimenti PNRR edilizia sanitaria e di digitalizzazione dei servizi ospedalieri";
- D.G.R. n. 169 del 08/03/2022 "PNRR Missione 6 PROGRAMMA INTERVENTI M6C1 1.1 Case della Comunità M6C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali M6C1 1.3 Ospedali della Comunità M6C2 1.1 Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero M6C2 1.2 Antisismica";
- D.G.R. n. 219 del 18/03/2022 "Modifiche all'assetto organizzativo della Giunta regionale" e n. 348 del 21/04/2022 "Integrazione DGR n. 219/2022 ad oggetto " Modifiche all'assetto organizzativo della Giunta regionale", con le quali sono state approvate le misure organizzative di razionalizzazione nell'ambito della Direzione Centrale Organizzazione;
- D.G.R. n. 400 del 7 maggio 2021 avente ad oggetto "Istituzione della struttura di missione a supporto degli interventi del sistema sanitario e sociosanitario regionale, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2021"
- DGR 467/2022 del 26/05/2022 "PNRR Missione 6 Salute approvazione contratto istituzionale di sviluppo (CIS).

PREMESSO CHE

- Con la D.G.R. n. 72/2022 si è deliberato:
 - 1. di procedere all'attuazione degli investimenti di cui agli allegati A), B) e C) alla suddetta deliberazione sulla base della programmazione elaborata dalla Struttura di missione istituita con la deliberazione della Giunta regionale n. 400/2021;
 - 2. di definire le regole comuni da applicare da parte delle stazioni appaltanti nelle procedure relative alle diverse fasi del procedimento contrattuale al fine di armonizzare le modalità di gestione dei diversi contratti e le tempistiche di dette procedure con quelle di rendicontazione della spesa, relativamente agli investimenti di cui agli allegati A), B) e C);
 - 3. in riferimento agli investimenti di cui agli allegati A), B), e C), punti I) e II), di costituire una *task force* in capo a Regione Liguria che curi le procedure maggiormente complesse ovvero quelle per il cui espletamento l'Azienda o l'ente interessato non disponga delle risorse professionali necessarie;
 - 4. di assegnare il personale distaccato dalle Aziende e dagli enti del Servizio sanitario regionale al Settore SUAR per la realizzazione degli investimenti di cui agli allegati A), B) e C), punti I) e II);
 - 5. di istituire, per le predette finalità, una Cabina di regia per le procedure relative agli investimenti in sanità, composta dal Direttore generale della Direzione centrale Organizzazione, con funzioni di coordinamento, dal Dirigente responsabile del Settore SUAR (Stazione Appaltante

Unica Regionale), dal Dirigente responsabile del Settore Investimenti, dall'Amministratore Unico di IRE S.p.A. e dal Dirigente di Liguria Digitale S.p.a. preposto alla funzione di centrale di committenza;

- con D.G.R. n. 169/2022 "PNRR Missione 6 PROGRAMMA INTERVENTI M6C1 1.1 Case della Comunità M6C1 1.2.2 Centrali Operative Territoriali M6C1 1.3 Ospedali della Comunità M6C2 1.1 Ammodernamento tecnologico e digitale ospedaliero M6C2 1.2 Antisismica" la Giunta Regionale ha approvato l'elenco degli interventi rappresentato negli Allegati alla suddetta deliberazione (Allegato 1 Case della Comunità, Ospedali della Comunità, Centrali Operative Territoriali Allegato 2 Antisismica PNRR e PNC Allegato 3 PNRR Grandi Apparecchiature Sanitarie Allegato 4 Digitalizzazione DEA I e DEA II Allegato 5 COT: Device e Interconnessione Aziendale) con il relativo piano finanziario, di cui alle schede inserite sulla piattaforma AGENAS, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo (Allegato 1, trattenuto agli atti per dimensione dei relativi files);
- i seguenti interventi di Edilizia Sanitaria rientranti all'interno della sopracitata D.G.R. n. 169/2022 necessitano di autorizzazione da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004:

Asl 1

- a) Casa di Comunità Distretto Intemelio Struttura "Eiffel" parco ferroviario di Ventimiglia;
- b) Casa di Comunità Valle Arroscia Pieve di Teco;

Asl 2

- a) Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Distretto Finalese Casa di Comunità: edificio con più di 50 anni
- b) "P.O. Pietra Ligure/Albenga pad.18 corpo aggiunto: edificio con più di 50 anni
- c) Distretto savonese Via alla Costa Vado Ligure: edificio con più di 50 anni

Asl 3

- a) Casa della salute P.S.S. Quarto (Pad 14-23-24);
- b) Ospedale di Comunità P.S.S. Quarto Padiglione 8-9-10
- c) Interventi antisismici Quarto Padd. 8-9-10
- d) Palazzo della Salute Doria Ex Istituto Doria corpo centrale;
- e) Interventi su Ospedale Celesia: edificio di più di 70 anni;
- f) Poliambulatori di Via Soliman a Sestri ponente Ex manifattura tabacchi;
- g) Poliambulatorio di Campo Ligure -;

- h) Ospedale Recco
- i) Villa Scassi pad. 9 edifico del 1971

Policlinico San Martino

- a) "IRCCS AOU S.MARTINO IST PAD.13 (Cod. Az. 977)" interventi Antisismici
- b) "IRCCS AOU S.MARTINO IST PAD. B (Cod. Az. 976)"interventi Antisismici
- l'art. 24 del D.lgs. n. 42/2004 dispone che "Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato";
- le Parti intendono regolare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 D.ls. 42/2004
 al fine di procedere alle autorizzazione di cui all'art. 21 del medesimo D.Lgs.;

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse. Finalità.

- 1.1 Le premesse al presente accordo formano parte integrante e sostanziale dello stesso.
- 1.2 Il presente Accordo è volto a disciplinare i rapporti amministrativi intercorrenti tra le Parti, le quali si impegnano ad operare nel perseguimento degli obiettivi dello stesso, nel pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

ART. 2 – Oggetto.

- 2.1 Regione e Soprintendenze intendono regolare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art.
 24 D.lgs. 42/2004 al fine di procedere alle autorizzazione di cui all'art. 21 del medesimo D.Lgs.
 in relazione agli interventi elencati in premessa e meglio descritti nell'Allegato 2.
- 2.2 Le Parti si impegnano a monitorare i diversi livelli progettuali che interessano gli interventi in argomento ai fini del rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.
- 2.3 Per ciascun intervento le Parti opereranno anche con la collaborazione dei progettisti incaricati, inizialmente per individuare e fornire indicazioni in ordine alle tematiche di sviluppo dei progetti e successivamente per verificare se i progetti stessi seguano gli iter autorizzativi corretti, prima di addivenire alla fase di verifica e validazione ex art. 26 D.lgs. 50/2016;

2.4 Le Soprintendenze si impegnano a fornire il necessario supporto a Regione e ai progettisti incaricati a fine di procedere al rilascio dei titoli autorizzativi nel minor tempo possibile e comunque non oltre i termini previsti dal D.lgs. n. 42/2004.

ART. 3 - Interventi oggetto dell'accordo

- 3.1 Gli interventi oggetto del presente Accordo sono elencati nell'Allegato 2 al presente provvedimento.
- 3.2 Qualora nel corso del periodo di validità del presente Accordo dovessero verificarsi ulteriori fattispecie che necessitino di autorizzazione da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 42/2004, queste ultime si intenderanno ricomprese nell'oggetto dell'Accordo senza che lo stesso debba essere modificato od integrato.

ART. 4 – Durata e proroga.

Il presente Accordo ha durata sino al collaudo di tutti gli interventi oggetto dell'Accordo stesso.

ART. 5 – Comunicazioni tra Soprintendenze e Regione Liguria;

- 5.1 Per i rapporti tra le Parti discendenti dal presente Accordo:
- il Referente per la Soprintendenza MET-GE: arch. Carla Arcolao Tel.: 010 27181

PEC: mbac-sabap-met-ge@mailcert.beniculturali.it

E-mail: carla.arcolao@beniculturali.it

- il Referente per la Soprintendenza IM-SV: arch. Andrea Canziani Tel.: 010 27181

PEC: mbac-sabap-im-sv@mailcert.beniculturali.it

E-mail: andrea.canziani@beniculturali.it

- il Referente per Regione Liguria è: Dott. Giorgio Sacco Tel.: 010 5488560

PEC: appalti.sanita@cert.regione.liguria.it

E-mail: giorgio.sacco@regione.liguria.it

- 5.2 L'eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione tra le parti ma non comporta la necessità di modificare il presente accordo.
- 5.3 Le comunicazioni tra Regione Liguria e Soprintendenze, nell'ambito dei rapporti derivanti dal presente accordo, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal Codice dei Contratti Pubblici, dei relativi provvedimenti di attuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 6 - Consenso al trattamento dei dati.

Le Parti prestano reciprocamente il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo. A tale riguardo le Soprintendenze si impegnano ad effettuare uno specifico atto di nomina a Regione Liguria quale Responsabile del trattamento dei dati personali, in relazione ai dati sensibili e/o giudiziari relativi alle procedure di affidamento di contratti pubblici oggetto del presente accordo.

ART. 7 – Codice di Comportamento.

- 7.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti delle Soprintendenze ed il Codice di Comportamento dei dipendenti di Regione Liguria.
- 7.2 Le Parti rinviano inoltre a quanto espressamente disposto dall'articolo 53. co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 8 – Riservatezza.

- 8.1 Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da Regione Liguria verrà a conoscenza nell'attuazione del presente Accordo sono riservati. In tal senso, Regione Liguria si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dal presente accordo, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi.
- 8.2 Non sono considerate riservate le informazioni che Regione Liguria è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

ART. 9 - Spese relative all'Accordo di programma.

9.1 Il presente Accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 642.

9.2 Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al decreto del presidente della repubblica 26/04/1986, n. 131.

ART. 10 - Norme di chiusura.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Accordo le parti convengono di fare riferimento alla normativa in materia di contratti pubblici, alle norme dell'ordinamento amministrativo e a quelle di diritto comune in quanto applicabili.

Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del T.U. DPR n. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate

Genova, data dell'ultima firma digitale

REGIONE LIGURIA

IL Presidente



SOPRINTENDENZA MET- GE

Il Soprintendente

Arch. Cristina Bartolini
Firmato
digitalmente da

CRISTINA BARTOLINI

O = MIBACT C = IT

SOPRINTENDENZA IM-SV

Il Soprintendente

Arch. Roberto Leone

Firmato digitalmente da

ROBERTO LEONE

CN = LEONE ROBERTO O = Ministero della cultura C = IT

Interventi oggetto dell'accordo

Asl 1

a) Casa di Comunità Distretto Intemelio - Struttura "Eiffel" parco ferroviario di Ventimiglia.
 Immobile di proprietà del Comune di Ventimiglia.

L'intervento prevede la ristrutturazione completa del fabbricato ex capannone ferroviario denominato "Eiffel" all'interno dell'area ex piattaforma girevole ferroviaria limitrofa alla via San Secondo ai sensi dell'art 10 comma 1.c del DPR 380/01 (interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.).

b) Casa di Comunità Valle Arroscia – Pieve di Teco.

Immobile di proprietà è del Comune di Pieve di Teco

Intervento per adeguamento edile ed impiantistica di locali destinati ad altra funzione per modifica destinazione ad uso sanitario. Si tratta della realizzazione di una Casa di Comunità spoke connessa all'hub prevista presso la citta di Imperia. Si prevede la realizzazione di 6 ambulatori multidisciplinari con locali per servizi accessori (spogliatoio personale, accettazione e sala di attesa). L'intervento comporta la realizzazione (tra l'altro) di un impianto elevatore dedicato da realizzarsi in esterno su immobile vincolato dal punto di vista monumentale.

Asl 2

- a) Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Distretto Finalese Casa di Comunità Ristrutturazione interna ed esterna con adeguamento impiantistico
- b) "P.O. PIETRA LIGURE/ALBENGA PAD.18 CORPO AGGIUNTO" Adeguamento sismico dei volumi aggiunti lato nord del padiglione 18
- c) Distretto SAVONESE Via alla Costa VADO LIGURE

Edificio di due piani fuori terra ed un seminterrato, oggetto di ristrutturazione interna ed esterna e adeguamento impiantistico

<u>Asl 3</u>

a) Casa della Comunità di Struppa - Distretto 12 – Genova
 Immobile di proprietà dell'Ente

L'intervento interessa le aree del primo e del secondo piano del Corpo Centrale del Palazzo della Salute di Struppa. Al fine di consentire la riconversione di parte dell'edificio in argomento in Casa di Comunità, si ipotizza di rifunzionalizzare i servizi presenti. In particolare si è pensato di eliminare dal primo piano le aree amministrative e il centro vaccinale sostituendoli con una piastra ambulatoriale che accoglierà le specialità mediche di base. Al secondo piano invece, verrebbe riconvertita la parte ovest, che oggi accoglie gli uffici GSAT e quelli della Sanità Animale, in un'area amministrativa e socio-sanitaria. Si prevede inoltre di eliminare le barriere architettoniche presenti e verrà valutata la possibilità di intervenire sui prospetti più ammalorati dell'edificio. Le scelte finali potranno, almeno in parte, differire dalle attuali e saranno il frutto di una condivisione fra tutti gli stakeholders interessati nella realizzazione del progetto.

- b) Casa della salute P.S.S. Quarto (Pad 14-23-24);
- c) Ospedale di Comunità P.S.S. Quarto Padiglione 8-9-10
 Proprietà altro ente pubblico. Recupero e riqualificazione di padiglioni storici
- d) Interventi antisismici QUARTO PADD. 8-9-10

 Adeguamento sismico di edifici storici ad uso sanitario presso l'ex P.S.S. di Genova Quarto
- e) Palazzo della Salute Doria Ex Istituto Doria corpo centrale Via Struppa 150
 Riutilizzo di locali esistenti rifunzionalizzati Esiste una Dichiarazione di interesse Storico
 Artistico datata 28 aprile 2007
- f) Casa della Comunità Celesia Pad. Valle e Centrale Distretto 10 Genova Edificio esistente, l'intervento riguarda il piano terra del Padiglione a Valle e del Padiglione Centrale del Celesia. Trattasi di rifunzionalizzazione degli spazi interni in modo da ottenere i requisiti strutturali minimi delle unità ambientali necessarie alla realizzazione della nuova

Casa di Comunità con lavori che comprendono opere edili, impiantistiche, la fornitura di arredi e attrezzature sanitarie

g) Ospedale della Comunità Celesia Distretto 10 Genova

Edificio esistente nel quale si prevede di realizzare l'Ospedale di Comunità. Al secondo piano del Padiglione a Monte dell'ex P.O. Celesia a seguito di una rifunzionalizzazione dell'area disponibile tramite un intervento edile ed impiantistico si dovranno progettare e realizzare tutte le unità ambientali necessarie previste nel modello organizzativo funzionale dell'Ospedale di Comunità. Aree di breve Degenza, Area di supporto alle degenze e accoglienza, Area dei servizi generali e Aree destinate al personale sanitario.

h) Adeguamento antisismico del Padiglione a Monte del Celesia Genova

Affidamento di Servizio di Architettura/Ingegneria con Verifiche e prove di carico agli elementi strutturali verticali ed orizzontali, successiva progettazione e realizzazione di intervento strutturale per l'Adeguamento Sismico dell'edificio Padiglione a Monte del Presidio Sanitario Celesia e rilascio di Certificato di Idoneità Statica/Collaudo Statico

i) Poliambulatori di Via Soliman a Sestri ponente Ex manifattura tabacchi vincoli ex D.Lgs 42. Edificio esistente dove si prevede una limitata rifunzionalizzazione degli spazi interni del piano terreno per soddisfare i requisiti strutturali e sanitari della casa di comunità da realizzare. Il fabbricato è compreso nell'elenco degli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42 del 22/01/04 Parte Seconda.

j) Poliambulatorio di Campo Ligure

Costruzione di nuovo volume in area di proprietà aziendale affiancato a volumetrie sanitarie già esistenti. Si prevede la realizzazione di nuovo volume su area di proprietà, pertanto la dichiarazione di proprietà sopra indicata deve intendersi riferita all'area

k) Ospedale Recco

L'intervento interessa le aree dei piani terreno e metà del primo piano della Casa della salute di Recco, oltre ai piani terreno e primo della palazzina di via Pisa. In particolare si è ipotizzato di realizzare la Casa della Comunità utilizzando le superfici prima indicate. Tale scelta comporterà una ristrutturazione leggera dei locali del palazzo della salute, con cambi di

destinazione d'uso e adeguamenti di impianti esistenti e una ristrutturazione pesante di tutti i locali della palazzina. La superficie destinata alla Casa della Comunità sarà complessivamente di 1600 mq, di cui 450 mq situati presso la palazzina di via Pisa. Le scelte finali potranno, almeno in parte, differire dalle attuali e saranno il frutto di una condivisione fra tutti gli stakeholders interessati nella realizzazione del progetto.

1) Adeguamento antisismico del Padiglione 9 P.O. Villa Scassi Genova.

Policlinico San Martino

- a) "IRCCS AOU S.MARTINO IST PAD.13 (Cod. Az. 977)" interventi Antisismici L'Ospedale risulta tutelato come "Interesse Culturale" (art. 10, c. 1, del D.Lgs. 42/2004 -Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) secondo quanto disposto da DDR 064/14 del 17/10/2014.
 - Interventi di miglioramento sismico secondo quanto previsto nel OPCM 3274/2003, DM 17/01/2018 (NTC 2018) e DGR 812/2020 della Regione Liguria presso il padiglione 13 dell'Ospedale Policlinico San Martino Genova
- b) "IRCCS AOU S.MARTINO IST PAD. B (Cod. Az. 976)"interventi Antisismici L'Ospedale risulta tutelato come "Interesse Culturale" (art. 10, c. 1, del D.Lgs. 42/2004 -Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) secondo quanto disposto da DDR 064/14 del 17/10/2014

Interventi di miglioramento sismico secondo quanto previsto nel OPCM 3274/2003 e DM 17/01/2018 (NTC 2018) DGR 812/2020 della Regione Liguria presso il padiglione B dell'Ospedale Policlinico San Martino Genova





COMUNE DI GENOVA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA E LA PROVINCIA DI LA SPEZIA

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DIFESA CIVILE COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA

REGIONE LIGURIA

ARPAL – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE

PROTOCOLLO D'INTESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI SU BENI IMMOBILI FINANZIATI CON FONDI PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE PER GLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI (PNC)"

Il Comune di Genova, con sede in Via Garibaldi 9, 16124 Genova, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Pasquale Crisciuolo

Ε

- la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, con sede in Via Balbi 10, 16137 Genova, rappresentata dal Soprintendente Arch. Cristina Bartolini;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova, rappresentato dal Comandante Ing. Vincenzo Lotito;
- la Regione Liguria, rappresentata dal Vice Direttore Generale Dott. Iacopo Avegno;
- l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Carlo Emanuele Pepe

collettivamente, le "Parti".



Comune di Genova AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova | Tel 0105573416 -186 -594 | areatecnica@comune.genova.it | comunegenova@postemailcertificata.it







VISTI

- il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la decisione (UE) 101060/21 del Consiglio dell'Unione europea di approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia sulla base dei criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
- il decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
- Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, che assegna le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione alle Amministrazioni titolari;
- il Decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni in legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- la legge 29 giugno 2022, n. 79, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

PREMESSO CHE



Comune di Genova
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI
Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova |
Tel 0105573416 -186 -594 | areatecnica@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it







- con L. n.160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), art.1 commi 437 e seguenti è stato istituito il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" ("Programma") finalizzato a riqualificare e incrementare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, a rigenerare il tessuto socio-economico, a incrementare l'accessibilità, la sicurezza dei luoghi e la rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici, nonché a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini, in un'ottica di sostenibilità e densificazione, senza consumo di nuovo suolo e secondo i principi e gli indirizzi adottati dall'Unione europea, secondo il modello urbano della città intelligente, inclusiva e sostenibile (Smart City);
- al fine di favorire una migliore inclusione sociale riducendo l'emarginazione e le situazioni di degrado sociale, promuovere la rigenerazione urbana attraverso il recupero, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione ecosostenibile delle strutture edilizie e delle aree pubbliche, l'efficientamento energetico e idrico degli edifici e la riduzione del consumo di suolo anche attraverso operazioni di demolizione e ricostruzione finalizzate alla riduzione dell'impermeabilizzazione del suolo già consumato con modifica di sagome e impianti urbanistici, nonché sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico, l'art. 21 del Decreto Legge 152 del 6 novembre 2021 (convertito nella Legge n. 233/2021), in attuazione della linea progettuale «Piani Integrati M5C2 Investimento 2.2» nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha assegnato alle Città metropolitane risorse finanziarie per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026 per la presentazione di Piani Urbani Integrati;
- il Comune di Genova con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 37 del 10.03.2021, n. 38 del 10.03.2021 e n. 88 del 13.04.2021 ha approvato la partecipazione del Comune di Genova al "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità Dell'abitare" (PINQuA) Ex L.160/2019 Art. 1 C.437 E seguenti, con le proposte di rigenerazione ed i relativi progetti di fattibilità: *C³: Co-Living, Culture, Common; rigenerare (P)ra' mare e collina*; e la proposta Pilota "caruggi";
- a seguito della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021 di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, il "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità Dell'abitare" (PINQuA) è stato inserito nelle misure finanziate dal PNRR (m5c2 investimento 2.2). Inoltre, con il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021, relativo al finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare, le proposte presentate dal Comune di Genova sono state ammesse a finanziamento previa accettazione dei termini recati dal PNRR;
- gli interventi, **riportati a titolo indicativo e non esaustivo nell'elenco allegato** e comunque finanziati con risorse di cui al Piano con Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (*di seguito anche* PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (*di seguito anche* PNC) interessano aree e manufatti sottoposti, a vario titolo, a tutela ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

TENUTO CONTO

- dello straordinario impegno richiesto alle Parti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), nel rispetto dei tempi imposti dagli stessi e a valere sui quali il Comune di Genova ha in previsione interventi sul territorio per circa 300 milioni di



Comune di Genova
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI
Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova |
Tel 0105573416 -186 -594 | areatecnica@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |







- della particolare complessità delle attività di progettazione e di attuazione degli interventi interessanti beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice per i Beni Culturali e il Paesaggio, nel rispetto delle normative in materia ambientale, di sicurezza e prevenzione incendi,
- della conseguente necessità di mettere in campo nuove misure in un'ottica di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e dell'utilizzo delle risorse in capo alle Parti;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1-Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo;

Articolo 2 – Finalità

Il presente Protocollo di Intesa (di seguito il "Protocollo") è finalizzato a individuare nuove sinergie e modalità di comunicazione tra le Parti, ciascuna coinvolta per quanto di competenza nei processi amministrativi, al fine di perseguire, nel rispetto dei tempi di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), interventi di qualità, che soddisfino i bisogni della collettività, attraverso progettazioni rispettose delle normative di settore e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali dei manufatti sottoposti a tutela ai sensi del D,Lgs. 42/2004;

Articolo 3 – Azioni

Le Parti si impegnano a costituire e disciplinare un "TAVOLO TECNICO" per la condivisione dei progetti da attuarsi nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), al fine di semplificare e velocizzare il processo di autorizzazione per l'esecuzione di opere e lavori sui beni culturali, sia di agevolare l'esecuzione degli interventi, condividendo costantemente informazioni e scelte progettuali ed operative.

Le Parti si impegnano altresì a condividere, ciascuno per le proprie competenze e finalità, banche dati, dati quantitativi e qualitativi, progettualità e quanto possa essere utile e proficuo alla redazione dei documenti finali ed intermedi quale supporto conoscitivo analitico o interpretativo per conseguire le finalità del protocollo.

Articolo 4 – Governance

Capofila del progetto è il Comune di Genova. La formale adesione delle Parti è formalizzata con la sottoscrizione del presente Protocollo di Intesa.

Articolo 5 – Impegni delle parti e modalità operative



Comune di Genova
AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI
Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova |
Tel 0105573416 -186 -594 | areatecnica@comune.genova.it |
comunegenova@postemailcertificata.it |







Le Parti concordano di operare congiuntamente tramite un "TAVOLO TECNICO" coordinato dalla Area Servizi Tecnici e Operativi del Comune di Genova.

Il "TAVOLO TECNICO", presieduto dal Direttore della citata Area, sarà formato da rappresentanti di ciascuno degli Enti sottoscrittori, individuati in relazione alle attività da svolgersi, così come prestabilite dall'Ordine del giorno.

Nella fase di disamina dei progetti di fattibilità tecnica ed economica o definitiva degli interventi di cui al PNRR e PNC, il Tavolo Tecnico si riunirà in presenza a cadenza regolare, con frequenza settimanale, o se convenuto tra le Parti interessate maggiore.

Sarà onere dell'Area Servizi Tecnici e Operativi del Comune di Genova provvedere:

- alla convocazione delle Parti interessate in relazione ai progetti da esaminarsi;
- all'anticipazione dell'Ordine del giorno e della documentazione tecnica relativa ai progetti riportati nello stesso;
- al supporto di segreteria tecnica/organizzativa;
- alla redazione, per ciascuna seduta del Tavolo di Lavoro, di apposito Verbale, elaborato sulla scorta dello Schema Allegato e funzionale all'approvazione dei singoli progetti

Al Tavolo Tecnico potranno essere invitati a cura del Comune di Genova, i progettisti degli interventi da esaminarsi nella relativa seduta, nonché altri rappresentanti di Uffici/Enti limitatamente a quanto funzionale all'approvazione degli stessi.

A seguito di convocazione, con le modalità sopra esposte, le Parti si impegnano a presenziare tramite propri rappresentanti delegati e sottoscrivere congiuntamente il relativo Verbale del Tavolo Tecnico;

Le comunicazioni tra le parti avverranno con modalità telematica (posta elettronica semplice o certificata).

Nella fase di esecuzione degli interventi saranno individuate congiuntamente le modalità di volta in volta più confacenti alla risoluzione delle problematiche che si potranno presentare (sopralluoghi in situ o riunioni presso le sedi delle Parti).

Articolo 6 – Risultati attesi

Risultati attesi dei Tavoli Tecnici di cui all'art. 3 sono:

- la condivisione dei progetti di Fattibilità Tecnica ed Economica in preparazione di specifiche Conferenze di Servizi Preliminare (ex art. 14 L. 241/1990 comma 3) previste, in conformità ai cronoprogrammi dei suddetti interventi, nel periodo Settembre-Ottobre 2022;
- l'acquisizione di eventuali specifici pareri competenti delle Parti su Progetti Definitivi;

Articolo 7 - Oneri

Le Parti convengono che le attività oggetto del presente Protocollo rientrano nei rispettivi obiettivi e sono compatibili con le funzioni svolte da ciascuna di esse e sono effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Non è pertanto previsto alcun corrispettivo per le attività rispettivamente svolte.

Articolo 8 - Durata del Protocollo di Intesa



Comune di Genova AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova | Tel 0105573416 -186 -594 | areatecnica@comune.genova.it | comunegenova@postemailcertificata.it |







Il presente Protocollo ha validità di **36 (trentasei)** mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e comunque non oltre i termini di conclusione degli interventi in relazione ai finanziamenti di cui al PNRR e PNC.

La cessazione del presente Protocollo per qualunque causa non darà diritto ad alcuna indennità o risarcimento, a qualsiasi titolo e di qualsiasi natura, in favore delle Parti.

Articolo 9 - Comunicazione

Le Parti potranno pubblicizzare la sottoscrizione del presente Protocollo e le risultanze degli interventi ivi previsti, attraverso la pubblicazione di comunicati sui rispettivi siti *internet*, ovvero attraverso apposite azioni di comunicazione ed eventi divulgativi, con le modalità che saranno ritenute di maggiore efficacia comunicativa, purché condivise e concordate tra loro.

oppure

Le parti danno atto di dare mandato ai competenti uffici di dare la massima pubblicità alla presente intesa anche attraverso la pubblicazione nei rispettivi siti web.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali e riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori e/o affidatari di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo d'intesa, a tutela del segreto d'ufficio e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Letto confermato e sottoscritto:



Per il Comune di Genova:

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Pasquale Criscuolo



Per la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia:

LA SOPRINTENDENTE

Arch. Cristina Bartolini



Comune di Genova AREA SERVIZI TECNICI ED OPERATIVI Via di Francia 1 - Matitone, 19° piano | 16149 Genova | Tel 0105573416 -186 -594 | areatecnica@comune.genova.it | comunegenova@postemailcertificata.it









Per il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova:

IL COMANDANTE

Ing. Vincenzo Lotito;



Per la Regione Liguria IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. Iacopo Avegno;



Per l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Emanuele Pepe





PROTOCOLLO D'INTESA PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE

DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'ESECUZIONE DI INTERVENTI ORDINARI, STRAORDINARI E DI SOMMA URGENZA SUL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO DEL COMUNE DI GENOVA IN AMBITI DICHIARATI DI INTERESSE AI SENSI DEGLI ARTT. 21 E 24 DEL D.LGS 42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

• La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia, di seguito detta Soprintendenza, rappresentata dal Soprintendente pro tempore arch. Cristina Bartolini, nata a Genova (GE) il 11.04.1965, domiciliata per la carica presso la Soprintendenza in Genova, via Balbi 10 (C.F. 80031150107)

e

• Il Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico, di seguito detto Comune, rappresentato dal Dott. Gianluigi Frongia, nato a Carbonia (SU), il 27/08/1967, domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico, via di Francia 1 (C.F 00856930102)

di qui in poi denominate "Parti"

- PREMESSO che la Soprintendenza svolge una costante attività di tutela nel territorio di competenza attraverso la verifica dello stato di conservazione del patrimonio, sia di proprietà dello Stato che degli enti pubblici o di altri soggetti, come indica l'art. 10 del D.Lgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito Codice, predispone e realizza, in accordo e in collaborazione con gli enti proprietari, una coordinata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni includendo in questa attività la valorizzazione e la salvaguardia di tutti gli elementi del verde ad essi legati.
- CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 24 del Codice, per gli interventi da eseguirsi da parte di ogni ente o istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'art. 21 del Codice può essere espressa nell'ambito di accordi tra Ministero ed il soggetto pubblico interessato.
- CONSIDERATO che il verde urbano ed extraurbano, ricadente nelle proprietà del Comune, risulta spesso inserito in contesti (ville, parchi, giardini, viali ecc.) dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e che, in molti casi, si tratta di beni di straordinaria valenza culturale.
- PRESO ATTO che la programmazione della manutenzione ordinaria e straordinaria del verde urbano ed extraurbano può prevedere la realizzazione di interventi che richiedono l'avvio dell'iter di cui all'art. 21 del Codice e che, stante l'assenza del carattere di urgenza, può essere oggetto di confronto preventivo tra i soggetti sottoscrittori del presente atto.
- PRESO ATTO che, stante lo stato di conservazione degli esemplari arborei presenti sul territorio comunale (condizionato dall'età, dallo stato fitosanitario, dalle interferenze con le infrastrutture viarie e, non ultimo, dalle condizioni climatiche), il Comune debba, in alcuni casi, intervenire tramite lo strumento della somma urgenza al fine di eliminare oggettive condizioni di rischio per l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

ART. 1

Oggetto dell'accordo

Le Parti convengono di definire procedure semplificate per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché degli interventi di somma urgenza sul verde urbano ed extraurbano inserito in ambiti dichiarati di interesse ai sensi della Parte II del Codice e relativi a beni di proprietà o in uso al Comune.

Tali interventi, anche sulla scorta dell'esperienza maturata, devono essere autorizzati dalla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 21 del Codice, fermo restando la piena assunzione di responsabilità da parte dei richiedenti e il rispetto delle procedure di seguito descritte.

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria

Nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che presuppongono l'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi art. 21 del Codice, il Comune predispone un programma delle azioni da realizzare.

La documentazione inerente gli interventi previsti da tale programma sarà oggetto di valutazione da parte di un tavolo tecnico congiunto Soprintendenza - Comune, nell'ambito del quale verrà redatto apposito verbale in cui saranno indicate le decisioni assunte ovvero gli interventi autorizzati comprensivi delle eventuali prescrizioni stabilite.

Il verbale costituirà parte formale e sostanziale del provvedimento di autorizzazione rilasciato dalla Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del Codice.

ART. 3

Tavolo tecnico

Il tavolo tecnico risulta così composto:

- per la Soprintendenza:
- il Funzionario dell'UT Genova Centro o suo delegato;
- il Funzionario dell'UT Genova Delegazioni o suo delegato.
- per il Comune:
- il Responsabile dell'Ufficio Verde Pubblico o suo delegato;
- un Segretario verbalizzante.

Il tavolo tecnico viene convocato dal Comune, di norma con cadenza bimestrale, fatte salve particolari situazioni di necessità.

ART. 4

Interventi di somma urgenza

Qualora risulti acclarata la necessità di procedere al taglio di esemplari arborei che risultino mettere a rischio l'incolumità di cose o persone, il Comune procederà, ai sensi dell'art. 27 del Codice, ad inviare alla Soprintendenza, tramite PEC, copia del verbale di richiesta di intervento per somma urgenza predisposto dal Servizio ASTER corredata da apposita documentazione tecnica comprendente al minimo scheda VTA.

Qualsiasi intervento risulta sospeso fino a quando non sia avvenuta la trasmissione formale del succitato verbale alla Soprintendenza.

Una volta trasmesso il verbale, avendo accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, il Comune potrà procedere a realizzare gli interventi previsti, predisponendo al contempo un piano di compensazione tenendo conto del contesto in cui si è operato.

Il piano di compensazione dovrà essere trasmesso, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'intervento di somma urgenza, alla Soprintendenza per essere sottoposto alla valutazione della stessa, nel rispetto dell'art. 21 del Codice e secondo le procedure definite dall'art. 2 del presente Protocollo.

ART. 5

Impegni delle parti

Le Parti, sulla base delle rispettive competenze, convengono sull'assunzione degli impegni di seguito descritti:

La Soprintendenza si impegna a:

- nominare i propri rappresentanti presso il tavolo tecnico di cui all'articolo 3 del presente protocollo;
- rilasciare l'autorizzazione ex art. 21 sotto forma di verbale, articolato per singolo intervento, vistato per approvazione dal Soprintendente.

Il Comune si impegna a:

- convocare, di norma bimestralmente, il tavolo tecnico di cui all'articolo 3 del presente protocollo, assicurando la partecipazione della propria struttura tecnica qualificata nel verde pubblico in veste di interlocutore della Soprintendenza;
- predisporre un programma degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che prevedano lavori da sottoporre all'autorizzazione di cui all'art. 21 del Codice, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del presente protocollo, vistato per approvazione dal Dirigente del Servizio;
- trasmettere alla Soprintendenza, tramite PEC, la documentazione prevista dall'articolo 2 del presente accordo, completa di tutti gli allegati tecnici, con un preavviso non inferiore ai 7 giorni lavorativi rispetto alla data di convocazione del tavolo tecnico;
- controfirmare il verbale di cui all'articolo 2 del presente protocollo;
- dare immediata comunicazione alla Soprintendenza, tramite PEC, delle richieste di intervento per somma urgenza di cui all'articolo 4 indicando la data di inizio e di fine dei lavori;
- predisporre, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 4 del presente protocollo apposito piano compensativo da sottoporre alla valutazione della Soprintendenza, nell'ambito del tavolo tecnico di cui all'articolo 3 del presente protocollo.

ART. 6

Durata

Il presente protocollo ha durata di 12 mesi, con decorrenza dal giorno della data di sottoscrizione, ed è tacitamente rinnovabile per egual periodo per tre volte.

Eventuali modifiche e/o integrazioni saranno concordate tra le parti e formalizzate mediante la stipulazione di appositi atti modificativi e/o integrativi del presente Accordo, attraverso comunicazione in forma scritta da far pervenire via PEC. A tal proposito, le Parti indicano i relativi indirizzi:

per la Soprintendenza:

via Balbi 10 – 16126 Genova

PEC_sabap-met-ge@pec.cultura.gov.it

c.a. dott. Silvio Borrelli

silvio.borrelli@cultura.gov.it

per il Comune:

via di Francia 1 – 16149 Genova

PEC comunegenova@postemailcertificata.it

c.a. Ing. Gianluigi Frongia

email facilitymanagement@comune.genova.it

ART. 7

Risoluzione dell'accordo

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente Accordo ovvero di scioglierlo consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC ed ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte delle prestazioni già eseguite.

ART. 8

Riservatezza e trattamento dati

Le parti si impegnano a far rispettare agli incaricati a vario titolo, la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati delle attività oggetto del presente accordo. I dati personali eventualmente gestiti dovranno essere trattati e custoditi in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 9

Firma digitale

Il presente accordo è sottoscritto dalle Parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ART. 10

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge previste in materia e quelle del Codice Civile.

ART. 11

Controversie

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di componimento in via amministrativa, senza l'intervento di terzi e da concludersi entro il termine di tre mesi dall'insorgere della controversia. Per ogni controversia che non dovesse essere bonariamente risolta tra le Parti è competente il Foro di Genova.

Genova, 15/12/2022

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia

Il Soprintendente arch. Cristina Bartolini

Per il Comune di Genova – Ufficio Verde Pubblico

ing. Gianluigi Frongia

Dipartimento di Scienze Politiche Master di II livello in Innovazione nella Pubblica Amministrazione (MIPA) II edizione – a.a. 2021/2022

Project work finale

Accordi istituzionali del Ministero della Cultura.

Esperienze del Segretariato regionale ligure e della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e la provincia di La Spezia per la valorizzazione del patrimonio culturale

12 febbraio 2023

Candidate *Cristina Bartolini - Susanna Curioni* Supervisor *prof. Luca Gandullia*